

**LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI**

**DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO
XXIV CICLO**

I CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

CANDIDATO

Dott. Marco Sabino Loiodice

COORDINATORE

Chiar.mo Prof. Salvatore Alberto Romano

TUTORS

Chiar.mo Prof. Antonio D'Atena

Chiar.mo Prof. Stelio Mangiameli

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO PRIMO

ORIGINE E FONTI DELLA DISCIPLINA DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. Origine del dettato costituzionale di cui all'art. 123 ultimo comma
2. Le fonti
 - 2.1. Le disposizioni costituzionali
 - 2.2. La fonte statutaria
 - 2.3. Le fonti legislative
 - 2.3.1. La legge regionale
 - 2.3.2. La legge statale
 - 2.4. Le fonti regolamentari
 - 2.4.1. Regolamenti regionali e statali
 - 2.4.2. Il regolamento interno del CAL
 - 2.4.3. I regolamenti del Consiglio regionale e della Giunta e le altre fonti

CAPITOLO SECONDO

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. La composizione
 - 1.1. I principi in materia di composizione

- 1.1.1. Le disposizioni costituzionali
- 1.1.2. Le disposizioni statutarie
- 1.2. La disciplina della composizione
 - 1.2.1. Le Province
 - 1.2.2. I Comuni
 - 1.2.2.1. I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni maggiori
 - 1.2.2.2. Gli altri Comuni
 - 1.2.2.2.1. Le categorie di Comuni
 - 1.2.2.2.2. Le modalità di elezione
 - 1.2.3. Le Comunità montane, collinari o di arcipelago e le Unioni di Comuni
 - 1.2.4. Le associazioni degli enti locali
 - 1.2.5. Le autonomie funzionali e la società civile
- 1.3. I mutamenti dell'elemento soggettivo del CAL e lo status di membro
- 1.4. La partecipazione di altri soggetti
- 1.5. Le composizioni speciali
- 2. L'organizzazione ed il funzionamento
 - 2.1. L'autonomia organizzativa e finanziaria
 - 2.2. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza
 - 2.3. L'Assemblea ed il funzionamento dei lavori

CAPITOLO TERZO

LE FUNZIONI DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. I principi in materia di funzioni
2. La funzione consultiva
 - 2.1. I pareri vincolanti
 - 2.2. I pareri obbligatori
 - 2.2.1. In relazione alla funzione legislativa
 - 2.2.1.1. L'obbligatorietà del parere
 - 2.2.1.2. L'ambito di operatività del parere
 - 2.2.1.3. L'aggravio procedurale in seguito allo scostamento dal parere reso
 - 2.2.1.4. Il procedimento per l'acquisizione del parere
 - 2.2.2. In relazione alla funzione regolamentare
 - 2.2.3. In relazione alla funzione esecutiva
 - 2.2.4. Il procedimento per l'adozione dei pareri obbligatori
 - 2.3. I pareri facoltativi, i pareri spontanei e gli “altri pareri”
 - 2.3.1. I pareri facoltativi
 - 2.3.2. I pareri spontanei (rinvio)
 - 2.3.3. Gli altri pareri
3. Le funzioni propositive
 - 3.1. L'iniziativa legislativa e le altre iniziative
 - 3.2. Le proposte e le osservazioni
 - 3.2.1. Le proposte atipiche
 - 3.2.2. Le proposte tipiche
4. La funzione di concertazione

5. Le altre funzioni

6. Le funzioni strumentali

APPENDICE NORMATIVA

BIBLIOGRAFIA

PREMESSA

Gli enti locali¹, fin dalle origini della Costituzione, si sono trovati in una situazione di soggezione ai livelli di governo superiori; prima dell'attuazione del regionalismo (disciplinato dal Titolo V), nei confronti dello Stato, dopo, nei confronti, anche, della propria Regione di riferimento, sebbene le stesse Regioni² subissero il ruolo tutorio³ dello Stato.

Tale situazione trovava degli elementi di equilibrio nel sistema partitico che si articolava in egual misura su tutti i livelli di governo, permettendo che i conflitti, sorti nelle varie sedi istituzionali, trovassero in altre sedi, politiche, la loro composizione in logiche più ampie⁴.

La crisi del sistema dei partiti, maturata negli anni Novanta, determinava uno squilibrio di tali logiche causando imponenti spinte verso una riforma del sistema che sarebbe culminata in diversi interventi normativi⁵, a partire dalle nuove leggi elettorali⁶ fino alle più organiche riforme del sistema

¹ L'espressione risulta ambigua ed è necessario addentrarsi nelle varie realtà che nella stessa possono considerarsi. Per il momento, è utile chiarire che nell'espressione enti locali non si ritengono comprese le Regioni. Sul punto si veda A. D'ATENA, *Regione (in generale)*, voce in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 317 in nota 2.

² Nel presente lavoro si fa riferimento esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario data la inconciliabilità tra queste ultime e le Regioni a statuto differenziato che, sotto il profilo considerato, presentano dei caratteri specifici, determinati dalle vicende relative a ciascuna di esse e che difficilmente si prestano ad un'analisi unitaria.

³ L'espressione è utilizzata da A. D'ATENA, *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Torino, 2007, 98. Si veda anche A. D'ATENA, *L'Italia verso il federalismo. Taccuini di viaggio*, Milano, 2001, 116 dove l'Autore cita un'immagine di Livio Paladin circa la situazione delle Regioni nei confronti dello Stato: "una variabile istituzionale che lo Stato maneggia a discrezione".

⁴ Sull'influenza dei partiti nel reale assetto istituzionale delle autonomie si veda C. PALAZZOLI, *Partis politiques et Régions autonomes*, in G. MARANINI (a cura di), *La Regione e il governo locale*, Milano, 1965, 312ss.

⁵ Su tale processo si veda S. CRUCIANI, *Le autonomie locali nella storia politica dell'Italia repubblicana*, in V. ANTONELLI (a cura di), *Il cantiere federale*, Roma, 2011, 3 nonché, in un'ottica più ampia, C. DI MARCO, *Democrazia, autonomie locali e partecipazione fra diritto, società e nuovi scenari transnazionali*, Padova, 2009, 59.

⁶ Si tratta per gli enti locali della legge 81 del 25 marzo 1993, che introduceva l'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia, per lo Stato delle leggi 276 e 277 del 4 agosto 1993, che introducevano sia per la Camera che per il Senato un

delle autonomie giunte sino alla riforma costituzionale di maggior respiro sinora intervenuta, la legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica dell'intero Titolo V.

Gli enti locali, dunque, cercavano di ottenere una qualche influenza sui processi decisionali che non rispondevano più alle logiche ormai collaudate.

Le sedi, volte a dare espressione alla voce degli enti locali, assumevano svariati connotati, graduabili in vario modo a seconda della maggiore o minore ufficialità degli stessi.

Si rinforzavano le realtà delle associazioni rappresentative degli enti locali che, pur non ricevendo alcun espresso ruolo in tal senso, si ponevano quali interlocutrici privilegiate tra i diversi livelli di governo, al fine di tutelare i propri associati e influenzare i processi decisionali dagli stessi subiti.

Il nuovo protagonismo degli enti locali⁷, però, necessitava anche di sedi dotate di un riconoscimento più ufficiale, che avrebbero potuto fornire agli stessi degli strumenti, anche in chiave politica, più forti dal punto di vista giuridico.

Si diffondevano, dunque, soluzioni puntuali, legate solo ad alcuni procedimenti o a sedi limitate ad alcune materie⁸.

Una sede unica e permanente di raccordo tra Regione ed enti locali doveva attendere la riforma c.d. Bassanini⁹ per poter essere accolta, in modo diffuso, dall'ordinamento. Venivano istituite le Conferenze per le autonomie locali¹⁰, organi permanenti, disciplinati con legge, presso i quali gli enti locali

sistema prevalentemente maggioritario, per le Regioni della legge 43 del 1995, che introduceva l'elezione diretta del Presidente della Regione.

⁷ Derivante anche dall'elezione diretta dei vertici dei propri esecutivi, su cui si rinvia a A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 67.

⁸ Sul punto si veda M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 224.

⁹ Per quanto riguarda le autonomie locali i principali provvedimenti sono la l. 59 del 1997 e il d.lgs. 112 del 1998.

¹⁰ Come ogni categorizzazione e semplificazione anche quella inerente agli organi di raccordo tra Regione ed enti locali, sotto la vigenza del vecchio Titolo V, tende a non considerare le pur rilevanti differenze presenti nelle varie discipline regionali. Ciò che preme qui rilevare è semplicemente la diffusione quasi contemporanea di tali organi

potevano interagire con la Regione su una molteplicità di questioni, se pure con deboli garanzie formali.

L'esperienza così maturata, presso tali organi, entrava nel dibattito sulle riforme istituzionali¹¹ fino a giungere al riconoscimento di una sede di raccordo tra Regione ed enti locali al vertice dell'ordinamento, con la legge costituzionale n. 3 del 2001 di modifica dell'intero Titolo V della Costituzione. Il panorama istituzionale delle autonomie si arricchisce di un nuovo organo direttamente previsto in Costituzione dall'ultimo comma dell'art. 123: il Consiglio delle autonomie locali¹².

L'istituzione e la disciplina dell'organo sono rimesse all'autonomia delle Regioni, autonomia del tutto nuova per le Regioni stesse, con caratteri ancora da definire e potenzialità del tutto inesplorate.

Un riconoscimento del ruolo delle autonomie locali in merito ai processi decisionali regionali, direttamente a livello costituzione, però, presenta un duplice aspetto.

Da un lato rappresenta la tappa più avanzata di un lungo processo di emancipazione degli enti locali¹³; dall'altro sembra fissare i limiti alle possibili

nelle varie Regioni e la novità degli stessi rispetto alle discipline previgenti. Del tutto peculiare è la realtà dell'organo di raccordo della Regione Toscana denominato non peraltro Consiglio delle autonomie locali. Per un'analisi più approfondita si veda G. MARCHETTI, *La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 371ss, A. CHELLINI, *Analisi degli strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra le Regioni e gli enti locali*, in M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive*, volume III, *I rapporti tra Regioni, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali*, Torino, 2001, 13ss nonché G. DI COSIMO, *Gli organi di raccordo fra Regioni ed enti locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1998, 1013ss. D'ora in avanti, per comodità espositiva, si farà riferimento a tali realtà con la denominazione di "vecchi CAL".

¹¹ Si veda L. MARIUCCI, *Il federalismo preso sul serio - Una proposta di riforma per l'Italia*, Bologna, 1996.

¹² D'ora in avanti denominato, per comodità espositiva "CAL". Le relative leggi istitutiva e di disciplina, per i cui riferimenti si rinvia all'Appendice normativa, verranno denominate "leggi CAL".

¹³ Che la previsione del CAL consista in una garanzia degli enti locali contro l'autonomia regionale si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2006 sulla quale A. AMBROSI, *I consigli delle autonomie locali nelle Regioni e Province speciali: la questione della fonte competente*, in www.forumcostituzionale.it nonché in *Le Regioni*, 2/2007, 370ss nonché A. RUGGERI, *La Corte, la clausola di "maggior*

evoluzioni che tale processo avrebbe potuto raggiungere nel nuovo contesto autonomistico¹⁴. L'art. 114 del nuovo Titolo V, ad esempio, riconosce agli enti locali la stessa dignità costituzionale degli altri livelli di governo con inesplosate conseguenze sul riassetto dell'intero sistema; le Regioni, inoltre, sono dotate di un'autonomia tale che le indicazioni costituzionali più che indirizzarla rischiano appunto di limitarla.

La previsione del nuovo organo rappresenta, dunque, una duplice sfida posta al sistema delle autonomie. Una sfida agli enti locali per riuscire a spingere l'autonomia regionale al massimo della propria espressione al fine di poter essere coinvolti nel modo più effettivo possibile nei processi decisionali della propria Regione. Un sfida per la Regione stessa chiamata, a sua volta, ad occuparsi dei propri enti locali per dare effettivo spazio alle varie istanze di cui gli stessi sono portatori, rendendosi sempre più consapevole del nuovo ruolo che la Costituzione le affida.

Risulta, dunque, utile offrire un'analisi di come tale sfide siano state affrontate dalle varie Regioni, soffermandosi sui vari aspetti della disciplina dei CAL e sulle relative problematiche.

In un'ottica, che si potrebbe definire, di diritto regionale comparato, occorre impostare tale analisi sui caratteri comuni che i vari CAL presentano nelle varie discipline regionali, salvo poi evidenziare le peculiarità che ciascuna Regione presenta. Il nuovo Titolo V sembra, infatti, attribuire alle Regioni un potenziale di sperimentazione normativa ancora non del tutto esplorato che può spingere le stesse ad una virtuosa competizione in merito alle possibili soluzioni istituzionali da adottare.

favore" e il bilanciamento mancato tra autonomia regionale e autonomie locali (a margine della sent. n. 370 del 2006), in www.forumcostituzionale.it, 2006.

¹⁴ In tal senso G. MARCHETTI, *La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 397 e A. FERRARA, *Intervento*, in A. FERRARA - L. R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 72.

CAPITOLO PRIMO
ORIGINE E FONTI DELLA DISCIPLINA DEI CONSIGLI
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Sommario: *1. Origine del dettato costituzionale di cui all'art. 123 ultimo comma; 2. Le fonti; 2.1 Le disposizioni costituzionali; 2.2 La fonte statutaria; 2.3 Le fonti legislative; 2.3.1 La legge regionale; 2.3.2 La legge statale; 2.4 Le fonti regolamentari; 2.4.1 Regolamenti regionali e statali; 2.4.2 Il regolamento interno del CAL; 2.4.3 I regolamenti del Consiglio regionale e della Giunta e le altre fonti*

1. L'origine del dettato costituzionale di cui all'art. 123 ultimo comma

L'idea di un unico organo di raccordo tra Regione ed enti locali trova le sue radici nel dibattito in Assemblea Costituente relativo alla questione delle autonomie¹⁵. Tale questione veniva affrontata fin dall'inizio dei lavori come una questione pregiudiziale e problematica. Strettamente collegata con l'organizzazione della nuova Repubblica, da più parti se ne rilevava l'opportuna, se non necessaria, previa discussione generale in seno alla Commissione incaricata di redigere un progetto di Costituzione (la c.d. Commissione dei 75). Data la eccessiva problematicità della questione, la stessa veniva, poi, affidata alla Seconda Sottocommissione. La discussione generale, avvenuta in seno a tale organo, metteva a nudo tutte le problematicità insite nella questione anche sotto il profilo dei rapporti che sarebbero dovuti intercorrere tra gli storici enti locali, Comune e Provincia, ed il nuovo, ed ancora indefinito, ente Regione.

¹⁵ Sul dibattito in Assemblea Costituente circa la questione delle autonomie si rinvia a E. ROTELLI, *L'avvento della Regione in Italia*, Milano, 1967, più in generale si consideri AA. VV., *I precedenti storici della Costituzione, studi e lavori preparatori, in Raccolta di scritti sulla Costituzione*, vol. IV, Milano, 1958.

La relazione dell'onorevole Ambrosini¹⁶ esponeva chiaramente che le autonomie locali erano un baluardo contro l'accentramento dello Stato e che l'istituzione di un nuovo ente territoriale, quale era la Regione, non doveva sostituire al centralismo statale un centralismo regionale. Era chiaro fin da subito, dunque, che il rapporto tra Regione ed enti locali sorgeva su una base conflittuale: da un lato la Regione, che avrebbero potuto tendere ad una gestione accentrata del proprio territorio a discapito degli enti locali; dall'altro gli stessi enti locali, che forti della loro autonomia avrebbero potuto resistere alle spinte accentratrici della Regione.

Questa impostazione portava a far decadere ogni proposta circa una maggiore influenza da parte della Regione sui “propri” enti locali come cadevano anche le proposte tendenti a sminuirne eccessivamente la natura a discapito di una maggiore autonomia degli enti locali, come l'idea della Regione quale consorzio di Province e della Provincia quale consorzio di Comuni. Si insinuava, dunque, una certa ambiguità sui rapporti tra Regione ed enti locali che si impressero sul testo costituzionale¹⁷.

Non stupisce che proprio il progetto che poneva alla base del sistema delle autonomie il Comune sia lo stesso che per la prima volta prevedeva un organo di rappresentanza degli enti locali presso la Regione. Si tratta del progetto dell'onorevole Zuccarini che prevedeva l'istituzione, presso ogni Regione, di un Alto Consiglio Regionale. Il progetto venne scartato a favore di quello dell'onorevole Ambrosini sulla cui base si è poi giunti al testo costituzionale definitivo.

¹⁶ Sui lavori, i progetti e le relazioni in Assemblea Costituente si veda il sito ufficiale del Parlamento legislature.camera.it nonché *La Costituzione della Repubblica Italiana nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, Camera dei Deputati*, Roma, 1970.

¹⁷ Sul punto si veda A. D'ATENA, *Regione (in generale)*, voce in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 331.

L'idea di un'unica sede di raccordo tra Regione ed enti locali, prevista direttamente a livello costituzionale, riemergeva soltanto nel 1996 quando una delle proposte maggiormente connotate in senso federalistico prevedeva un Consiglio delle autonomie locali quale seconda camera territoriale a livello regionale. Si trattava della proposta coordinata da Mariucci e da un gruppo di studiosi insieme alla Giunta dell'Emilia Romagna¹⁸. Tra le varie proposizioni normative previste, il Consiglio delle autonomie locali trovava una disciplina ampiamente articolata, assumendo un ruolo tutt'altro che secondario. Si tratta della XIX proposizione normativa rubricata “*Ordinamento regionale: rapporto con gli enti locali*”. Le novità erano molte, ma la previsione più interessante riguardava l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali disciplinato da ben 6 commi che è utile riportare:

“7. Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.

8. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio delle autonomie:

-lo statuto e le sue modifiche;

-il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;

-le leggi che dispongono in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali, nonché la legge che disciplina gli accordi previsti dal comma 5;

-le leggi con le quali vengono determinati i criteri per la ripartizione dei trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale e vengono determinati i trasferimenti.

Lo statuto può prevedere altri casi nei quali il Consiglio delle autonomie, a maggioranza qualificata, può richiedere che siano

¹⁸ Cfr. L. MARIUCCI, *Il federalismo preso sul serio - Una proposta di riforma per l'Italia*, Bologna, 1996.

sottoposte anche alla propria approvazione deliberazioni legislative già adottate dal Consiglio regionale.

9. In caso di opposizione del Consiglio delle autonomie ad una legge approvata dal Consiglio regionale, il Consiglio regionale può riapprovare la legge con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, oppure sottoporre la legge a referendum tra i Comuni della Regione. In tal caso, la legge regionale approvata dal Consiglio regionale è promulgata se la maggioranza dei Comuni si pronuncia a favore.

10. Quando non abbia approvato la legge, o quando questa non fosse sottoposta alla sua approvazione, il Consiglio delle autonomie può a maggioranza assoluta sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà e di autonomia locale. Non può tuttavia essere sottoposta al giudizio della Corte costituzionale la legge approvata dai Comuni mediante referendum.

11. Il Consiglio delle autonomie può sottoporre proposte di legge all'Assemblea regionale. Lo statuto prevede procedure abbreviate per il loro esame e per la votazione.

12. Lo statuto determina i compiti del Consiglio delle autonomie in relazione alle deliberazioni non legislative dell'Assemblea regionale.”

A tale proposizione occorre aggiungere anche quelle relative alla XV in cui era previsto al primo comma che “*Lo statuto è approvato dalla Assemblea regionale e dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti*” e al quinto comma che “*Gli statuti determinano la composizione e disciplinano le modalità con cui il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi generali delle Regioni.*”

La relazione introduttiva chiariva come fosse opportuna una “*definitiva collocazione degli enti locali, anche sotto il profilo ordinamentale, all'interno della Regione*” e che il CAL, in quanto

“*seconda assemblea rappresentativa delle istituzioni*” favorisse una “*legittimazione locale dei poteri regionali*”¹⁹. La disciplina prevista per il CAL, infatti, lo connotava chiaramente quale seconda Camera regionale a rappresentanza territoriale associandolo espressamente all'esercizio della funzione legislativa. Di estremo interesse, anche ai fini dell'attuale disciplina dei CAL, sono le previsioni in merito alla possibile impugnazione diretta delle leggi da parte del CAL per violazione dei principi di sussidiarietà e di autonomia locale. Tale previsione mirava a tutelare la Corte Costituzionale dalle conseguenze di un indiscriminato accesso alla stessa da parte di tutti gli enti locali che nel CAL potrebbero trovare un filtro in merito alla oggettiva rilevanza e consistenza della relativa violazione.

Il progetto in questione veniva presentato dalla Regione Emilia Romagna alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionale, di cui alla legge costituzionale 1 del 1997 (c.d. Commissione D'Alema), sotto forma di proposta di legge costituzionale²⁰. In tale passaggio, le disposizioni relative al CAL subivano un'attenuazione che, però, non ne annullava del tutto il la vocazione alla “*co-determinazione delle politiche regionali*”, come espressamente dichiarato nella relazione illustrativa²¹.

¹⁹ L. MARIUCCI, *Il federalismo preso sul serio - Una proposta di riforma per l'Italia*, Bologna, 1996, 158.

²⁰ XIII legislatura AC 2900.

²¹ Ecco il tenore della relativa disposizione:

Art. 41.

1. L'articolo 129 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 129. - Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla determinazione della politica regionale, presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, secondo disposizioni stabilite dallo statuto e dalla legge regionale.

Il Consiglio delle autonomie locali è composto da rappresentanti degli esecutivi degli enti locali, scelti tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche e territoriali delle diverse zone della Regione.

Il Consiglio delle autonomie locali partecipa alla formazione delle leggi con funzioni consultive; può esporre proposte di legge all'Assemblea regionale.

Sono sottoposte alla approvazione del Consiglio delle autonomie:

a) le leggi che dispongono in materia di ordinamento e funzioni degli enti territoriali, nonché la legge che disciplina gli accordi previsti dall'articolo 128, primo comma;

Nei lavori della Commissione decadeva ogni riferimento al CAL che sarebbe stato ripreso, poi, dalla c.d. Bozza Amato del 1999.

Nel frattempo, sul versante legislativo, la cooperazione tra Regione ed enti locali iniziava a trovare qualche concreta previsione nella riforma c.d. Bassanini del 1997²², e nei relativi decreti delegati²³.

In particolare l'art. 3, comma 1, lettera c) prevedeva, tra i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per il riassetto delle funzioni amministrative locali, anche il rispetto del principio di leale collaborazione con l'obbligo di prevedere *“le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di*

b) le leggi con le quali vengono determinati i criteri per la ripartizione dei trasferimenti regionali e del fondo di perequazione locale.

L'opposizione del Consiglio delle autonomie ad una delle leggi di cui al quarto comma può essere superata dall'Assemblea regionale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio delle autonomie, ove l'Assemblea regionale superi la sua opposizione con le modalità di cui al comma precedente può, a maggioranza assoluta, sottoporre la legge regionale al giudizio della Corte costituzionale per violazione dei principi di sussidiarietà di autonomia locale”.

²² Già la legge c.d. Gava n. 142 del 1990 all'art. 7 comma 6 prevedeva che *“La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione”.* Ma l'attuazione fu scarsa e non si colse l'occasione di istituire organi permanenti tra Regione ed enti locali volti a favorire una tale partecipazione preferendo, invece, singole procedure o sedi temporanee. Sul punto si veda A. CHELLINI, *Il Consiglio delle autonomie locali nel dibattito nazionale e nell'esperienza della Regione Toscana*, in *Le Regioni*, 3/2001, 589.

²³ La legge n. 59 del 1997 contiene la più consistente riforma e apporta le maggiori novità al sistema delle autonomie locali. Le leggi 127 del 1997 e 191 del 1998 consistono in correttivi che attengono maggiormente alla riforma dell'amministrazione pubblica in generale e comunque non apportano significative innovazioni in materia di autonomie locali. Di particolare rilevanza per le autonomie locali è il d.lgs. 112 del 1998.

rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo”.

Il decreto legislativo 112 del 1998 dando attuazione e avvio concreto alla riforma c.d. Bassanini all'art. 3 comma 5, disponeva che *“Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.”*

Sulla base di tali disposizioni si diffondevano i primi organi di raccordo tra Regione ed enti locali (*hic hinde* vecchi CAL)²⁴. Organi configurati secondo il modello della Conferenza a composizione mista, con competenze limitate di solito alla concertazione e non supportati da una competenza normativa regionale ampia come quella introdotta in seguito alle riforme costituzionale della XIII legislatura.

La legge costituzionale n.1 del 1999, infatti, riformava l'art. 123 della Costituzione conferendo alle Regioni una potestà statutaria ampia, anticipando la nuova dimensione del regionalismo che sarebbe derivata dalla riforma successiva dell'intero Titolo V. In tale occasione non si faceva cenno ad alcun organo di raccordo tra Regione ed enti locali, introdotto, invece, in occasione della seconda, più ampia riforma, quale imposizione all'autonomia della Regione più che come espressione della stessa²⁵.

²⁴ Per un'analisi dettagliata dei “vecchi CAL” cfr. A. CHELLINI, *Analisi degli strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra le Regioni e gli enti locali*, in M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive*, volume III, *I rapporti tra Regioni, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali*, Torino, 2001, 13ss. Si veda anche G. DI COSIMO, *Gli organi di raccordo fra Regioni ed enti locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1998, 1013ss

²⁵ Cfr. sent. 370 del 2006 sulla quale si veda A. AMBROSI, *I consigli delle autonomie locali nelle Regioni e Province speciali: la questione della fonte competente*, in

L'*iter* della legge costituzionale n. 3 del 2001 che porterà alla riforma del Titolo V della Costituzione e all'introduzione nell'art. 123 dell'ultimo comma relativo al Consiglio delle autonomie locali, parte da un disegno di legge di iniziativa governativa presentato alla Camera il 18 marzo del 1999, la c.d. Bozza Amato²⁶, dal nome del ministro per le riforme istituzionale del primo governo D'Alema.

La Bozza Amato all'art. 11, nel sostituire l'art. 123 Cost, prevedeva l'istituzione diretta del Consiglio delle autonomie locali presso ogni Regione, regolato dallo Statuto. La disposizione²⁷ presentava una disciplina minima circa la composizione e le funzioni con l'attribuzione di una funzione che lo connotava quasi come “una sorta di “*Senato della regione*”²⁸ data la vaghezza dell'espressione utilizzata relativamente alla funzione stessa.

www.forumcostituzionale.it nonché in *Le Regioni*, 2/2007, 370ss e G. MARCHETTI, *La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 397.

²⁶ XIII Legislatura AC 5830

²⁷ Di seguito il relativo testo:

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Presso ogni Regione è istituito il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto.

Del Consiglio fanno parte, in numero complessivo non superiore a quello dei componenti l'Assemblea regionale, i presidenti delle Province, i Sindaci dei Comuni capoluogo e altri Sindaci della Regione scelti nei modi indicati dallo Statuto.

Il Consiglio delle autonomie locali si esprime su:

- a) le modifiche dello Statuto;*
- b) il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;*
- c) le leggi in materia di ordinamento e di funzioni degli enti territoriali;*
- d) le norme e gli atti in materia di ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali;*
- e) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto".*

²⁸ L'espressione è utilizzata dall'onorevole Migliori nella seduta di discussione del relativo progetto n. 777 del 26 settembre 2000.

L'art. 11 viene però soppresso in sede di Commissione dove viene introdotta, invece, una costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze con un'articolazione anche locale²⁹.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali adotta un parere negativo sia sulla soppressione dell'articolo relativo al Consiglio delle autonomie locali sia sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, in quanto troppo debole.

In seguito anche ad una richiesta congiunta dei Presidenti delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI volta a scongiurare nella riforma l'eventuale pericolo di un neocentralismo, il Consiglio delle autonomie locali veniva reintrodotta con l'emendamento della Commissione stessa n. 8.04 approvato dall'Assemblea nella seduta n. 777 del 26 settembre 2000 consistente nella disposizione poi definitivamente approvata quale ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione. Gli emendamenti che cercarono di reintrodurre la formulazione più ampia della Bozza Amato vennero respinti.

²⁹ Il testo unificato licenziato in data 11 novembre del 1999 presenta, infatti, all'art. 9 la seguente disciplina:

1. L'articolo 124 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 124. - La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, prevedendo che essa sia composta da Ministri, presidenti di Regioni e di Province e sindaci di Città metropolitane e Comuni in relazione agli argomenti oggetto di trattazione nelle singole riunioni. La Conferenza è articolata su base territoriale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, che ne prevede l'organizzazione sulla base di sezioni distaccate in ciascun capoluogo di Regione, presso le quali sono convocate le riunioni della Conferenza di interesse esclusivamente locale.

La Conferenza esercita le funzioni previste dalla legge in ordine ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni, anche mediante l'adozione di intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo.

La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un Ministro da questi delegato o dal Vicepresidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni. E' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su richiesta del Vicepresidente".

2. Le fonti

In attuazione del dettato costituzionale le Regioni che sinora si sono dotate del nuovo statuto hanno tutte previsto e disciplinato il nuovo organo³⁰. Anche a livello legislativo il CAL riceve una disciplina in quasi tutte le Regioni e in alcune di esse si è giunti persino ad una riforma della stessa³¹. Occorre, pertanto, analizzare i rapporti che si presentano tra le varie fonti regolatrici del CAL.

2.1 Le disposizioni costituzionali

Per quanto riguarda le disposizioni costituzionali, il CAL viene previsto espressamente dal solo ultimo comma dell'art. 123 Cost. La formulazione è scarna e si limita a prevedere che “*in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali quale organo di consultazione fra Regione ed enti locali*”.

Non viene posta alcuna disciplina diretta del CAL, ma semplicemente una riserva di statuto³² con la previsione di alcune indicazioni o limitazioni per le relative disposizioni attuative.

La riserva riguarda, innanzitutto, l'istituzione del CAL che non potrà, dunque, essere prevista dal solo livello legislativo.

La questione si ricollega al possibile effetto di costituzionalizzazione che dall'art. 123, ultimo comma, Cost. potrebbe derivare in merito alle previgenti discipline in materia di organi di

³⁰ La Regione Veneto ha pubblicato il nuovo Statuto in data 13 gennaio 2012 e al momento in cui si scrive è ancora pendente il termine di tre mesi entro cui può essere richiesto che lo stesso sia sottoposto a *referendum*.

³¹ Per i relativi riferimenti normativi si rinvia all'apposita appendice.

³² Che operi una chiara riserva di statuto in merito al CAL le opinioni sono unanimi. Si veda A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 294, R. BIN, *Il Consiglio delle autonomie locali nello Statuto regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 4/2004, 605 e G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 231.

raccordo Regione-enti locali. Pur essendo ormai state approvati nella maggior parte delle Regioni i nuovi statuti e le relative leggi CAL, la questione non è priva di rilevanza almeno per quelle Regioni che non hanno ancora provveduto in tal senso³³. La questione riguarda anche la Regione Toscana sebbene sotto un diverso profilo in quanto la stessa presenta una legge CAL tuttora vigente risalente al 2000, ma nel frattempo è intervenuto il nuovo statuto.

La disposizione costituzionale, in tali casi, non può certo determinare un'abrogazione o persino una illegittimità sopravvenuta delle suddette discipline che, pur ricollegandosi alla fattispecie del CAL, presentano un titolo competenziale autonomo e pertanto valido consistente nella previsione posta dal d.lgs 112 del 1998 la quale dispone che *“Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.”*, e, in seguito alla riforma del Titolo V, nell'ormai più ampia competenza residuale riconosciuta alle Regione dal comma 4 dell'art. 117 Cost.

Che, dunque, alla luce della nuova disposizione costituzionale, le discipline ancora vigenti dei vecchi CAL, in perdurante assenza di previsioni statutarie, restino valide è alquanto probabile.

Non è sostenibile, invece, che l'art. 123 Cost. determini una costituzionalizzazione di tali realtà, le quali necessiteranno di un riconoscimento esplicito a livello statutario per poter ricevere una tale garanzia formale come avvenuto nella Regione Toscana. Per le altre Regioni, quindi, una eventuale abrogazione integrale delle relative leggi,

³³ Si tratta oramai soltanto delle Regioni Basilicata e Molise a meno che lo statuto della Regione Veneto non venga sottoposto a *referendum* e risulti bocciato nella relativa consultazione.

senza alcuna previsione di nuovi organi di raccordo, di certo non si troverebbe a violare l'ultimo comma art. 123 Cost., anche se difficilmente uscirebbe indenne da un eventuale giudizio di costituzionalità in merito ad altri parametri costituzionali, *in primis* i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

La riserva di statuto copre, dunque, l'istituzione del nuovo organo conferendo allo stesso la relativa garanzia costituzionale qualora previsto a livello statutario.

L'art. 123 Cost., inoltre, non prevede solo che l'istituzione del CAL debba avvenire tramite fonte statutaria, ma sembra anche che imponga una tale istituzione³⁴. In tal caso si è rilevato, però, come difficilmente sarebbe possibile ottenere l'adempimento di un tale obbligo in caso di persistente inottemperanza delle Regioni³⁵.

La riserva di statuto, al di là dell'istituzione del nuovo organo, copre anche alcuni aspetti della relativa disciplina. Tale circostanza si desume dalla lettera del dettato costituzionale che non si limita a prevedere che lo statuto istituisca, ma dispone espressamente che “disciplini”. Sembra possa sostenersi che il carattere di tale riserva sia di natura relativa la quale, dunque, non imporrebbe che lo statuto contenga l'intera disciplina del CAL, ma si limiterebbe a richiedere che lo stesso ponga almeno gli elementi caratterizzanti il nuovo organo in merito alla composizione e alla funzione dello stesso senza poter rinviare, anche tale disciplina, alla legge³⁶.

³⁴ Cfr. G. MARCHETTI, *La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 397.

³⁵ In tal senso T. GROPPI, *Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario. Il Consiglio delle autonomie locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2001, 1070.

³⁶ Cfr. A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010. Su quali debbano essere tali elementi e sull'interpretazione data dalle varie Regioni alla riserva si rimanda più ampiamente alla parte del presente lavoro dedicata alla disciplina della composizione e delle funzioni.

Ulteriore questione, legata all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 123, riguarda la natura chiusa o aperta della relativa disposizione. Infatti le scarse indicazioni sulla disciplina del CAL fornite dal dettato costituzionale potrebbero costituire l'ambito massimo di regolamentazione dello stesso. Da una interpretazione sistematica, però, sembra preferibile considerare tali indicazioni più come un contenuto minimo imposto all'autonomia statutaria regionale che quale ambito massimo in cui la stessa possa manifestarsi. A sostegno di tale tesi vi sono i vari titoli competenziali in base ai quali la Regione ben potrebbe disporre oltre quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 123.

Si tratta in primo luogo delle altre riserve di statuto poste dal primo comma dell'art. 123³⁷. In materia di forma di governo e di principi fondamentali di funzionamento e di organizzazione è competente in via esclusiva il solo statuto. In tal caso occorre comprendere quali siano i margini di tali riserve.

Per quanto riguarda la forma di governo la stessa potrebbe consentire una disciplina ulteriore del CAL riguardo alle funzioni sotto il profilo del relativo impatto che potrebbero avere sui rapporti tra gli altri organi regionali³⁸.

La riserva inerente ai principi fondamentali di organizzazione e funzionamento potrebbe consentire, invece, una disciplina ulteriore del

³⁷ Sulle quali si veda M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 217 in merito alla riconduzione della disciplina degli organi di raccordo tra Regioni ed enti locali in una di tali riserve prima della riforma del Titolo V.

³⁸ Che il CAL possa rientrare appieno tra gli organi regionali e pertanto possa partecipare alla determinazione della forma di governo regionale si veda G. FERRAIUOLO, *Il consiglio delle autonomie locali nelle previsioni dei nuovi Statuti delle Regioni ordinarie*, in *www.federalismi.it*, 23/2006, 12 come anche L. VIOLINI, *Il Consiglio delle autonomie, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la Regione*, in *Le Regioni*, 5/2002, 994. *Contra* A. GENTILINI, *Sussidiarietà verticale e Consiglio delle autonomie locali*, in *Diritto pubblico*, 3/2003, 951.

CAL maggiormente diversificata, che, però, dovrebbe limitarsi ai soli principi essendo il dettaglio riservato alla sola legge³⁹.

La riserva opera anche in materia di iniziativa legislativa e di *referendum* imponendo, quindi, che nel caso in cui al CAL fosse attribuita qualche funzione in tale ambito, la stessa debba essere individuata a livello statutario.

Resta, comunque, un titolo competenziale residuale in capo alla legge regionale in base all'art. 117 comma 4 che però si dovrebbe limitare a poter disciplinare solo aspetti secondari del nuovo organo, essendo tutti gli elementi essenziali riservati alle varie competenze statutarie previste in Costituzione.

Altre disposizioni costituzionali che possono imporsi alla disciplina del CAL sono l'art. 114 e l'art. 121. La prima disposizione individua chiaramente quali sono gli enti territoriali necessariamente costituzionali che pertanto dovranno trovare una propria rappresentanza in seno al CAL. La seconda disposizione, invece, individua quale sono gli organi regionali costituzionalmente necessari verso i quali il CAL è tenuto a svolgere la propria funzione consultiva.

Al di là delle disposizioni costituzionali rilevanti per la disciplina del CAL vi sono anche dei principi costituzionali che si collocano sicuramente a monte della disciplina del CAL, ma che sicuramente ne influenzano il contenuto. Si tratta dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

L'art. 118, infatti, introduce a livello costituzionale il principio di sussidiarietà⁴⁰ che impone l'allocazione delle funzioni pubbliche al

³⁹ La previgente formulazione dell'art. 123 riservava, invece, allo statuto l'organizzazione interna senza alcun cenno circa la forma di governo.

⁴⁰ Sul principio di sussidiarietà la bibliografia è ormai sconfinata, si rinvia pertanto ad alcuni tra i molteplici contributi: G. SCACCIA, *Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa*, Teramo, 2009, M. FRACANZANI, *L'insidiosa sussidiarietà nella riforma del Titolo V della Costituzione*, in www.federalismi.it, 18/2006, C. PADULA, *Principio di sussidiarietà verticale ed interesse nazionale*:

livello di governo, più vicino ai cittadini, che sia in grado di svolgerle adeguatamente. L'art. 118 declina tale principio in merito alle funzioni amministrative sebbene la Corte Costituzionale, tramite una sentenza definita “ortopedica”⁴¹, lo abbia esteso anche alle competenze legislative arricchendolo, però, di una dimensione collaborativa. Lo spostamento di una funzione dal livello sussidiato al livello sussidiario richiederebbe il

distinzione teorica, sovrapposizione pratica, in www.federalismi.it, 14/2006, O. CHESSA, *Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto*, in *Le Regioni*, 2004, 941ss, G. C. DE MARTIN, *Funzioni fondamentali degli Enti, matrici per l'attuazione dell'art. 118: valorizzazione delle autonomie e principio di sussidiarietà*, in *Anci Rivista*, 1/2003, 57ss, I. MASSA PINTO, *Il principio di sussidiarietà, profili storici e costituzionali*, Napoli, 2003, G. PASTORI, *Le trasformazioni dell'amministrazione e il principio di sussidiarietà*, in *Quaderni regionali*, 1/2002, R. BIN, *Nuovo titolo V: cinque interrogativi (e cinque risposte) su sussidiarietà e funzioni amministrative*, in www.forumcostituzionale.it, 2001, A. M. POGGI, *Le autonomie funzionali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale*, Milano, 2001, A. D'ATENA, *Sussidiarietà e sovranità*, in *Annuario 1999. La costituzione europea*, atti del convegno AIC, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, 2000, 17ss, A. RINELLA - L. COEN - R. SCARCIGLIA (a cura di), *Sussidiarietà ed ordinamenti costituzionali*, Padova, 1999

⁴¹ A. D'ATENA, *L'allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, nota a sent. Corte cost. n. 303/2003*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2776ss. Sulla sentenza n. 303 del 2003 si rinvia anche ad A. ANZON, *Flessibilità dell'ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2782ss, S. BARTOLE, *Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale*, in *Le Regioni*, 2003, 578ss, Q. CAMERLENGO, *Dall'amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, F. CINTIOLI, *Le forme dell'intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la sentenza 303 del 2003*, in www.forumcostituzionale.it, 2003, A. CORPACI, *Attribuzione delle funzioni amministrative e titolarità della potestà legislativa di disciplina delle stesse*, in *Le Regioni* 2-3/2004, 423ss., E. D'ARPE, *La Consulta censura le norme statali "cedevoli" ponendo in crisi il sistema: un nuovo aspetto della Sentenza 303/2003* in www.forumcostituzionale.it, A. GENTILINI, *Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2805ss, A. MORRONE: *La Corte Costituzionale riscrive il Titolo V? nota alla sentenza n. 303 del 2003*, in www.forumcostituzionale.it, A. MOSCARINI, *Sussidiarietà e Supremacy Clause sono davvero perfettamente equivalenti?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2791ss, A. RUGGERI, *Il parallelismo "redivivo" e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare...) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronuncia*, in www.forumcostituzionale.it, 2003, L. VIOLINI, *I confini della sussidiarietà: potestà legislativa «concorrente» leale collaborazione e strict scrutiny*, in *Le Regioni*, 2003, 579ss.

coinvolgimento del livello sussidiato. In tale fase collaborativa, in ambito regionale, dovrebbe collocarsi l'attività consultiva del CAL.

Anche l'art. 120 nel prevedere l'esercizio del potere sostitutivo contempla oltre al principio di sussidiarietà anche il principio di leale collaborazione⁴²; principi che si impongono anche alla Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo c.d. ordinario, ulteriore ambito di intervento del CAL.

Infine sempre l'art. 123 al primo comma impone per gli statuti un vincolo di armonia con la Costituzione⁴³. In tal caso ogni elemento caratterizzante il nostro ordinamento, fissato a livello costituzionale, si impone al legislatore regionale quale margine di legittimità dell'autonomia statutaria.

2.2 *La fonte statutaria*

In base all'art. 123 ultimo comma le Regioni sarebbero tenute a istituire il CAL e a disciplinare gli aspetti essenziali relativi a composizione e funzione consultiva tramite la fonte statutaria.

⁴² Per una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale del principio di leale collaborazione cfr. R. BIFULCO, voce *Leale collaborazione (principio di)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di Diritto pubblico*, vol. IV, Milano 2006, 3356ss; G. FERRAIUOLO, *Leale collaborazione: un principio costituzionale supremo?*, in S. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Quaderni del "Gruppo di Pisa", atti del seminario di Capri, 3-4 giugno 2005, Torino 2006, 694ss; D. GALLIANI, *Riflessioni sul principio e sugli strumenti della collaborazione (costituzionale) tra stato e Regioni*, in *Quaderni regionali*, n. 1/2005, 94ss; A. GRATTIERI, *La faticosa emersione del principio costituzionale di leale collaborazione*, in E. BETTINELLI-FRIGNANO (a cura di), *La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale*, Quaderni del "Gruppo di Pisa", atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003, Torino 2004, 423ss.

⁴³ Sul quale si veda A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 113.

Tale fonte, in relazione alla disciplina del CAL, presenta pertanto un contenuto obbligatorio⁴⁴ in merito alla istituzione del nuovo organo e ai suoi connotati essenziali.

In tal caso lo statuto potrebbe anche porre la relativa disciplina fino al dettaglio oppure rinviare alla legge.

In relazione ad altre disposizioni dell'art. 123, poi, tali contenuti possono estendersi anche a previsioni circa composizioni e funzioni non rientranti in quelle dettate dall'ultimo comma dell'articolo stesso. In tal caso, lo statuto dovrebbe limitarsi ai soli principi in materia di composizione e funzioni ulteriori dovendo rinviare alla legge per il dettaglio. Per quanto riguarda, invece, l'iniziativa legislativa⁴⁵ ed il *referendum*, lo statuto può prevedere per il CAL anche una disciplina di dettaglio.

Resta da comprendere se lo statuto possa disciplinare aspetti del CAL al di fuori delle competenze riconosciutegli in Costituzione. La questione, in tal caso, si ricollega alla problematica della qualificazione dello statuto e della relativa collocazione nel sistema delle fonti.

Lo statuto regionale, infatti, viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale una fonte regionale a competenza riservata e specializzata⁴⁶ sebbene posta al vertice del sistema regionale delle

⁴⁴ Sulla distinzione tra contenuto necessario ed eventuale dello statuto si veda R. TOSI, *Le "leggi statutarie" delle Regioni ordinarie e speciali: problemi di competenza e di procedimento*, in A. RUGGERI - G. SILVESTRI (a cura di), *Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Milano, 2001, 58ss e A. SPADARO, *I "contenuti" degli statuti regionali (con particolare riguardo alle forme di governo)*, in A. RUGGERI - G. SILVESTRI (a cura di), *Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Milano, 2001, 78ss.

⁴⁵ Prevista da diverse Regioni anche in capo al CAL. Per l'analisi della relativa disciplina si rinvia *infra* Capitolo terzo, par. 3.1

⁴⁶ Così nelle sentenze della Corte Costituzionale n. 372, 378 e 379 del 2005 sulle quali si veda F. DRAGO, *L'incerta qualificazione giuridica dello Statuto regionale: atto avente forza di legge della Regione?*, in www.federalismi.it, 6/2006 nonché G. D'ALESSANDRO, *Statuti regionali*, in S. CASSESE (diretto da) *Dizionario di Diritto Pubblico*, vol. VI, 5758.

fonti. In tal caso lo statuto non potrebbe disciplinare il CAL al di fuori degli ambiti di competenza fissati in Costituzione⁴⁷.

Tale questione si ripercuote sul rapporto tra statuto e legge in merito alla disciplina del CAL.

La legge regionale, infatti, è dotata di una competenza generale residuale in base all'art. 117 comma 4. Una disciplina del CAL posta esclusivamente dalla fonte legislativa, però, risulterebbe illegittima contrastando con la riserva di statuto prevista in Costituzione sia che la disciplina riguardi gli aspetti necessari del CAL (relativi all'ultimo comma dell'art. 123) sia che riguardi i possibili aspetti ulteriori (relativi al primo comma dell'art. 123). Un ambito di legittimità di una disciplina legislativa posta autonomamente dalle disposizioni statutarie sembra potersi identificare in aspetti soltanto secondari del nuovo organo, salvo poi intendersi su cosa debba considerarsi secondario⁴⁸.

Un eventuale contrasto tra norme di rango legislativo e norme di rango statutario, dunque, dovrebbe risolversi sempre a favore delle seconde in quanto le relative riserve di statuto poste a livello costituzionale le fanno assurgere a livello di norme interposte⁴⁹.

Alcuni statuti prevedono poi delle riserve di legge per la disciplina del nuovo CAL, come anche delle riserve a favore del relativo regolamento interno o del regolamento del Consiglio regionale.

Per quanto riguarda la riserva di legge è incerto se la stessa abbia carattere relativo o assoluto. La riserva, comunque, si trova ad operare

⁴⁷ Legge, dunque, nell'ultimo comma dell'art. 123 una limitazione dell'autonomia statutaria delle Regioni G. MARCHETTI, *La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 397.

⁴⁸ Ad esempio la facoltà per il CAL di svolgere consultazioni viene posta soltanto da disposizioni di rango legislativo, cfr. *infra* Capitolo terzo, par. 6

⁴⁹ Tale ricostruzione già risultava valida in riferimento alla previgente disciplina costituzionale si veda F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, in G. AMATO - A. BARBERA (a cura di), *Manuale di Diritto pubblico*, vol. I, Bologna, 1997, 181ss, 181 e L. PALADIN, *Le fonti del diritto*, Bologna, 1996, 303.

non solo nei confronti di un potere regolamentare regionale, ma anche nei confronti del regolamento interno dello stesso CAL.

Nel caso in cui, invece, sia prevista una riserva di regolamento interno sembra che sulle relative materie sia precluso alla legge di disciplinarne il contenuto a garanzia di una maggiore autonomia per il CAL stesso.

Lo Statuto presenta in alcune Regioni, oltre alla ordinaria procedura prevista dall'art. 123, anche un'ulteriore aggravio procedimentale nel caso in cui venga previsto un parere obbligatorio del CAL in materia.

La possibilità per lo statuto stesso di aggravare il proprio procedimento sembra risiedere nella competenza relativa ai principi fondamentali di funzionamento. Si potrebbe argomentare anche a partire dall'attribuzione al CAL della funzione consultiva che ben può esercitarsi in occasione della revisione dello statuto regionale.

Maggiori dubbi sorgono in relazione alla possibilità che, in caso di scostamento dal parere resi, venga previsto dallo statuto un aggravio procedurale. Infatti l'aggravio relativo alla maggioranza assoluta perde efficacia in relazione alla medesima maggioranza prevista in via ordinaria per il procedimento di adozione dello statuto. Restano maggiormente efficaci gli aggravii relativi alla previsione di un obbligo di motivazione o all'adozione di un ordine del giorno.

2.3 Le fonti legislative

2.3.1 La legge regionale

La disciplina del CAL posta dalla legge regionale pone alcune problematiche innanzitutto in merito alla natura della relativa fonte.

La legge che disciplina il CAL, infatti, potrebbe considerarsi una fonte rinforzata non solo per quanto riguarda il procedimento, ma anche in merito al contenuto.

Per quanto riguarda il procedimento, in alcune Regioni risulta aggravato o da una espressa previsione di una maggioranza assoluta per la relativa approvazione⁵⁰ o dalla previsione di un parere obbligatorio dello stesso CAL⁵¹. Tale procedimento sembra conferire alla relativa legge un'efficacia rinforzata nei confronti di altre leggi che, pur contenendo disposizioni relative al CAL, non presentino le stesse garanzie formali. In tal caso le relative disposizioni non potrebbero abrogare o modificare la disciplina del CAL posta nella legge rinforzata. Inoltre le eventuali disposizioni, che dovessero contenere una qualche disciplina relativa al CAL non incompatibile con la legge CAL, risulterebbero illegittime per violazione delle relative norme statutarie aventi carattere di norme interposte in base al parametro di legittimità dell'art. 123 Cost primo comma, nel caso sia prevista la maggioranza qualificata, e ultimo comma, nel caso del parere obbligatorio. Tale ordine di considerazioni porta alla conclusione che, per la disciplina del CAL, sia preferibile un unico contesto normativo approvato con le relative garanzie formali.

La legge regionale relativa al CAL può, inoltre, contenere norme di attuazione di quanto espresso nello statuto sia che vi sia un'espressa riserva al riguardo sia che non vi sia, in quanto l'intervento legislativo trova un autonomo titolo competenziale nell'art. 117 comma 4 Cost.. In tal caso le norme contenute nella legge possono presentare un'efficacia formale maggiore che si imporrebbe anche ad altre leggi regionali ordinarie, in qualità di norme interposte. Si tratta, ad esempio, delle norme che prevedono i casi di obbligatorietà dei pareri o l'aggravio

⁵⁰ Così ad esempio in statuto Umbria art. 36 comma 4.

⁵¹ Come per Calabria legge CAL art. 14 comma 1.

procedurale conseguente al mancato recepimento delle indicazioni in essi contenute. Il parametro costituzionale che permette una tale qualificazione consisterebbe nelle varie competenze riservate allo statuto che la legge regionale si limita ad attuare.

Non sussiste tale qualificazione, invece, per quelle norme poste dalla legge regionale in modo indipendente dalle previsioni statutarie sebbene le stesse possano limitarsi solo ad aspetti secondari del nuovo organo, fermo restando, comunque, il relativo procedimento rinforzato di approvazione.

La legge che disciplina il CAL pone, in alcuni casi, delle riserve di regolamento interno del CAL o di regolamento del Consiglio regionale che operano nei confronti dei regolamenti regionali impossibilitati, pertanto, a disciplinare quanto riservato a tali fonti.

In alcune Regioni, poi, il CAL risulta disciplinato anche dalle leggi che disciplinavano i vecchi CAL. Infatti, alcune leggi regionali prevedono espressamente che in seguito all'insediamento del CAL, il precedente organo di raccordo tra Regione ed enti locali viene soppresso, ma le funzioni dello stesso e tutte le funzioni che allo stesso vengono attribuite da altre leggi sono esercitati dal CAL stesso con la clausola della compatibilità con la nuova disciplina.

2.3.2 La legge statale

La disciplina del CAL trova la propria fonte anche in alcune disposizioni poste da fonti legislative statali. Si tratta, ad esempio, delle previsioni della legge c.d. La Loggia in merito al ruolo del CAL riguardo a poteri sostitutivi statali, impugnazioni regionali dinanzi alla Corte Costituzionale o alla sezione regionale presso la Corte dei Conti.

Per quanto riguarda l'organizzazione e la composizione del CAL non sembra sussistere alcuna competenza in capo allo Stato. La competenza in merito all'ordinamento degli enti locali di cui al comma 2,

lettera p), dell'art. 117 Cost. non riguarda il CAL che resta un organo regionale, sebbene la stessa possa avere una indubbia rilevanza indiretta.

Per quanto riguarda, invece, le funzioni, sorgono alcune questioni problematiche. Al riguardo la legge statale potrebbe affidare direttamente al CAL una qualche funzione nell'ambito di una disciplina relativa alle proprie competenze esclusive di cui al comma 2 dell'art. 117, come nel caso della nomina di un componente della sezione regionale di controllo presso la Corte dei Conti o in merito alla proposta alla Regione per ricorrere dinanzi alla Corte Costituzionale, per la quale potrebbero operare le competenze di cui alle lettere f), g) o l), ma anche la riserva di legge di cui all'art. 137 comma 2. Cost⁵². Vi sono, poi, altre disposizioni costituzionali che potrebbero fondare un intervento in materia di CAL da parte dello Stato. Si tratta ad esempio dell'ultimo comma dell'art. 120 che dispone una riserva di legge in materia di potere sostitutivo straordinario⁵³. Invece, in merito alla competenza concorrente, lo Stato potrebbe prevedere solo qualche principio relativo alle funzioni del CAL in merito ad una delle materie elencate dal comma 3 dell'art. 117⁵⁴. In tal caso, la disciplina regionale di dettaglio sarebbe autorizzata ad attuare tali principi anche al solo livello legislativo, non potendo opporsi, in tal caso, l'operare delle riserve di statuto previste in materia di CAL nell'art. 123 Cost.

Alla luce di tali considerazioni sembrano legittime le varie norme contenute nella legge c.d. La Loggia.

⁵² L'art. 137 Cost. al primo comma pone una riserva di legge costituzionale in materia di "termini di proponibilità dei giudizi" che impedisce l'attribuzione della legittimazione a ricorrere presso la Corte direttamente al CAL tramite legge ordinaria.

⁵³ Alla luce della distinzione tra poteri sostitutivi ordinari e straordinari operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 2004.

⁵⁴ Ad esempio un necessario coinvolgimento dello stesso per i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.

Particolare il caso di una previsione della legge CAL della Regione Abruzzo che all'art. 10 comma 1 lettera e) prevede che il CAL esprima parere obbligatorio: “*su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali.*” Il riferimento alle leggi statali di certo non rappresenta un titolo competenziale generale per le stesse, ma semplicemente un riferimento a quanto è già di loro competenza.

2.4 Le fonti regolamentari

2.4.1 I regolamenti regionali e statali

Per quanto riguarda la possibilità che la disciplina del CAL venga posta da una fonte di rango regolamentare regionale, sorgono alcune perplessità.

Innanzitutto è fuori discussione che l'istituzione e l'intera disciplina del CAL possano essere previste da un regolamento regionale. In tal caso opera la riserva di statuto che esclude una tale possibilità anche per la legge.

La questione riguarda, dunque, la possibilità di integrare a livello regolamentare la disciplina del CAL posta dallo statuto o dalla legge.

Nel caso in cui lo statuto contenga un'esplicita riserva di legge in materia di CAL, la relativa disciplina non potrebbe essere contenuta interamente in un regolamento regionale che potrebbe, comunque, integrare la disciplina legislativa, data la natura, comunque, relativa della riserva.

Problematica è invece la questione circa la possibilità, da parte di una fonte di rango regolamentare, di attuare quanto disposto dallo statuto nel caso in cui lo stesso non preveda un'espressa riserva di legge e la legge non vi abbia comunque provveduto. Non si ritiene compatibile con il dettato costituzionale una tale possibilità in quanto lederebbe la riserva

di statuto che nella sua natura relativa ammette un'integrazione da parte della legge, ma non anche da parte di un regolamento.

La legge regionale, inoltre, prevede espressamente dei limiti alla possibilità di una disciplina per via regolamentare del CAL (ammettendone, *a contrario*, l'ammissibilità) con alcune riserve disposte a favore del regolamento interno del CAL stesso o al regolamento del Consiglio regionale.

Non mancano, invece, delle vere e proprie riserve di regolamento che depongono, dunque, a favore dell'ammissibilità di una disciplina regolamentare in materia di CAL. Si tratta, ad esempio, della Regione Campania che rimanda la determinazione delle modalità concrete di elezione dei membri elettivi del CAL ad un regolamento della Giunta⁵⁵.

Per quanto riguarda una disciplina del CAL posta a livello di regolamento statale, in virtù del principio del parallelismo dettato dall'art. 117 comma 6 Cost., i margini di ammissibilità della stessa coincidono con quelli di una disciplina posta da fonte legislativa statale a meno che non sussistano delle riserve di legge assolute in materia⁵⁶.

2.4.2 *Il regolamento interno del CAL*

Il regolamento interno del CAL viene previsto sia da norme di rango statutario sia da norme di rango legislativo. Le differenti previsioni, però, comportano una diversa efficacia formale dello stesso.

Nel caso, infatti, in cui il regolamento interno del CAL venga previsto direttamente a livello statutario, sembra che possa ricorrere una riserva a favore dello stesso con l'esclusione di una possibilità di disciplina, da parte della legge, nelle materie ad esso riservato.

⁵⁵ Campania, legge CAL art. 1 comma 58.

⁵⁶ Come ad esempio quella prevista dall'art. 137 comma 2 Cost. sulla quale si rimanda a A. CERRI, *Corso di Giustizia costituzionale*, Milano, 2004, 45ss.

Nel caso, invece, in cui il regolamento venga previsto solo a livello legislativo, lo stesso non può che soggiacere alla legge e limitarsi a disciplinare quanto dalla stessa ad esso demandato.

Non sembra possibile individuare in capo al CAL un'autonoma competenza regolamentare in base ad una diretta disposizione Costituzionale. Non esiste una espressa previsione in merito, ma non si può giungere al tale conclusione neanche per via interpretativa. Non sembrano quindi ammissibili norme del regolamento interno che non siano poste in attuazione o dello statuto o della legge regionale.

Il regolamento interno in alcune discipline regionali viene disciplinato anche dal punto di vista del relativo procedimento di adozione. Di solito viene adottato a maggioranza assoluta dei componenti del CAL e il Consiglio regionale ha facoltà di formulare osservazioni in merito alle procedure, previste dallo stesso, di raccordo funzionale tra il CAL e gli altri organi regionali.

2.4.3 I regolamenti del Consiglio regionale e della Giunta e le altre fonti

Il CAL è un organo necessariamente relazionale e, dunque, necessita di una normativa di raccordo procedurale e funzionale con i vari organi regionali con i quali interagisce. Tale normativa sul fronte del CAL medesimo è contenuta nel relativo regolamento interno, che, però, non può invadere l'autonomia regolamentare degli altri organi. Pertanto viene rimesso ai regolamenti interni di tali organi, in genere dalla legge, ma in alcune Regioni anche dallo statuto⁵⁷, la previsione di istituti relativi a modalità di raccordo con il CAL⁵⁸. In genere si tratta delle

⁵⁷ Come ad esempio Statuto Calabria, art. 48 comma 6 o statuto Emilia Romagna art. 23 comma 6.

⁵⁸ Sul punto si veda V. CARDINALE - C. GAZZETTA, *Il raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale del Lazio: ipotesi di riforma del*

modalità e dei termini di trasmissione degli atti al CAL e dell'acquisizione del parere dallo stesso, ma possono riguardare anche le maggioranze previste per la richiesta di pareri facoltativi al CAL stesso o le modalità di partecipazione di componenti del CAL ai lavori del Consiglio⁵⁹.

In alcuni casi, in attesa di un adeguamento dei regolamenti interni alle previsioni statutarie o legislative, si è proceduto alla stipula di protocolli d'intesa tra il CAL e gli altri organi regionali al fine di disciplinare i relativi raccordi procedurali⁶⁰.

Molte leggi regionali prevedono, inoltre, in materia di elezioni dei membri elettivi del CAL la predisposizione delle modalità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale⁶¹ o dal Consiglio regionale in *plenum*⁶².

regolamento consiliare in prospettiva comparata, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1-2/2010, 191ss.

⁵⁹ In tal senso Marche, legge CAL, art. 11 comma 5.

⁶⁰ Si veda, ad esempio, il “*Protocollo d'intesa tra il Consiglio Regionale del Lazio e il Consiglio delle autonomie locali del Lazio*” stipulato in data 17 novembre 2009.

⁶¹ Così ad esempio in Abruzzo, legge CAL art. 3 comma 5.

⁶² Ad esempio il Lazio, legge CAL, art. 3 comma 6.

CAPITOLO SECONDO
COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE
LOCALI

Sommario: *1. La composizione; 1.1 I principi in materia di composizione; 1.1.1 Le disposizioni costituzionali; 1.1.2 Le disposizioni statutarie; 1.2 La disciplina della composizione; 1.2.1 Le Province; 1.2.2 I Comuni; 1.2.2.1 I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni maggiori; 1.2.2.2 Gli altri Comuni; 1.2.2.2.1 Le categorie di Comuni; 1.2.2.2.2 Le modalità di elezione; 1.2.3 Le Comunità montane, collinari o di arcipelago e le Unioni di Comuni; 1.2.4 Le associazioni degli enti locali; 1.2.5 Le autonomie funzionali e la società civile; 1.3 I mutamenti dell'elemento soggettivo del CAL e lo status di membro; 1.4 La partecipazione di altri soggetti; 1.5 Le composizioni speciali; 2. L'organizzazione ed il funzionamento; 2.1 L'autonomia organizzativa e finanziaria; 2.2 Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; 2.3 L'Assemblea ed il funzionamento dei lavori*

1. La composizione

1.1 I principi in materia di composizione

La composizione del CAL implica una serie di problematiche che partono dalle indicazioni contenute in Costituzione e giungono alle concrete scelte demandate dagli statuti regionali alle leggi regionali che ne pongono la disciplina in dettaglio.

1.1.1 Le disposizioni costituzionali

L'art. 123, ultimo comma, della Costituzione dispone che lo statuto regionale disciplini il Consiglio delle autonomie locali quale “organo di consultazione fra Regione ed enti locali”. Sono poche le prescrizioni in materia di composizione del CAL che si possono desumere direttamente da tale disposizione.

Innanzitutto, l'art. 123 pone una riserva di statuto circa l'istituzione del CAL, che viene previsto, dunque, quale organo necessario⁶³. Tale riserva, poi, sempre nella sua natura relativa, potrebbe non limitarsi alla sola istituzione del CAL, ma anche ad una disciplina dello stesso imponendo che lo statuto ponga direttamente alcuni elementi essenziali della composizione del CAL. L'individuazione degli enti locali rappresentati e dei soggetti chiamati ai rappresentarli potrebbe ritenersi una previsione da porre obbligatoriamente a livello statutario; laddove, invece, le modalità di nomina o elezione dei membri del CAL ben potrebbero essere demandate alla legge regionale, così come altri aspetti più dettagliati della disciplina⁶⁴.

L'art. 123 pone, inoltre, una serie di vincoli diretti al legislatore regionale in materia di composizione del CAL.

La prima questione riguarda la previsione di un'unica sede di raccordo tra Regione ed enti locali. Il dettato costituzionale, infatti, sembra suggerire alle Regioni di riunire in un unico contesto, costituito dal CAL, ogni esigenza circa i rapporti tra Regione ed enti locali, almeno in relazione alla consultazione degli stessi. Sotto il vigore del vecchio Titolo V, infatti, sono proliferate discipline regionali che prevedevano diversi organi di confronto della Regione con gli enti locali, distinti per tipologia degli enti o per materie di competenza⁶⁵. In relazione a tale interpretazione, sorge, dunque, la problematicità di quelle previsioni

⁶³ Cfr. A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 294.

⁶⁴ Cfr. G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 241ss e R. BIN, *Il Consiglio delle autonomie locali nello Statuto regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 4/2004, 601ss che individuano ulteriori elementi coperti da riserva. La disciplina posta dallo Statuto Puglia, che all'art. 45 si limita a rinviare alla legge regionale l'individuazione dei componenti, suscita, dunque, qualche dubbio di costituzionalità. Si veda D. CODUTI, *Appunti sul nuovo Statuto della Regione Puglia*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 2-3/2004, 502.

⁶⁵ Per un'analisi dettagliata si rimanda a M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 224.

attuali che vedono coesistere il CAL e la vecchia Conferenza, se pur con competenze limitate alla concertazione⁶⁶.

Ulteriore questione posta direttamente dall'art. 123 Cost riguarda il vincolo di un necessario collegamento con la Regione e con i relativi enti locali da parte dei componenti il CAL. L'espressione “*fra Regione ed enti locali*” sembra imporre che i membri del nuovo organo debbano essere soggetti che abbiano un certo legame con tali enti e che quindi debba escludersi la possibilità di membri che non siano legittimati da una qualche forma di rappresentatività nei confronti degli stessi. Vengono esclusi, dunque, soggetti che non derivino in modo diretto o indiretto da una data Regione o dagli enti locali posti nella relativa circoscrizione territoriale. I membri del CAL non possono essere, quindi, espressione di altri interessi oltre a quelli inerenti una determinata Regione ed il relativo sistema di autonomie locali, sia in senso verticale (e quindi soggetti appartenenti ad esempio allo Stato o che rappresentino in un certo qual modo lo stesso) che in senso orizzontale (e cioè soggetti che nulla hanno a che vedere con il territorio di riferimento del CAL).

A tal proposito sorge la questione della composizione monista o duale⁶⁷ dell'organo e cioè la possibilità che il CAL sia un organo misto

⁶⁶ L'opportunità del venir meno dei vecchi CAL e di una successione dei nuovi CAL nelle funzioni di questi è indicata da N. VICECONTE, *Consiglio delle autonomie locali e forma di governo*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, 2010, 138. Così come P. ANTONELLI, *Gli statuti regionali: Carte autonomistiche. Verso la Camera degli enti locali e delle Regioni*, in F. GALILEI (a cura di), *I Consigli delle autonomie locali e le conferenze Regioni-enti locali nel quadro della riforma federalista e della concreta attuazione del titolo V della Costituzione*, *Atti del convegno di Perugia del 25 marzo 2002*, in *Nuova Rassegna*, 8/2002, 862; T. GROPPPI, *Regioni ed enti locali. Organo regionale di garanzia statutaria*, in T. GROPPPI - E. ROSSI - R. TARCHI (a cura di), *Idee e proposte per il nuovo statuto della Toscana. Atti del Seminario (Pisa, 14 giugno 2001)*, Torino, 2002, 66 e D. CODUTI, *Consiglio delle autonomie locali (dir. cost.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg.***, tomo I, Torino, 2008, 124. Più aperti alla possibilità di una coesistenza dei due modelli M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 231.

⁶⁷ Cfr. M. COSULICH, *Il Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo fra Regione ed enti locali: un possibile modello?*, in

Regione-enti locali o che, invece, consista in una rappresentanza esclusiva dei soli enti locali.

I vecchi CAL⁶⁸ generalmente venivano declinati secondo il modello delle Conferenze a composizione mista. Tale modello, però, presentava diversi svantaggi a discapito dell'autonomia e della garanzia degli enti locali, basti considerare che la presidenza era affidata al Presidente della Giunta⁶⁹. Non mancavano eccezioni che prevedevano, invece, una rappresentanza esclusiva degli enti locali. Tali eccezioni⁷⁰ si contraddistinguevano, anche, per la denominazione dell'organo di raccordo tra Regione ed enti locali: Consiglio e non Conferenza. Pertanto la scelta terminologica di “*Consiglio*”, adottata a livello costituzionale, sembra che suggerisca o, addirittura, imponga una composizione del CAL esclusivamente rappresentativa degli enti locali⁷¹. Una tale

www.amministrazioneincammino.luiss.it, nonché in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, 2010, 127, e più ampiamente M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 226 anche in relazione ai vecchi CAL.

⁶⁸ Per un'analisi delle discipline regionali relative ai vecchi CAL si veda A. CHELLINI, *Analisi degli strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra le Regioni e gli enti locali*, in M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive*, volume III, *I rapporti tra Regioni, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali*, Torino, 2001, 13ss. nonché M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001 e G. DI COSIMO, *Gli organi di raccordo fra Regioni ed enti locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1998, 1013ss

⁶⁹ In tal senso M. CARLI, *Il Consiglio delle Autonomie Locali*, versione breve presentata al convegno *Il mondo delle seconde Camere*, Torino, 2005 in www.astrod-online.it, 4, che evidenzia una serie di problematiche del modello della Conferenza se considerato in relazione ad una possibile evoluzione del CAL in seconda camera di rappresentanza territoriale. Inoltre pone altre problematiche che derivano dal modello della Conferenza come ad esempio il rischio di porre il Consiglio regionale dinanzi a proposte difficilmente modificabili essendo frutto di concertazione politica.

⁷⁰ La più nota è il Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana.

⁷¹ Su tale problematica si veda A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 293 che ritiene la scelta terminologica di Consiglio decisamente a favore del modello esclusivamente rappresentativo degli enti locali alla luce della disciplina previgente. In tal senso anche L. VIOLINI, *Il Consiglio delle autonomie, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la Regione*, in *Le Regioni*, 5/2002, 998 che adduce a sostegno dell'interpretazione anche la funzione consultiva dall'art. 123 Cost alla luce della considerazione che “*l'idea stessa del consultare significa essenzialmente*

interpretazione escluderebbe che i membri del CAL possano essere nominati o eletti direttamente dagli altri organi regionali o che presentino con gli stessi un qualche rapporto di tipo istituzionale.

Un ulteriore problematica, che sorge dal dettato costituzionale, consiste nel comprendere cosa debba intendersi per “*enti locali*”.

Tale espressione ricomprende necessariamente gli enti locali territoriali riconosciuti dall'art. 114 della Costituzione. Il combinato disposto tra questo articolo ed il 123 imporrebbe che i componenti del CAL siano, almeno, espressione dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane. La questione che la disposizione inerente alle Città Metropolitane non abbia ancora trovato attuazione rileva solo nel senso di una necessaria riforma della disciplina del CAL in seguito a tale attuazione. Che l'art. 114 imponga alla disciplina del CAL di considerare necessariamente una rappresentanza degli enti territoriali costituzionalmente necessari, non vuol dire che tale disciplina debba considerarli obbligatoriamente in modo uguale. Sebbene, infatti, tale disposizione contenga il principio di pari dignità di tutte le componenti della Repubblica, dalle altre disposizioni costituzionali si evincono profonde differenze tra le varie tipologie di enti⁷² che permetterebbero, dunque, alla disciplina della composizione del CAL un regime differenziato per tipologia di enti.

rivolgersi a qualcosa che è altro da sé”, così come N. VICECONTE, *Consiglio delle autonomie locali e forma di governo*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, 2010, 140 e G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 237. *Contra*, invece, T. GROPPI, *Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario. Il Consiglio delle autonomie locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2001, 1071 che rileva una preferenza per il modello misto nell'espressione usata dall'art. 123.

⁷² In tal senso Corte Cost. sent. 274 del 2003. *Contra* A. PIRAINO, *I raccordi istituzionali alla luce del nuovo titolo V della Costituzione*, in A. PIRAINO - F. TERESI (a cura di), *La riforma del rapporto Regioni-Istituzioni locali. Gli strumenti di raccordo alla luce dei nuovi indirizzi costituzionali*, Soveria Mannelli, 2004, 13ss.

La realtà degli enti locali, però, va ben oltre la previsione dell'art. 114 Cost. contemplando anche enti locali territoriali non riconosciuti espressamente in Costituzione che, però, resta difficile escludere dall'espressione utilizzata dall'art. 123⁷³. Si tratta della previsione dell'art. 2 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267 del 200) che recita espressamente che “*si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni*”. Risultano, dunque, enti locali non riconosciuti dalla Costituzione le Comunità montane, le Comunità isolate o di arcipelago e le Unioni di comuni che trovano poi una loro disciplina più ampia rispettivamente al capo IV e all'art. 32 del TUEEL⁷⁴. Data la distinzione netta tra enti locali riconosciuti e non riconosciuti dalla Costituzione, una disciplina che dovesse prevedere trattamenti e garanzie differenziate tra le due tipologie di enti non risulterebbe illegittima⁷⁵.

Resta da comprendere se l'espressione “*enti locali*” possa riferirsi anche ad enti locali dipendenti o strumentali a quelli territoriali. L'esclusione non è pacifica anche se una eventuale disciplina che dovesse attribuire rilevanza autonoma a tali enti potrebbe non passare un

⁷³ Problematico, invece, su tale inclusione M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 230

⁷⁴ Le Unioni di Comuni consistono in un *genus* di cui le Comunità montane o isolate sono una *species* particolare. La legislazione regionale ha, poi, connotato alcune Unioni di Comuni come Comunità collinari. A partire dalle sentenze nn. 244 e 456 del 2005 (confermate dalla sentenza n. 397 del 2006), infatti, la potestà legislativa in materia di ordinamento delle Comunità montane è stata ascritta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale. Sulle Comunità montane si vedano T. F. GIUPPONI, *Le Comunità montane tra legislazione statale, legislazione regionale e autonomia locale: il regime delle incompatibilità*, nota a Corte cost. n. 456 del 2005, in *Le Regioni*, 2006, 544ss; S. MANGIAMELI, *Titolo V, ordinamento degli enti locali e Comunità montane*, nota a Corte cost. n. 244 del 2005, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 122ss; G. U. RESCIGNO, *Sul fondamento (o sulla mancanza di fondamento) costituzionale delle Comunità montane*, nota a Corte cost. n. 244 del 2005, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 2120ss.

⁷⁵ Cfr. G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 235 che invece sostiene che la disciplina debba necessariamente essere differente.

vaglio di ragionevolezza in relazione alla idoneità di componenti, espressione di enti non autonomi, a rappresentare gli enti locali territoriali da cui dipendono.

Ulteriore questione legata all'espressione "*enti locali*" riguarda le autonomie funzionali. Sotto la vigenza del vecchio Titolo V, gli artt. 118 e 130 con l'espressione "*altri enti locali*" intendevano altre tipologie di enti locali, oltre a quelli territoriali, comprendenti anche enti dotati di autonomia funzionale. Occorre, dunque, domandarsi se, pur nel rinnovato contesto del nuovo Titolo V, l'espressione possa essere interpretata nel medesimo senso, aprendo la possibilità alle Regioni, di comprendere, tra i componenti del CAL, anche rappresentanti delle autonomie funzionali. A tale ordine di idee si oppongono alcune considerazioni. Innanzitutto non mancano, nelle discipline regionali, apposite sedi in cui tali autonomie trovano una propria rilevanza in ossequio al principio di sussidiarietà inteso in senso orizzontale. Inoltre, è stato osservato quanto possa essere difficile conciliare, nella stessa sede, interessi generali, espressi dagli enti territoriali, con interessi settoriali e particolari, espressi dalle autonomie funzionali⁷⁶. Al di là di tali obiezioni, però, il dettato costituzionale non sembra porre alcun divieto espresso in tal senso come, del resto, sembra rilevare la disciplina della Regione Lombardia che contempla tra i componenti del CAL, se pure con funzioni limitate, anche rappresentanti delle autonomie funzionali⁷⁷. Non così, però, il resto delle Regioni che hanno previsto per le autonomie funzionali la sola possibilità di partecipazione ai lavori del CAL senza diritto di voto.

⁷⁶ In tal senso G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 237 che sottolinea l'inconciliabilità degli interessi rappresentati dalle autonomie funzionali, settoriali e particolari, e quelli degli enti territoriali, a fini generali.

⁷⁷ La disciplina a cui si fa riferimento è contenuta nello statuto della Regione Lombardia all'art. 45 e nella legge che disciplina il CAL Lombardia all'art. 2 e sarà oggetto di più ampia analisi nel prosieguo.

Se in base all'art. 123 Cost. sembra che il nuovo organo di raccordo tra la Regione e gli enti locali debba risultare composto da soggetti che siano espressione preferibilmente dei soli enti locali e analizzato cosa possa intendersi per enti locali occorre chiarire se il dettato costituzionale imponga un certo tipo di rappresentanza di tali enti in seno al CAL. Occorre cioè chiedersi se i componenti in seno al CAL, rappresentativi degli enti locali territoriali, debbano essere espressione della componente istituzionale degli stessi o possano, invece, risultare eletti dalla popolazione dei rispettivi enti. Si tratta, in ultima analisi, di comprendere se l'art. 123 Cost. propenda per una rappresentanza di tipo territoriale o di tipo politico.

Non vi sono evidenze né nell'uno né nell'altro senso, ma l'esperienza dei vecchi CAL e il ruolo che deve svolgere il nuovo organo possono indirizzare verso una preferenza per la rappresentanza di tipo territoriale.

I vecchi CAL, infatti, contemplavano rappresentanti degli enti locali già dotati di un mandato a livello locale. Tale disciplina era dovuta anche alla necessità di poter svolgere attività di concertazione che impegnassero in qualche modo gli enti rappresentati.

Tale esigenza permane anche per il nuovo organo, il cui ruolo consiste nel fornire, all'interno dei processi decisionali regionali, il punto di vista degli enti locali; punto di vista che deve coincidere con quanto realmente deciso dai governi locali che quindi devono trovare una loro diretta rappresentanza in seno al CAL⁷⁸. In tale contesto si colloca la problematica di un possibile vincolo di mandato per i rappresentanti del CAL. La previsione di un divieto dello stesso, infatti, mal si concilierebbe con una rappresentanza di tipo territoriale che si basa

⁷⁸ Di tale avviso G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 240.

proprio sull'appartenenza dei membri alle rispettive realtà locali di cui sono la voce unitaria.

E' superfluo aggiungere che una rappresentanza politica del CAL non farebbe che duplicare la composizione politica del Consiglio regionale rendendo del tutto inefficace il nuovo organo.

Il CAL, dunque, potrebbe svolgere in modo più efficace il proprio ruolo in quanto esclusivamente rappresentativo della componente istituzionale degli enti locali territoriali siano essi riconosciuti in Costituzione o non.

La rappresentanza territoriale richiede che i componenti del CAL siano espressione degli organi degli enti locali territoriali e che quindi o derivino dagli stessi per via di una nomina o siano essi stessi titolari di un mandato a livello locale. Nel secondo caso tale mandato potrebbe riguardare o l'organo esecutivo o assembleare dell'ente locale.

In ordine ad un efficace esercizio di una funzione concertativa, la rappresentanza territoriale richiederebbe che gli enti locali fossero rappresentati dai propri esecutivi⁷⁹, ma il nuovo CAL non svolge solo una funzione di concertazione, ma una più ampia funzione di coinvolgimento degli enti locali nei processi decisionali regionali, il che permette anche di valorizzare la componente assembleare degli enti locali per stemperare la forza degli esecutivi che in un organo dedicato alla concertazione, come erano i vecchi CAL, risulta sempre prevalente⁸⁰.

⁷⁹ In tal senso R. BIN, *Il Consiglio delle autonomie locali nello Statuto regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 4/2004, 601 contrario ad un pan-assemblearismo che renderebbe del tutto inefficace il nuovo CAL. Favorevole, invece, ad una rappresentanza delle assemblee G. LUPI, *Il rapporto tra enti locali e Consiglio regionale in Emilia-Romagna. Esperienze e proposte*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2002, 1005.

⁸⁰ Così M. CARLI, *Il Consiglio delle Autonomie Locali*, versione breve presentata al convegno *Il mondo delle seconde Camere*, Torino, 2005 in www.astrid-online.it, 5.

Oltre ad una rappresentanza di secondo grado degli enti locali in seno al CAL, i componenti dello stesso potrebbero bensì essere espressione della componente istituzionale degli enti locali, senza appartenervi direttamente, ma in virtù di una nomina. In tal caso il CAL potrebbe presentare una composizione tecnica, espressione sempre degli enti locali, ma costituita da soggetti non titolari, in proprio, di un mandato elettivo a livello locale.

La designazione di membri non titolari di un mandato elettivo a livello locale, da parte degli enti locali, offre una possibile collocazione, all'interno dell'ambito di legittimità costituzionale delineato dall'art. 123 Cost, alle associazioni degli enti locali. Tali realtà non trovano alcun riferimento diretto in Costituzione. Sono pur sempre costituite dagli enti locali, ma, a differenza delle unioni o delle comunità montane, le stesse sono regolate da statuti privati difficilmente equiparabili, dunque, agli enti pubblici. In tale contesto poco vale la circostanza che gli statuti prevedano che i soci siano titolari di un mandato elettivo a livello locale, poiché la rilevanza di una tale previsione non ha certo carattere esterno all'associazione stessa. La legittimità, dunque, di una loro inclusione nei possibili enti da rappresentare nel CAL non ha natura autonoma, ma è dovuta ad una derivazione per nomina dalla componente istituzionale degli enti locali insita nelle modalità di elezione degli organi dell'associazione stessa⁸¹. Le associazioni, inoltre, presentano una forte legittimazione politica che non può non essere presa in considerazione nella composizione del nuovo organo. Il CAL, in realtà, consisterebbe in

⁸¹ Che, invece, le associazioni debbano essere escluse dal CAL e presenti, invece, nella Conferenza a cui resterebbe demandata la funzione concertativa lo sostiene M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 230.

una soluzione istituzionale alternativa alla realtà delle associazioni e quindi con le stesse deve trovare una qualche sintesi⁸².

1.1.2 *Le disposizioni statutarie*

Al di là delle scarse indicazioni ricavabili dalle disposizioni costituzionali ciò che più conta ai fini della composizione del CAL sono le scelte operate dalle singole Regioni sia a livello statutario che legislativo.

Prima di analizzare nel dettaglio la disciplina posta da norme di rango legislativo è utile prendere cognizione di quanto disposto a livello di statuto dalle varie Regioni in attuazione della riserva di statuto o in violazione della stessa.

Infatti sono poche le Regioni che pongono direttamente a livello statutaria una disciplina compiuta della composizione del CAL preferendo fissare alcuni principi e rinviare la disciplina di dettaglio alla legge regionale⁸³.

La disciplina diretta della composizione del CAL contenuta a livello di statuti si limita a pochi elementi.

Alcune Regioni fissano il numero esatto o massimo dei componenti il CAL, in modo assoluto o relativamente al numero di componenti il Consiglio regionale⁸⁴.

Sono poche le Regioni che estendono la disciplina anche all'individuazione diretta dei componenti il CAL, almeno per quanto

⁸² Cfr. G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 238.

⁸³ La Regione Marche fissa dei principi persino nella legge CAL all'art. 1 comma 2, rinviando ad una deliberazione dell'assemblea dei Sindaci di cui all'art. 2 “*le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte a conseguire il rispetto dei principi indicati al comma 2 dell'articolo 1*”.

⁸⁴ Così ad esempio lo statuto della Regione Puglia all'art. 45 comma 2 o della Emilia Romagna all'art. 23 comma 9 lettera b).

riguarda i membri di diritto⁸⁵. L'indicazione delle tipologie di enti da rappresentare rileva più quale principio da attuare tramite la legge, cui è demandata la concreta individuazione dei rappresentanti, che non come diretta disposizione in tal senso.

Ulteriore disciplina di dettaglio si riscontra in merito alla durata del CAL⁸⁶.

Al di là di queste scarse indicazioni, la maggior parte delle Regioni ha posto a livello statutario solo dei principi che la legge regionale nel determinare la disciplina della composizione del CAL deve rispettare. Resta aperta la questione se tali principi bastino a soddisfare la riserva di statuto posta dalla Costituzione anche nella sua natura relativa.

Alcune Regioni fissano a livello statutario il principio del doppio mandato e cioè che i rappresentanti del CAL devono essere già titolari di un mandato elettivo a livello locale. Tale principio viene formulato o in modo espresso, con la previsione che la legge regionale debba assicurare *“l'elezione da una base composta da eletti negli enti locali”*⁸⁷, che debba essere assicurata una rappresentanza degli esecutivi e dei Consigli⁸⁸, che i componenti debbano *“ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale”*⁸⁹ o che debba essere garantita *“la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali”*⁹⁰

⁸⁵ E' il caso, ad esempio, della Regione Piemonte che prevede direttamente nello statuto all'art. 89 comma 1 che *“Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali”*, della la Regione Campania prevede all'art. 22 comma 2 dello statuto che il CAL è composto da *“i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.”* e della Regione Lazio che all'art. 66 dello statuto prevede che *“Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province.”*

⁸⁶ Disposta dalla Regione Piemonte all'art. 89 comma 2 dello Statuto, dalla Regione Lombardia all'art. 54 comma 1 dello statuto e dal Lazio all'art. 66 dello statuto.

⁸⁷ Statuto della Regione Marche art. 37 comma 3 lettera a).

⁸⁸ Statuto della Regione Umbria art. 28 comma 2.

⁸⁹ Statuto della Regione Campania art. 22 comma 3.

⁹⁰ Statuto della Regione Calabria art. 48 comma 3 lettera a).

degli, o in modo implicito nell'affermare che il CAL debba essere composto da membri in rappresentanza degli enti locali⁹¹. E' interessante notare come alcune Regioni abbiano valorizzato espressamente la componente assembleare degli enti locali rinunciando ad una rappresentanza dei soli esecutivi, pur legittima.

Sono poche gli statuti regionali che impongono, poi, alle leggi regionali quali debbano essere gli enti da rappresentare. Oltre quelli necessari di cui all'art. 114 Cost. la Puglia prevede espressamente le Comunità montane⁹², mentre la Lombardia si spinge fino alla previsione delle organizzazioni maggiormente rappresentative⁹³.

Gli altri principi posti dagli statuti risultano più generici e fissano gli ambiti di discrezionalità del legislatore regionale nella individuazione concreta dei componenti del CAL.

Si tratta, ad esempio, del principio di equilibrata rappresentanza territoriale⁹⁴ che imporrebbe alla legge regionale di considerare tutti gli enti locali in modo da coprire l'intero territorio della Regione senza ovviamente pregiudicare l'efficacia dell'organo che una rappresentanza diretta di tutti gli enti locali annullerebbe. Il principio consiste nel non rappresentare maggiormente una parte del territorio regionale rispetto ad un'altra, il che può, quindi, richiedere che si prescindano dalla concreta dimensione demografica di alcuni enti⁹⁵.

⁹¹ Statuto della Regione Puglia art. 45 comma 2, statuto della Regione Lombardia art. 54 comma 1, statuto della Regione Piemonte art. 89 comma 1.

⁹² Statuto della Regione Puglia art. 45 comma 2.

⁹³ Statuto della Regione Lombardia art. 54 comma 1.

⁹⁴ Statuto Calabria art. 48 comma 3, statuto Emilia Romagna all'art. 23 comma 9 lettera a), Statuto del Lazio art. 66 comma 3, Statuto Lombardia art. 54 comma 1, Statuto Marche art. 37 comma 3 lettera b), Statuto Puglia art. 45 comma 3, Statuto Umbria art. 28 comma 2.

⁹⁵ Lo statuto del Lazio, infatti, chiarisce all'art. 66 comma 3 che la rappresentanza territoriale debba essere considerata “ *per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza*”.

Il principio della rappresentanza territoriale può essere affiancato al principio della equilibrata rappresentanza della popolazione⁹⁶ che tiene ovviamente conto della concreta distribuzione sul territorio della popolazione regionale. I due principi potrebbero entrare in conflitto e spetta, dunque, al legislatore regionale calibrarne il giusto bilanciamento.

Ulteriore principio in materia di composizione del CAL, posto dagli statuti regionali, consiste nel pluralismo politico⁹⁷ che occorre distinguere dal pluralismo istituzionale⁹⁸ già garantito in modo indiretto con altri principi. Tale principio viene generalmente declinato nel senso di un'equa rappresentanza delle forze politiche presenti sul territorio sia in termini di esecutivi espressione di forze politiche differenti, sia in termini di forze politiche rimaste all'opposizione nelle rispettive assemblee. Si rischia così di indebolire la rappresentanza territoriale a vantaggio di logiche partitiche scollegate dagli interessi locali.

I principi generali vengono poi limitati da altri principi a tutela dei piccoli comuni, dei comuni montani o dei comuni a minoranza linguistica⁹⁹. Non mancano principi inerenti alle pari opportunità¹⁰⁰ che, però, il più delle volte, restano relegati alle concrete modalità di elezione dei membri poste dalle leggi regionali.

⁹⁶ Così ad esempio lo statuto Lombardia all'art. 54 comma 1 laddove prevede “*equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica*”.

⁹⁷ Ad esempio lo statuto Lazio all'art. 66 comma 3.

⁹⁸ Lo statuto Puglia all'art. 45 comma 3 parla espressamente di “*pluralismo rappresentativo*” e anche la legge CAL Marche all'art. 1 comma 2 di “*pluralismo politico istituzionale*”.

⁹⁹ Così ad esempio lo statuto Calabria all'art. 48 comma 3 lettera a) che prevede tutte e tre le categorie. Lo statuto Campania tutela espressamente i soli piccoli Comuni all'art. 22 comma 3.

¹⁰⁰ Lo statuto Campania all'art. 22 comma 3 e la legge CAL Marche all'art. 1 comma 2.

1.2 *La disciplina della composizione*

Venendo alla concreta disciplina, posta dalle leggi regionali in materia di composizione del CAL, in attuazione dei principi posti dagli statuti ed unitamente alle previsioni dirette poste dagli stessi, occorre analizzare ogni tipologia di ente in quanto la normativa da esaminare appare variamente articolata.

E' necessaria, però, qualche osservazione preliminare.

I membri del CAL risultano divisi in due categorie: membri di diritto e membri elettivi.

I membri di diritto vengono semplicemente individuati direttamente dalla legge o, raramente, dallo statuto. La relativa disciplina si manifesta, quindi, alquanto lineare e semplice, sebbene esigenze sistematiche portino a considerarla sempre in relazione ai vari enti rappresentati.

I membri elettivi, invece, presentano una disciplina che è diversamente articolata non solo Regione per Regione, ma anche all'interno della stessa Regione, in relazione ai vari enti da rappresentare o alle varie modalità di elezioni. E', dunque, necessario proseguire l'analisi distinguendo per ogni ente le eventuali articolazioni interne allo stesso e le modalità di elezione dei membri elettivi.

1.2.1 *Le Province*

Le Province non pongono eccessive problematiche circa una loro rappresentanza in seno al CAL, dato l'esiguo numero delle stesse in ogni Regione. Tale circostanza, infatti, permette che le stesse siano rappresentate in modo diretto; viene, cioè, seguito il più semplice regime dei membri di diritto individuati nei Presidenti. Solo la Regione Puglia

non prevede alcun membro di diritto, mentre tutte le altre Regioni prevedono una tale disciplina, alcune anche a livello statutario¹⁰¹.

La Regione Liguria¹⁰² prevede quali membri di diritto anche i Presidenti dei Consigli provinciali, contemplando in seno al CAL un rappresentanza delle Province sia sul versante dell'organo esecutivo che di quello assembleare. La doppia rappresentanza delle Province, così come delineata nella normativa di riferimento, potrebbe comportare varie interazioni tra i vertici dei due organi provinciali a seconda che gli stessi siano espressione di una medesima forza politica o non. Sicuramente, una sinergia dei due membri provinciali ben può risultare in una sorta di voto ponderato in cui alla Provincia viene dato maggior peso rispetto agli altri enti in cui tale sinergia non può aver luogo.

La rappresentanza dei Consigli provinciali, nelle altre Regioni che la ritengono opportuna¹⁰³, non viene realizzata, però, tramite l'attribuzione della qualifica di membro di diritto al relativo Presidente. Vengono, invece, previsti dei membri elettivi con le relative modalità di elezioni.

Se si tiene conto, in primo luogo, della previsione normativa posta dalla legge CAL della Regione Toscana¹⁰⁴, che prevede l'elezione di due Presidenti dei Consigli provinciali in seno ad un assemblea dei Presidenti stessi di tutte le Province, si può notare che la sinergia tra i vertici degli organi provinciali assume un carattere parziale, valendo per le sole Province che ottengono l'elezione di un proprio rappresentante.

Laddove sia previsto, invece, l'elezione di un solo consigliere provinciale per Provincia, lo stesso viene eletto in seno al proprio

¹⁰¹ Come la Campania, il Lazio ed il Piemonte.

¹⁰² Legge CAL Liguria art. 2 comma 1 lettera e).

¹⁰³ Campania legge CAL art. 1 comma 51 lettera a), Lazio legge CAL art 2 comma 3 lettera a) e Umbria legge CAL art. 6 comma 3 lettera a).

¹⁰⁴ Toscana legge CAL art. 3.

Consiglio o con voto limitato¹⁰⁵ o con modalità stabilite dal Consiglio stesso¹⁰⁶. La Regione Puglia, stabilendo all'art. 2 comma 2 della legge CAL che il rappresentante di ciascun Consiglio provinciale venga eletto in seno al Consiglio stesso, senza indicazione alcuna circa la modalità di elezione, sembra rimettere, in modo implicito (contrariamente a quanto stabilito, invece, in modo espresso nella legge CAL della Regione Lazio), l'individuazione di tale modalità ai singoli Consigli. In conseguenza della riconosciuta discrezionalità in capo ai Consigli provinciali, con riferimento alla scelta del metodo elettivo, è evidente che vi è uno spazio operativo ampio, nel senso che la relativa elezione potrà avvenire con voto limitato, a maggioranza qualificata, a maggioranza relativa, ed anche all'unanimità, qualora, in quest'ultimo caso, prevalga l'esigenza di tener conto di tutte le istanze delle diverse parti politiche. In ogni caso l'elettorato attivo e passivo coincidono nelle persone dei consiglieri provinciali.

Nel caso in cui non sia previsto un rappresentante per Consiglio provinciale si ricorre ad un'elezione in un unico collegio regionale. La Campania, contemplando un unico consigliere provinciale per tutta la Regione prevede un'elezione in un unico collegio regionale, sulla base di candidature contrapposte, eletto non solo dai consiglieri provinciali, ma anche da sindaci e consiglieri comunali¹⁰⁷. Di egual sorta è la disciplina del Piemonte che prevede la possibilità (ma non la necessità!) che siano eletti consiglieri provinciali in un collegio regionale in cui il diritto di voto spetta a sindaci, consiglieri comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e collinari¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Umbria legge CAL art. 7 comma 1.

¹⁰⁶ Lazio legge CAL art. 2 comma 10.

¹⁰⁷ Campania legge CAL art 1 comma 53.

¹⁰⁸ Piemonte legge CAL art. 2 comma 1 lettera e) e art. 4.

1.2.2 *I Comuni*

Per quanto riguarda i Comuni la disciplina risulta molto più articolata non solo per la circostanza che una rappresentanza diretta degli stessi renderebbe estremamente inefficiente il CAL, ma anche in ossequio ai vari principi statutari che impongono un'equilibrata rappresentanza degli stessi sia nella loro distribuzione territoriale, che nella consistenza demografica oltre ad un'adeguata rappresentanza delle varie componenti istituzionali degli stessi.

1.2.2.1 *I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni maggiori*

Una prima scrematura può essere fatta in relazione ai Comuni capoluogo di provincia che vengono trattati alla stessa stregua delle Province.

Per questi, infatti, viene prevista una rappresentanza diretta tramite membri di diritto individuati nei rispettivi Sindaci¹⁰⁹. La Liguria prevede nella legge CAL all'art. 2 comma 1 lettera b) che siano membri di diritto anche i Presidenti dei Consigli dei Comuni capoluogo di Provincia equiparando del tutto, dunque, tali Comuni alle Province. Non mancano previsioni circa membri elettivi esclusivamente per tale tipologia di Comuni¹¹⁰.

Alcune Regioni associano al trattamento riservato ai Comuni capoluogo anche i c.d. Comuni maggiori e cioè quei comuni dotati di una certa consistenza demografica¹¹¹ che però presentano solo dei membri di

¹⁰⁹ Solo la Puglia non prevede una tale disciplina.

¹¹⁰ Come avviene per la Puglia alla legge CAL art. 2 comma 2 che prevede un rappresentante del Comune capoluogo eletto in seno al Consiglio comunale dello stesso.

¹¹¹ Così l'Emilia Romagna legge CAL art. 2 comma 2 che prevede quali componenti di diritto i sindaci dei Comuni con più di 50.000 abitanti o l'Umbria legge CAL art. 6 comma 2 per i Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti. Da notare come l'Umbria non identifichi autonomamente la categoria dei Comuni capoluogo facendo rientrare gli stessi nella più ampia categoria dei Comuni maggiori.

diritto individuati nelle persone dei rispettivi Sindaci. La relativa componente assembleare non ha dei rappresentanti garantiti.

1.2.2.2 *Gli altri Comuni*

1.2.2.2.1 *Le categorie di Comuni*

Gli altri Comuni, invece, necessitano di una disciplina più articolata con la previsione di soli membri elettivi e delle relative modalità di elezione degli stessi.

A tal fine le discipline regionali suddividono i Comuni in fasce demografiche a cui, poi, attribuiscono un certo numero di rappresentanti da eleggere. Tali fasce devono rispettare il principio di eguaglianza per cui le relative dimensioni devono risultare ragionevoli in relazione alla concreta realtà dei Comuni in una data Regione¹¹². I piccoli Comuni vengono, dunque, tutelati tramite la previsione delle fasce demografiche più basse.

Le categorie di Comuni, però, non si limitano alla fasce demografiche, ma individuano anche altre tipologie di Comuni la cui rappresentanza deve essere garantita. Si tratta dei Comuni montani¹¹³ o dei Comuni di minoranza linguistica¹¹⁴.

1.2.2.2.1 *Le modalità di elezione*

Definite le categorie, le discipline regionali prevedono varie modalità di elezione dei relativi rappresentanti che possono essere

¹¹² Cfr. G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 234.

¹¹³ Calabria legge CAL art. 2 comma 1 lettera f) e Emilia Romagna legge Cal art. 3 comma 5.

¹¹⁴ Calabria legge CAL art. 2 comma 1 lettera g).

espressione degli esecutivi, nelle persone dei Sindaci, o degli organi assembleari, nelle persone dei consiglieri comunali o dei rispettivi presidenti, o espressione di entrambi.

Le modalità possono assumere fondamentalmente due configurazioni: le assemblee e i collegi elettorali, a loro volta suddivisi in regionali o provinciali.

Il modello più semplice consiste nella convocazione di assemblee *ad hoc* in cui elettorato attivo e passivo coincidono. Le assemblee possono coprire tutto il territorio regionale oppure riunirsi a livello provinciale. Consistono generalmente nella riunione, in un unico contesto, di tutti i sindaci che possono, poi, dividersi per categorie demografiche in seno all'assemblea stessa, con la predisposizione di liste omogenee e la possibilità di votare ed essere eletti nella sola categoria di appartenenza, o con la costituzione di assemblee distinte a seconda della categoria di appartenenza¹¹⁵. Vi sono alcune Regioni che prevedono anche assemblee dei Presidenti di Consigli comunali¹¹⁶. Le elezioni in seno all'assemblea possono avvenire in molteplici modi: un voto di preferenza su unica lista oppure un voto limitato¹¹⁷ o anche un voto di preferenza su liste contrapposte¹¹⁸. I piccoli comuni, qualora non tutelati per via della rilevanza delle classi demografiche, ottengono dei seggi riservati all'esito dell'elezione¹¹⁹, così come anche i comuni montani¹²⁰.

Il modello del collegio elettorale, invece, risulta più complesso in quanto elettorato attivo e passivo spesso non coincidono e quindi anche le differenze tra le varie Regioni aumentano.

¹¹⁵ Come avviene in Lombardia, legge CAL art. 4.

¹¹⁶ Liguria, legge CAL art. 2 comma 1 lettera d) e Toscana, legge CAL art. 5.

¹¹⁷ Marche, legge CAL art. 2 comma 4.

¹¹⁸ Lombardia, legge CAL art. 4.

¹¹⁹ Liguria, legge CAL art. 2 comma 2.

¹²⁰ Emilia Romagna, legge CAL art. 3 comma 5.

Tale modello, però, presenta caratteri distinti a seconda che si declini nel senso di un unico collegio regionale o in più collegi provinciali.

Il collegio unico regionale si avvicina maggiormente al modello dell'assemblea. Infatti, in alcuni casi, l'elettorato attivo e passivo coincidono salvo poi discostarsi dalle assemblee per la previsione di un sistema elettorale proporzionale con varie liste concorrenti. Tali liste vengono spesso divise per categorie demografiche ed il voto viene espresso per ciascuna categoria. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto o ai sindaci o ai consiglieri comunali o sindaci e consiglieri comunali insieme comunque divisi per fasce demografiche. L'Umbria prevede due distinti collegi elettorali per sindaci e consiglieri comunali¹²¹. La modalità più complessa, ma anche più ricca, è quella prevista dalla legge CAL della Regione Piemonte in cui l'elettorato attivo è riconosciuto indistintamente a sindaci, consiglieri comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e collinari e quello passivo a sindaci, assessori, consiglieri comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e collinari¹²². Da notare la valorizzazione degli esecutivi con la previsione che anche gli assessori possano essere eletti in seno al CAL quali rappresentanti degli enti locali.

Il modello più complesso consiste, invece, nell'elezione in collegi provinciali. In tal caso può essere previsto un sistema proporzionale con liste contrapposte e voto di preferenza oppure un'unica lista con voto di preferenza. Per quanto riguarda l'elettorato non è possibile prescindere da un'analisi Regione per Regione in quanto non sono riscontrabili delle costanti comuni ai vari modelli.

¹²¹ Umbria, legge CAL art. 7 commi 2 e 3 dove è previsto anche un premio di maggioranza per la lista maggiormente suffragata.

¹²² Piemonte, legge CAL art. 4. All'art. 2 comma 1 lettera e) ed f) si parla indistintamente di "rappresentanti" che ben si concilia con l'ampio elettorato passivo previsto.

La Regione Abruzzo, infatti, prevede l'elezione di sindaci da parte dei consiglieri comunali¹²³.

La Regione Calabria, invece, prevede che siano i sindaci ad avere dritto al voto, ma l'elettorato passivo è distribuito tra sindaci (divisi in due categorie demografiche), presidenti di consigli comunali e sindaci di Comuni facenti parte di una Unione di Comuni. In tal caso è previsto un voto di preferenza per ciascuna categoria¹²⁴.

Nella Regione Campania l'elettorato attivo è riconosciuto a consiglieri provinciali, sindaci e consiglieri comunali che possono eleggere indistintamente sindaci o consiglieri comunali in ciascuna delle categorie demografiche previste¹²⁵.

Infine, la Regione Puglia fa coincidere l'elettorato attivo e passivo in capo ai consiglieri comunali prevedendo, inoltre, un premio di maggioranza del 60% dei seggi per la lista maggiormente suffragata¹²⁶.

1.2.3 Le Comunità montane, collinari o di arcipelago e le Unioni di Comuni

Le Comunità montane ricevono una propria rappresentanza autonoma sebbene si tratti di particolari enti formati da Comuni che ricevono già una loro rappresentanza in seno al CAL o genericamente in quanto Comuni o anche più specificamente in quanto Comuni montani. La scelta di prevedere dei rappresentanti per le Comunità montane è dettata dal fatto che le stesse sono espressione di interessi che

¹²³ Abruzzo, legge CAL art. 2 comma 3 e art. 3 comma 2.

¹²⁴ Calabria, legge CAL art. 3, 4 e 5.

¹²⁵ Campania, legge CAL art. 1 comma da 53 a 61. Al comma 51 si parla genericamente di "rappresentanti" proprio in relazione al vasto elettorato passivo previsto.

¹²⁶ Puglia, legge CAL art. 2 comma 3 e art. 3.

trascendono la dimensione delle singole realtà che pur vi sono alla base. Lo stesso dicasi per le Comunità collinari o di arcipelago.

I rappresentanti sono esclusivamente membri elettivi che vengono scelti tra i Presidenti delle Comunità stesse.

La modalità di elezione più diffusa è quella dell'assemblea di tutti i Presidenti delle Comunità convocata *ad hoc* per l'elezione, in seno alla stessa, dei propri rappresentanti presso il CAL. Solo la Lombardia ha demandato l'elezione ad un organo permanente che riunisce stabilmente i Presidenti delle comunità montane consistente nella "Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde" di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 19 del 2008. L'assemblea è unica¹²⁷ a livello regionale e l'elezione prevede un'unica lista di candidati e un solo voto di preferenza.

Un variante del modello dell'assemblea è quella che vede riuniti non i Presidenti, ma i consiglieri che eleggono un proprio rappresentante¹²⁸.

Un'altra modalità prevede il collegio elettorale unico a livello regionale. E' il modello adottato dalla Regione Piemonte che prevede un ampio elettorato attivo e passivo con un sistema proporzionale e con voto di preferenza per ciascuna lista¹²⁹. Per i presidenti delle comunità montane e collinari vengono previste delle categorie separate, ma l'elettorato attivo resta diffuso tra sindaci, consiglieri comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e collinari¹³⁰.

¹²⁷ Solo la Liguria prevedeva nella prima legge CAL (l. r. 13 del 2006) delle assemblee provinciali, ma la relativa disciplina è stata abrogata dalla nuova legge CAL che non prevede più dei rappresentanti per le Comunità montane.

¹²⁸ Puglia, legge CAL art. 2 comma 4.

¹²⁹ Piemonte, legge CAL artt. 3, 4 e 5.

¹³⁰ In realtà anche il Piemonte adotta almeno in modo transitorio e per la sola prima elezione il metodo delle assemblee distinte tra Presidenti delle Comunità montane e Presidenti delle Comunità collinari, come disposto dalla legge CAL art. 18 così come modificato dalla l. r. 8 del 2011.

Per quanto riguarda le Unioni di Comuni soltanto la Lombardia prevede un membro elettivo del Cal che sia Presidente di Unione di Comuni. Il metodo di elezione riprende il modello dell'assemblea composta, però, da tutti i Presidenti delle Unioni di Comuni¹³¹.

1.2.4 *Le associazioni degli enti locali*

Anche le associazioni degli enti locali ricevono in qualche disciplina regionale dei propri rappresentanti in seno al CAL. Tali realtà prima della diffusione di organi di raccordo tra Regione ed enti locali già svolgevano un'attività di concertazione o comunque di presentazione in ambito regionale delle esigenze locali. L'avvento degli organi di raccordo permanenti ha di fatto sostituito ad una partecipazione di fatto degli enti locali ai processi decisionali regionali una partecipazione di diritto che non si sostituisce di certo alla mediazione delle associazioni, ma che si aggiunge alla stessa. La presenza di entrambe i circuiti potrebbe creare tensione¹³², ma un riconoscimento formale dell'operato delle associazioni e delle posizioni espresse dalle stesse può portare ad una efficace sinergia.

Le associazioni vengono rappresentate dai rispettivi presidenti regionali, individuati quali membri di diritto del CAL. Le maggiori associazioni consistono nell'UPI per le Province, nell'ANCI per i Comuni, nell'UNCEM per le Comunità Montane, nella Lega della autonomie e nell'AICCRE Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa.

¹³¹ Lombardia, legge CAL artt. 2 e 3. La previsione della Calabria, legge CAL art. 2 comma 1 lettera e) di due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni, pur dando rilevanza a tale ente non può farsi ricomprendere tra i rappresentanti delle Unioni di Comuni.

¹³² Così sostiene anche G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 236.

Le associazioni presentano, però, una problematica circa il possibile cumulo di cariche in seno al CAL data la possibilità che altri membri di diritto o elettivi siano a capo delle rispettive associazioni di appartenenza. I membri di diritto espressione delle associazioni, infatti, presentano un mandato che può essere definito di terzo grado¹³³. La questione è stata direttamente affrontata dalla Regione Piemonte che con l.r. 14 del 2011 ha modificato l'art. 2 comma 1 della legge CAL introducendo un regime di incompatibilità tra la carica elettiva in seno al CAL e la nomina di diritto in qualità di rappresentante, nel CAL, delle associazioni. Per gli altri membri di diritto e, cioè, per i Presidenti di Provincia e per i Sindaci di Comuni capoluogo di Provincia, invece, nel caso in cui ricoprissero anche la carica di Presidenti delle relative associazioni, è previsto un diverso regime: non dovranno optare per uno dei due mandati in seno al CAL, ma è prevista una delega *ex lege* ai propri vice alla nomina di diritto relativa a Province e Comuni capoluogo¹³⁴.

1.2.5 *Le autonomie funzionali e la società civile*

La Regione Lombardia è l'unica, sinora, che prevede quali componenti del CAL anche dei soggetti espressione delle autonomie funzionali. Si tratta, in realtà, di un mandato limitato ad alcune sedute particolari in cui il CAL si riunisce in composizione integrata, ma in quella sede, peraltro non così rara, ai rappresentanti delle autonomie funzionali viene riconosciuto il medesimo diritto di voto degli altri componenti "ordinari".

¹³³ Il primo grado è il mandato a livello locale, il secondo quello presso l'associazione e il terzo quello nel CAL. Una tale situazione si ripresenta anche per gli organi delle Comunità montane, collinari o di arcipelago e per le Unioni di Comuni.

¹³⁴ Piemonte, legge CAL art. 2 comma 1 lettere a), b) e g).

La legge CAL all'art. 2 comma 3 prevede sia membri elettivi che membri di diritto espressioni dell'Università, delle istituzioni scolastiche, delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.

La disciplina si spinge ben oltre la previsione delle sole autonomie funzionali e si estende anche a contemplare rappresentanti del terzo settore e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative¹³⁵ ponendo qualche dubbio di legittimità in relazione all'art. 123 Cost.

1.3 I mutamenti dell'elemento soggettivo del CAL e lo status di membro

Il CAL viene generalmente costituito con decreto del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale contestualmente alla nomina dei membri di diritto e dei membri elettivi all'esito degli scrutini. Il relativo decreto viene comunicato all'altro Presidente.

La convocazione del CAL per l'insediamento è, però, riservata al Presidente del Consiglio regionale.

¹³⁵ Ecco il tenore della disposizione:

La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:

- a) due rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;*
- b) un rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;*
- c) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);*
- d) il presidente di Unioncamere Lombardia;*
- e) cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia;*
- f) due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);*
- g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.*

La nomina dei membri di diritto ha, ovviamente, natura costitutiva in quanto si limita ad accertare che il soggetto nominato rivesta la relativa carica a livello locale. La nomina dei membri elettivi, invece, ha carattere costitutivo in quanto richiede l'accertamento della regolarità dell'espletamento delle elezioni e attesta l'esito delle stesse. Tale distinzione ricade non solo sul regime di giustiziabilità per gli eventuali vizi che dovesse presentare il relativo decreto di nomina, ma anche ai fini della decadenza dei membri o della sostituzione degli stessi.

La durata del CAL di norma coincide con la legislatura e, dunque, i relativi membri rimangono in carica quanto il Consiglio regionale. E' possibile che sorga qualche problematica circa l'interpretazione di tali disposizioni nel senso di un semplice rinvio alla durata del Consiglio a prescindere dalle vicende dello stesso. Per ovviare a ciò l'Abruzzo, con la riforma introdotta dalla l.r. 3 del 2012, ha previsto una scadenza autonoma del mandato presso il CAL fissata in cinque anni a decorrere dall'insediamento. Il regime della *prorogatio* è generalizzato.

Non tutte le discipline regionali prevedono, però, una scadenza naturale del mandato dei membri del CAL sia essa autonoma o dipendente dal Consiglio regionale. Alcune Regioni prevedono alternativamente alla durata del CAL un continuo rinnovo, maggiormente rispondente alle vicende che potrebbero interessare direttamente gli enti locali. Si tratta di un rinnovo dei soli membri elettivi nel caso in cui vi siano elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della rispettiva Regione¹³⁶. La *ratio* di una tale disciplina è evidente; i membri elettivi in seno al CAL potrebbero non rappresentare più la realtà degli enti locali di cui dovrebbero essere espressione in seguito agli avvicendamenti politici locali. Il rinnovo

¹³⁶ Così Emilia Romagna, legge CAL art. 5 comma 2, Marche, legge CAL art. 8 comma 1 e Umbria, legge CAL art. 10 comma 1 che contempla anche le Province negli enti da considerare ai fini del rinnovo oltre il cinquanta per cento tramite elezioni amministrative.

integrale dei membri elettivi viene disposto dalla legge CAL dell'Emilia Romagna anche nel caso di decadenza di più della metà dei componenti elettivi qualora non si potesse più procedere alla relativa surroga¹³⁷. Ovviamente i membri di diritto non restano coinvolti da una tal disciplina, vigendo per gli stessi un più semplice regime di decadenza e surroga automatica in caso di cessazione della carica a livello locale.

La natura di mandato di secondo grado, per i membri del CAL, fa sì che il venir meno del requisito di eleggibilità, consistente nel mandato a livello locale, determini anche una decadenza dal mandato presso il CAL. Tutte le discipline regionali, infatti, prevedono tale regime sia per i membri di diritto che per i membri elettivi. La stessa *ratio* dà luogo, però, ad eccezioni nel caso in cui il componente del CAL sia “*riconfermato nella medesima carica ricoperta precedentemente*” o, addirittura, “*qualora assuma una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo*”¹³⁸.

La causa di decadenza in esame consiste, in realtà, di un rinvio alla disciplina relativa alla decadenza della carica a livello locale e quindi ricomprende i casi di dimissioni, morte, rimozione o impedimento permanente¹³⁹ che spiegano i loro effetti anche sul mandato presso il CAL.

Alcune discipline regionali, però, prevedono anche una causa di decadenza autonoma e propria dei membri del CAL, in ossequio ad esigenze di effettività e continuità dei lavori dell'organo stesso. Si tratta della decadenza in caso di assenze ingiustificate oltre un certo numero¹⁴⁰.

¹³⁷ Emilia Romagna, legge CAL art. 5 comma 4.

¹³⁸ Tale è il tenore delle disposizioni dell'art. 8 comma 9 legge CAL Calabria e art. 7 comma 1 legge CAL Piemonte.

¹³⁹ Non così per il Lazio che prevede espressamente i casi di dimissioni o morte per i membri elettivi del CAL e di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte per i membri di diritto, legge CAL art. 8 comma 3.

¹⁴⁰ Liguria legge CAL art. 3 comma 8, Piemonte legge CAL art. 7 comma 2 e Lombardia legge CAL art. 8 comma 5 che chiarisce come le assenze possano

Tale disciplina dovrebbe limitarsi ai soli membri elettivi data la difficoltà di nominare un sostituto di un membro di diritto decaduto per assenze a meno che non si intenda proseguire i lavori del CAL a prescindere da tale membro, come la previsione di un *quorum* strutturale sembra permettere¹⁴¹.

Anche il regime delle incompatibilità si avvantaggia della natura di mandato di secondo grado per i membri del CAL. Infatti eventuali incompatibilità sopravvenute a livello di mandato locale si ripercuoterebbero anche sul mandato in seno al CAL. Unica causa autonoma di incompatibilità risulta prevista in merito alle associazioni di enti locali e dalla sola Regione Piemonte che all'art. 2 comma 1 lettera g, così come modificato dalla l. r. 14 del 2011, prevede espressamente che i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali siano membri di diritto del CAL qualora non lo siano già a diverso titolo. Tale incompatibilità tende ad evitare il cumulo in seno al CAL di più mandati e, dunque, un maggior peso all'interno dello stesso.

In seguito a decadenza, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta, a seconda delle varie discipline regionali, procede alla surroga del membro decaduto. La disciplina si distingue a seconda che il membro decaduto sia un membro di diritto o un membro elettivo.

Nel primo caso subentra al membro decaduto il nuovo titolare della carica a livello locale operando la nomina sempre a livello di

riguardare non solo l'assemblea, ma anche l'ufficio di presidenza nel caso in cui se ne faccia parte.

¹⁴¹ A tale ipotesi sembra aderire la riforma dell'art. 6 comma 4 della legge CAL dell'Abruzzo ad opera della l. r. 3 del 2012 il quale prevede che in caso di impossibilità di surroga “*il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti*”.

diritto. La Regione Lazio prevede, invece, che subentrino ai membri di diritto decaduti i rispettivi vice¹⁴².

Nel caso, invece, di membri elettivi le discipline sono varie. La sostituzione con il nuovo titolare della rispettiva carica a livello locale non rispetterebbe il mandato elettivo ricevuto che è connotato da un *intuitus personae* più che da un rapporto con l'ente di appartenenza dell'eletto. Per questa ragione si procede, di solito¹⁴³, alla nomina del primo dei non eletti nella stessa lista di derivazione del membro decaduto. La Regione Liguria prevede, inoltre, una presunzione assoluta di scadenza della rappresentatività delle liste dopo due anni dalla loro formazione e pertanto ne impone il rinnovo in caso di decadenza di un membro elettivo una volta decorso detto lasso di tempo¹⁴⁴. In caso di esaurimento delle liste vengono previste elezioni suppletive¹⁴⁵ o persino un rinnovo integrale della componente elettiva del CAL¹⁴⁶. Solo una Regione¹⁴⁷, in caso di esaurimento delle liste, alla logica del mandato elettivo personale sostituisce quello istituzionale e prevede il subentro del nuovo titolare della stessa carica a livello locale.

In caso di decadenza di un membro del CAL, in seguito a commissariamento dell'ente di appartenenza, da un lato la Regione Liguria prevede una surroga del Commissario per i soli membri di diritto, con l'evidente conseguenza che lo stesso possa esprimere in seno al CAL “*un numero di voti pari ai soggetti rappresentati*”¹⁴⁸, e per i membri elettivi prevede elezioni suppletive; dall'altro la Regione Lazio

¹⁴² Lazio legge CAL, art. 8 comma 3.

¹⁴³ Non così per le Marche che prevedono solo elezioni suppletive, legge CAL art. 9 comma 4.

¹⁴⁴ Liguria legge CAL art. 3 comma 10.

¹⁴⁵ Campania legge CAL art. 1 comma 65.

¹⁴⁶ Emilia Romagna legge CAL art. 5 comma 4.

¹⁴⁷ Calabria legge CAL art. 8 comma 7.

¹⁴⁸ Liguria legge CAL art. 3 comma 11.

vieta espressamente che si proceda ad alcuna surrogazione¹⁴⁹ imponendo che tale caso sia trattato alla stessa stregua di una ordinaria decadenza come sembra potersi sostenere per le altre Regioni che nulla dispongono al riguardo.

I componenti del CAL possono farsi sostituire, nello svolgimento delle proprie mansioni, da altri soggetti tramite delega. In genere le Regioni limitano tale facoltà ai soli membri di diritto escludendo espressamente dalla stessa i membri elettivi in ossequio all'*intuitus personae* che ne caratterizza il mandato, ma vi sono discipline regionali che ammettono tale facoltà in modo generalizzato¹⁵⁰ come anche una Regione che prevede, invece, un divieto assoluto di delega¹⁵¹. La delega, di norma, deve essere conferita espressamente e in relazione a singole sedute, ma può assumere anche carattere generale. La stessa resta comunque soggetta ad alcune esplicite restrizioni. Alcune Regioni, infatti, limitano la possibilità di delega a seconda dell'ordine del giorno¹⁵² o comunque impongono una considerazione dello stesso ai fini anche dell'individuazione dei soggetti delegatari¹⁵³ in relazione alle rispettive competenze. I possibili delegatari, inoltre, vengono espressamente individuati in soggetti che possano essere comunque espressione dello stesso ente di appartenenza del membro delegante. Si tratta, infatti, degli amministratori dello stesso ente o dei propri vice o degli assessori oppure di esponenti del rispettivo organo assembleare preferibilmente nella

¹⁴⁹ Lazio legge Cal art. 8 comma 3.

¹⁵⁰ Abruzzo legge CAL art. 7 comma 2, Liguria legge CAL art. 3 comma 6, Lombardia legge CAL art. 8 comma 4 e Marche legge CAL art. 4 comma 1.

¹⁵¹ Calabria, legge CAL art. 2 comma 4.

¹⁵² Abruzzo, legge CAL art. 7 comma 2 che esclude la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto.

¹⁵³ Campania, legge CAL art. 1 comma 66, Piemonte legge CAL art. 8 comma 1 e Umbria, legge CAL art. 11 comma 1.

persona dei Presidenti¹⁵⁴. Per le associazioni di enti locali è prevista un'apposita designazione del delegato da parte dell'associazione stessa¹⁵⁵.

Tale disciplina permette che il CAL si riunisca in modalità differenti a seconda degli argomenti trattati; una composizione “minore” nelle persone dei delegatari, per l'espletamento di funzioni meno rilevanti o semplicemente istruttorie, ed una composizione “maggiore” nelle persone dei titolari diretti della carica per le funzioni di maggiore rilevanza¹⁵⁶.

La delega, in alcune discipline regionali, viene, inoltre, adoperata al fine di evitare un possibile cumulo di mandati in seno al CAL, come dispone espressamente la Regione Lombardia all'art. 8 comma 4 della legge CAL e cioè che “*La delega è obbligatoria per i componenti che fanno già parte, ad altro titolo del CAL*”. Alla stessa logica appartiene la riforma della legge CAL in Piemonte tramite la l.r. 14 del 2011 che modificando l'art. 1 ha introdotto per i Presidenti delle Province e per i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia una delega *ex lege* ai rispettivi vice nel caso in cui gli stessi abbiano già titolo ad essere membri di diritto del CAL in qualità di presidenti regionali delle associazioni di enti locali.

Ai membri del CAL viene generalmente riconosciuto un ampio diritto di informazione e accesso agli atti pari a quello dei consiglieri regionali¹⁵⁷.

¹⁵⁴ Così espressamente in Marche, legge CAL art. 4 comma 1.

¹⁵⁵ Piemonte, legge CAL art. 8 comma 2.

¹⁵⁶ Sulla falsariga dell'organizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, configurazione che avrebbe dovuto essere prevista in modo esplicito secondo R. BIN, *Il Consiglio delle autonomie locali nello Statuto regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 4/2004, 602.

¹⁵⁷ Così espressamente Calabria, legge CAL art. 11 comma 1, in modo più limitato Puglia, legge CAL art. 10 comma 1 in relazione alle sole materie di competenza del CAL, sebbene abbastanza vaste.

Per quanto riguarda il trattamento economico viene riconosciuto generalmente il rimborso delle spese di viaggio sostenute per poter partecipare alle sedute. Alcune Regioni prevedono anche un gettone di presenza. Solo al Presidente e ai componenti dell'Ufficio di Presidenza viene riconosciuto un trattamento economico differenziato con la previsione persino di un'indennità¹⁵⁸ o, comunque, con un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che non si limitano, quindi, alle sole spese di viaggio¹⁵⁹.

1.5 La partecipazione di altri soggetti

Ai lavori del CAL vengono associati anche una serie di soggetti non ritenuti idonei a farne parte in modo organico, ma che comunque risultano interlocutori necessari del nuovo organo. Si tratta dei partecipanti senza diritto di voto. La partecipazione viene generalmente riconosciuta ad una vasta gamma di cariche istituzionali per permettere alle stesse di avere contezza dei lavori in seno al CAL e per offrire a quest'ultimo un punto di vista ad esso esterno, qualora non necessitasse di una più specifica audizione.

E' interessante notare come alcune categorie che presentano propri rappresentanti effettivi in seno al CAL in base ad alcune discipline, in altre siano limitate alla sola partecipazione. Si tratta, ad esempio, delle Unioni di Comuni o dei Presidenti regionali delle associazioni degli enti locali. Per le associazioni, però, viene prevista la possibilità di partecipazione anche ai Presidenti nazionali¹⁶⁰. Anche i rappresentanti delle autonomie funzionali trovano la loro ideale collocazione tra i soggetti aventi diritto a partecipare ai lavori del CAL,

¹⁵⁸ Lazio, legge CAL art. 9 comma 1.

¹⁵⁹ Umbria, legge art. 13 comma 3.

¹⁶⁰ Così Abruzzo, legge CAL art. 2 comma 4.

essendo considerati membri, sebbene con mandato limitato, solo nella Regione Lombardia.

Le altre cariche istituzionali, che possono partecipare ai lavori del CAL, riguardano gli organi della Regione che, qualora considerate membri del CAL, ne determinerebbero una composizione mista simile a quella che caratterizzava i vecchi CAL o le tuttora vigenti Conferenze. Si tratta in primo luogo dei Presidenti di Giunta e del Consiglio. Gli assessori e i consiglieri regionali, in genere, vengono ammessi solo se coinvolti in qualche modo con i lavori del CAL e, dunque, per gli assessori qualora dotati di delega in merito alle materie in discussione e per gli consiglieri regionali a seconda della commissione consiliari di appartenenza o in caso di firmatari di proposte allo studio del CAL.

1.6 Le composizioni speciali

Il CAL si riunisce in alcuni casi non solo nella composizione ordinaria, con i soli membri effettivi, ma anche in altre composizioni per lo svolgimento di particolari funzioni con l'aggiunta di altri soggetti comunque aventi diritto al voto sebbene limitatamente a quella sede.

Si tratta in primo luogo della composizione integrata con le autonomie funzionali prevista dalla Regione Lombardia. Data la frequenza con cui tale composizione viene adoperata e le funzioni che la stessa è chiamata a svolgere¹⁶¹, in tal caso i rappresentanti delle autonomie funzionali possono essere considerati alla stessa stregua dei membri ordinari, sebbene a funzioni ridotte, anche in relazione alla circostanza che i pareri resi in tale composizione non solo sono obbligatori, ma comportano anche un aggravio procedurale per il

¹⁶¹ Statuto Lombardia, art. 54 commi 8 e 9 che prevedono la composizione integrata per “*esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all’innovazione economica e tecnologica, all’internazionalizzazione e alla competitività*” e per “*l’esame, l’analisi e la valutazione delle politiche regionali*”.

Consiglio regionale o per la Giunta che possono discostarsi dagli stessi “*con motivazione espressa*”¹⁶²; l'influenza delle autonomie funzionali in tale composizione non è, dunque, secondaria.

Viene, inoltre, prevista dalla maggior parte delle Regioni una seduta congiunta del CAL con il Consiglio regionale al fine di valutare lo stato del sistema delle autonomie e di approvare atti di indirizzo in merito alla relativa politica. Tale seduta viene estesa anche alla Giunta, come nel caso dell'Umbria¹⁶³ che prevede, inoltre, una Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali in seno alla quale il CAL svolge le attività di concertazione, prima espletate dal vecchio organo di raccordo tra Regione ed enti locali, in un'unica sede condivisa con la sola Giunta.

Solo la Regione Lazio¹⁶⁴ prevede, inoltre, una volta l'anno la convocazione di un'assemblea plenaria dei Presidenti di Provincia e dei Sindaci compensando in tal modo alla necessaria rappresentanza indiretta dei Comuni, necessaria, però, per una funzionalità efficiente del CAL.

¹⁶² Statuto Lombardia. Art. 54 comma 8.

¹⁶³ Umbria, legge CAL art. 4.

¹⁶⁴ Lazio, legge CAL art. 13 comma 1.

2. L'organizzazione ed il funzionamento

2.1 L'autonomia organizzativa e finanziaria

Al CAL viene riconosciuta una certa autonomia in merito alla propria organizzazione interna e al proprio funzionamento.

Tale autonomia è garantita in primo luogo dalla possibilità di adottare un proprio regolamento interno come si è già avuto modo di appurare in merito alle fonti della disciplina del CAL.

Ma l'autonomia organizzativa non consiste solo nella possibilità di porre norma al riguardo, ma anche nella disponibilità di adeguate risorse materiali e di un'adeguata dotazione organica e nella possibilità di gestire le stesse.

Gli statuti regionali prevedono generalmente dei principi in merito a tale autonomia organizzativa rinviando la configurazione della stessa alla legge regionale. Gli statuti impongono, infatti, che la legge determini o assicuri la dotazione di mezzi e personale necessari al funzionamento del CAL.

Le leggi, in genere, attuano tali disposizioni affidando a loro volta la determinazione concreta al Consiglio regionale presso cui tutti i CAL risultano strutturati. Spetta, dunque, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinare la reale consistenza dell'autonomia organizzativa e finanziaria del CAL.

Per quanto riguarda l'autonomia organizzativa, infatti, viene generalmente previsto che il Consiglio regionale metta a disposizione del CAL una struttura di supporto con apposite sedi e luoghi di riunione. La dotazione organica viene determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, a seconda delle varie discipline regionali, potrà attingere anche dalla dotazione della Giunta, previa intesa con la

stessa¹⁶⁵, o dalle amministrazioni degli enti locali, sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL stesso¹⁶⁶ o mediante convenzioni con le associazioni delle autonomie locali stesse¹⁶⁷. Solo in alcune Regioni spetta al regolamento interno stesso una tale determinazione¹⁶⁸. La struttura di supporto viene, poi, gestita in autonomia dall'Ufficio di Presidenza del CAL stesso.

Per quanto riguarda l'autonomia finanziaria molte discipline prevedono l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio dedicato alle spese di funzionamento del CAL. Altre discipline, invece, dispongono che alle esigenze del CAL si faccia fronte con il capitolo dedicato al Consiglio regionale. Resta comunque opportuno che al CAL venga anche riconosciuta un'autonomia contabile consistente nella disponibilità delle somme stanziare in bilancio per il CAL da parte dell'Ufficio di Presidenza dello stesso.

2.2 Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

Il Presidente del CAL viene eletto in seno al CAL stesso. L'elezione di un componente del CAL a Presidente dello stesso si collega alla dimensione esclusivamente rappresentativa degli enti locali con la quale viene denotato il CAL da parte delle varie discipline regionali. Infatti, il sistema delle Conferenze dei vecchi CAL vedeva le stesse presiedute direttamente dal Presidente della Giunta.

L'elezione avviene nella prima seduta di insediamento, che per alcune discipline regionali viene presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, ma di norma è presieduta dal membro più anziano, a scrutinio

¹⁶⁵ Abruzzo, legge CAL art. 8 comma 4, Umbria, legge CAL art. 12 comma 3.

¹⁶⁶ Lombardia, legge CAL art. 8 comma 3.

¹⁶⁷ Liguria, legge CAL art. 14 comma 1.

¹⁶⁸ Calabria legge CAL art. 11 comma 3 e Piemonte legge CAL art. 9 comma 8 nel caso in cui il CAL si riunisca presso le singole Province.

segreto ed è prevista una maggioranza qualificata, in genere la maggioranza assoluta, ma la Regione Lombardia prevede quella dei due terzi¹⁶⁹, con possibilità di ballottaggio nel caso in cui la stessa non venga raggiunta nella prima votazione.

Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato di membro del CAL o fino alla relativa decadenza. Solo la Regione Marche prevede una durata del mandato del Presidente in trenta mesi con l'intento di conferire la relativa carica di volta in volta a tipologie differenti di enti¹⁷⁰.

Il Presidente convoca le sedute del CAL, presiede l'assemblea e ne dirige i lavori oltre a svolgere le funzioni attribuitegli dal regolamento interno.

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da vice Presidenti e da segretari. I vice Presidenti e i segretari vengono eletti sempre nella prima seduta di insediamento del CAL ed il numero degli stessi varia a seconda delle discipline regionali. In genere l'intento di ogni disciplina è quello di proiettare nell'Ufficio di Presidenza le diverse tipologie di enti rappresentati in seno al CAL. Sono previsti quindi anche più vice Presidenti e vari segretari. L'elezione avviene di norma a scrutinio segreto con voto limitato e separato ed anche per tali cariche viene prevista, spesso, la medesima maggioranza qualificata necessaria per l'elezione del Presidente.

Anche la durata di tali cariche, in genere, coincide con quella del CAL stesso a meno che uno dei componenti non incorra in decadenza. Come per il Presidente, anche per gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza la Regione Marche fissa, invece, una durata di trenta mesi con l'espressa disposizione che *“In occasione del rinnovo delle cariche è*

¹⁶⁹ Lombardia, legge CAL art. 6 comma 1.

¹⁷⁰ Marche, legge CAL art. 6 comma 2.

*previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato*¹⁷¹.

Le funzioni dell'Ufficio di Presidenza vengono stabilite dal regolamento interno ed attengono, generalmente, all'amministrazione della struttura di supporto.

2.3 L'Assemblea ed il funzionamento dei lavori

L'Assemblea consiste nell'insieme dei membri sia di diritto che elettivi. In alcuni casi la stessa può assumere una composizione speciale in caso di integrazione della stessa da parte dei rappresentanti delle autonomie funzionali nella Regione Lombardia o in caso di seduta congiunta con il Consiglio o con la Giunta.

Alcune discipline regionali¹⁷² prevedono che il CAL possa istituire delle commissioni permanenti a cui deferire un'attività istruttoria o persino l'approvazione stessa di atti con un vero e proprio procedimento decentrato. In tal caso è comunque previsto per una minoranza di componenti il CAL di richiedere la pronuncia dell'intera assemblea¹⁷³. Generalmente si ricorre alla delega per presenziare i lavori in commissione¹⁷⁴. Altre discipline demandano una tale possibilità alle previsioni del regolamento interno che può costituire anche ulteriori articolazioni dell'organizzazione del CAL.

A livello legislativo la sola Regione Umbria prevede all'interno del CAL una sezione denominata “*Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria*” cui sono demandate

¹⁷¹ Marche, legge CAL art. 6 comma 6.

¹⁷² Calabria, legge CAL art. 9 comma 2 e Emilia Romagna, legge CAL art. 4 comma 3.

¹⁷³ Emilia Romagna, legge CAL art. 4 comma 3.

¹⁷⁴ Così espressamente Emilia Romagna, legge CAL art. 4 comma 6.

particolari funzioni consultive in merito al Servizio sanitario nazionale¹⁷⁵.

Il CAL viene convocato dal proprio Presidente, ma alcune Regioni prevedono che il CAL si riunisca anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale o da una minoranza di componenti il CAL medesimo¹⁷⁶. Alcune discipline regionali fissano, comunque, un minimo di sessioni annuali¹⁷⁷.

Alcune discipline prevedono espressamente un *quorum* strutturale stabilendo che per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti anche se il regolamento interno può stabilire diversamente. Il *quorum* funzionale consiste di norma nella maggioranza semplice, ma alcuni atti vengono adottati con maggioranze qualificate sia della metà più uno dei componenti che dei due terzi¹⁷⁸. E' interessante la disciplina posta dalla Regione Marche, che, all'art. 7 comma 4 della legge CAL, conferisce ad una minoranza, consistente nella maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di ente locale, un potere di veto sugli atti in approvazione; inoltre al comma 5 prevede che nel caso in cui non si sia raggiunta la maggioranza venga trasmesso al posto del parere un documento contenente le diverse posizioni emerse in seno alla seduta¹⁷⁹. I voti vengono espressi per testa e non per ente di appartenenza salvo l'eccezione prevista nella Regione Liguria in caso di commissariamento

¹⁷⁵ Umbria, legge CAL art. 5 comma 1.

¹⁷⁶ Umbria, legge CAL art. 2 comma 4, Lazio, legge CAL art. 6 comma 4 ed Emilia Romagna, legge CAL art. 4 comma 4 che, come la Regione Lazio, prevede la convocazione del CAL su richiesta di un quinto dei componenti.

¹⁷⁷ Così ad esempio Lombardia, legge CAL art. 11 comma 1.

¹⁷⁸ Le maggioranze richieste per l'adozione dei vari atti di competenza del CAL necessitano di essere trattate contestualmente all'analisi delle relative funzioni.

¹⁷⁹ In tal caso è evidente che il parere non si intenderà reso con quanto ne consegue in termini di silenzio assenso e di mancata attivazione dell'eventuale aggravio procedurale.

di un ente rappresentato da più di un membro¹⁸⁰. In alcune discipline il voto del Presidente è determinate in caso di parità¹⁸¹.

Le sedute sono pubbliche con le modalità previste dal regolamento interno che in genere rimanda al regolamento del Consiglio regionale.

Il funzionamento del CAL necessita di un collegamento efficace con gli altri organi regionali ed *in primis* con il Consiglio regionale. A tal fine la legge regionale prevede che sia il Consiglio stesso a garantire al CAL una tempestiva informazione e trasmissione degli atti. Le modalità concrete di collegamento tra CAL e Consiglio sono, poi, demandate ai rispettivi regolamenti.

Il procedimento di adozione degli atti di competenza del CAL necessita di essere trattato in relazione alle varie funzioni svolte dallo stesso.

¹⁸⁰ Che la votazione dovesse avvenire, invece, per ente di appartenenza lo sostiene M. CARLI, *Il Consiglio delle Autonomie Locali*, versione breve presentata al convegno *Il mondo delle seconde Camere*, Torino, 2005 in www.astrid-online.it, 5. L'opportunità di un voto ponderato in relazione alle varie tipologie di enti è fatta presente anche da N. VICECONTE, *Consiglio delle autonomie locali e forma di governo*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, 2010, 144 nonché da F. RESCIGNO, *La prospettiva «federalista» italiana: ruolo ed esperienza della Conferenza Stato-Regioni*, in *Studi parlamentari e politica costituzionale*, 2000, 239. La motivazione a favore del voto ponderato è il rischio di un disinteresse alla partecipazione attiva al CAL da parte di quegli enti locali maggiori che possono ben ricorrere ad accordi diretti con la Regione.

¹⁸¹ Lombardia, legge CAL art. 11 comma 5.

CAPITOLO TERZO
LE FUNZIONI DEI CONSIGLI DELLE AUTONOMIE
LOCALI

Sommario: 1. I principi in materia di funzioni; 2. La funzione consultiva; 2.1 I pareri vincolanti; 2.2 I pareri obbligatori; 2.2.1 In relazione alla funzione legislativa; 2.2.1.1 L'obbligatorietà del parere; 2.2.1.2 L'ambito di operatività del parere; 2.2.1.3 L'aggravio procedurale in seguito allo scostamento dal parere reso; 2.2.1.4 Il procedimento di acquisizione del parere; 2.2.2 In relazione alla funzione regolamentare; 2.2.3 In relazione alla funzione esecutiva; 2.2.4 Il procedimento di adozione dei pareri obbligatori; 2.3 I pareri facoltativi, i pareri spontanei e gli "altri pareri"; 2.3.1 I pareri facoltativi; 2.3.2 I pareri spontanei (rinvio); 2.3.3 Gli altri pareri; 3. Le funzioni propositive; 3.1 L'iniziativa legislativa e le altre iniziative; 3.2 Le proposte e le osservazioni; 3.2.1 Le proposte atipiche; 3.2.2 Le proposte tipiche; 4. La funzione di concertazione; 5. Le altre funzioni; 6. Le funzioni strumentali

1. I principi in materia di funzioni

La disposizione costituzionale dell'art. 123, ultimo comma, si limita a prevedere che lo statuto deve disciplinare il CAL e che lo deve caratterizzare "quale organo di consultazione tra Regione ed enti locali".

In primo luogo, dunque, rileva una riserva di statuto anche in materia di funzioni del nuovo organo. La riserva copre la sola funzione consultiva che dovrà, pertanto, ricevere una definizione sufficiente nelle varie discipline statutarie, potendo le stesse rimettere alla legge solo una disciplina di attuazione¹⁸². L'attribuzione della funzione consultiva al CAL deve, dunque, essere contenuta nello statuto. Per quanto riguarda, invece, la connotazione di tale funzione lo statuto dovrebbe contenerne almeno gli elementi essenziali¹⁸³. Si tratta, dunque, di disporre se i pareri resi dal CAL debbano essere

¹⁸² Sul punto si veda A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 294.

¹⁸³ Da qui dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina statutaria della Puglia che si limita a rinviare alla legge per l'intera disciplina del CAL. Sul versante opposto, invece, la Campania che presenta la disciplina del CAL inerente alle funzioni prevalentemente nello statuto, presentando la legge CAL solo scarse indicazioni.

obbligatori o facoltativi, preventivi o successivi oltre alla previsione delle materie in cui possano o debbano essere resi e gli effetti che lo scostamento dagli stessi possa determinare. E' opportuno collegare l'analisi del rispetto o meno di tale riserva all'esame delle varie tipologie di pareri previste dalle discipline regionali.

La connotazione del CAL quale “*organo di consultazione*” pone, inoltre, la questione se tale connotazione debba essere esclusiva o se siano ammesse altre qualificazioni dello stesso e, dunque, altre funzioni attribuiti¹⁸⁴. L'art. 123 Cost. conferisce allo statuto una competenza in materia di “*forma di governo e di principi fondamentali di organizzazione e funzionamento*”; ogni Regione può pertanto configurare il CAL anche al di fuori delle scarse indicazioni dell'ultimo comma dell'art. 123 fermo restando l'obbligo di assicurare che lo stesso svolga una funzione, almeno, consultiva. Anche la competenza statutaria in materia di iniziativa e *referendum* lascia adito alla possibilità di attribuzione di funzioni ulteriori al CAL. Resta fermo, comunque, il vincolo di armonia con la Costituzione, per le eventuali discipline poste a livello statutario¹⁸⁵. A tal riguardo, inoltre, c'è da includere anche il margine operativo di una disciplina solamente legislativa non operante in virtù di un rinvio effettuato dallo statuto, ma a titolo di competenza residuale¹⁸⁶.

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 123 pone, inoltre, la questione relativa a quali debbano essere i soggetti necessariamente legittimati ad interagire con il CAL. L'utilizzo dell'espressione “*fra Regione ed enti*”

¹⁸⁴ Su tale questione si vedano D. GALLIANI, *Il consiglio delle autonomie locali: problemi e prospettive statutarie*, in *Diritto e giustizia*, 5/2004, 104ss; G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 232; L. VIOLINI, *Il Consiglio delle autonomie, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la Regione*, in *Le Regioni*, 5/2002, 989ss; A. D'ATENA, *Intervento*, in A. FERRARA – L.R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 34ss; A. CHELLINI, *Il Consiglio delle autonomie locali nel dibattito nazionale e nell'esperienza della Regione Toscana*, in *Le Regioni*, 3/2001, 587ss e G. MARCHETTI, *La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 371ss.

¹⁸⁵ Cfr. A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 97ss.

¹⁸⁶ Si veda il Capitolo primo, paragrafo 2 per una più ampia analisi.

locali” sembra propendere per l’inclusione di tutti gli organi regionali almeno costituzionalmente necessari quali Consiglio, Giunta e relativo Presidente di cui all’art. 121 Cost.¹⁸⁷. Se altri organi o addirittura altri enti¹⁸⁸ possano, comunque, rivolgersi al CAL sembra rimesso alla discrezionalità del legislatore regionale senza evidenti vincoli in tal senso.

¹⁸⁷ Sulla necessaria relazionalità del CAL con tutti gli organi regionali cfr. N. VICECONTE, *Consiglio delle autonomie locali e forma di governo*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, 2010, 145ss, 140.

¹⁸⁸ Come suggerito da G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 232 e, di fatto, previsto dallo statuto Campania, art. 23 comma 5 che contempla per gli enti locali la possibilità di richiedere al CAL un parere.

2. La funzione consultiva

Venendo alle singole funzioni del CAL, in primo piano vi è, dunque, quella consultiva. La stessa viene attribuita al CAL direttamente dallo statuto in tutte le Regioni, in ossequio alla riserva di statuto prevista dall'art. 123 Cost. Le disposizioni statutarie, unitamente a quelle legislative, l'articolarono, poi, in vario modo tra pareri obbligatori, facoltativi o spontanei. L'analisi dei vari tipi di pareri necessita di essere differenziata a seconda della funzione cui gli stessi ineriscono e a seconda dell'organo con il quale interagiscono. La funzione consultiva ha infatti un necessario carattere relazionale che permette al CAL di partecipare ai processi decisionali dei vari organi regionali sia di natura normativa che di natura amministrativa.

2.1 I pareri vincolanti

Prima di analizzare le varie discipline regionali occorre trattare preliminarmente della possibilità che le stesse prevedano anche dei pareri vincolanti.

E' problematica l'inclusione nell'attività consultiva della possibilità di esprimere anche pareri vincolanti¹⁸⁹, in quanto gli stessi, più che consistere in esercizio della stessa, si risolvono in esercizio congiunto della funzione cui ineriscono. In ultima analisi la previsione di pareri vincolanti coinciderebbe con l'attribuzione delle varie funzioni in relazione alle quali gli stessi vengono previsti in un regime di codecisione. La questione, se pure dubbia, si risolverebbe, dunque, nel comprendere se al CAL possano essere attribuite le

¹⁸⁹ Favorevole ad un'interpretazione in tal senso sembra A. D'ATENA, *Intervento*, in A. FERRARA – L.R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 34ss., ma anche G. LOMBARDI, *Intervento*, in A. FERRARA - L. R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 88, che parla del CAL come “organo di contrattazione”. Decisamente contrari, invece, G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 232 e M. CAMMELLI, *Intervento*, in A. FERRARA - L. R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 27.

varie funzioni in relazione alle quali lo stesso possa espletare la funzione consultiva.

Per quanto riguarda la funzione legislativa, l'art. 121 Cost. la attribuisce esclusivamente al Consiglio regionale. Pur aderendo, dunque, alla tesi che considera insita nella funzione consultiva anche la possibilità di esprimere pareri vincolanti, osterebbe ad una previsione in tal senso per il CAL non tanto l'art. 123 Cost., quanto l'art. 121 stesso¹⁹⁰. Qualora, invece, non si ritenga sufficiente neanche il richiamo all'art. 121 in quanto pariordinato al 123, resterebbe comunque ostativo all'attribuzione della funzione legislativa al CAL, se pur limitata ad alcune materie, il vincolo di armonia con la Costituzione di cui al primo comma dell'art. 123¹⁹¹.

Tale ordine di considerazioni non vale¹⁹², però, per la funzione regolamentare che non trova una corrispondente disciplina diretta in Costituzione, potendo bensì gli statuti regionali attribuire la stessa a qualsivoglia organo regionale.

A maggior ragione non può escludersi la possibilità di una previsione di pareri vincolanti in merito alla funzione esecutiva, la cui disciplina è nella piena disponibilità del legislatore Regionale. In tal caso, però, occorre effettuare una distinzione tra le funzioni amministrative proprie della Regione e quelle che lo sono divenute per opera di attrazione in sussidiarietà. Per le prime, infatti, sarebbe legittima una disciplina che prevedi il parere vincolante del CAL per l'esercizio delle stesse, ma tale disciplina sarebbe rimessa alla discrezionalità del legislatore regionale. Per le seconde, invece, dato il necessario rispetto del principio di sussidiarietà così come declinato nella sua

¹⁹⁰ Sul punto si veda T. GROPPi, *Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario. Il Consiglio delle autonomie locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2001, 1074. In tal senso anche L. VANDELLI, *Considerazioni sui rapporti tra Regioni ed enti locali nella prospettiva dei nuovi Statuti*, in *Le Regioni*, 3-4/2000, 614.

¹⁹¹ Sul quale si rinvia a A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 113.

¹⁹² Di tale avviso anche C. MARZUOLI, *Attuazione del Titolo V e Consiglio delle Autonomie Locali*, in *Il nuovo Codice delle Autonomie Locali (esperienze a confronto)*, *Atti del Convegno di Carrara del 15 novembre 2007*, in www.consiglioautonomie.it, 14ss

componente collaborativa dalla Corte Costituzionale¹⁹³, sarebbe necessaria la disciplina che preveda un coinvolgimento il più intenso possibile del CAL senza escludere quindi il parere vincolante. In realtà, in relazione alla funzione esecutiva viene prevista un'attività di concertazione che ben può concludersi con la stipula di accordi o di intese che poco si discostano dalla realtà dei pareri vincolanti data la medesima dimensione codecisoria che li caratterizza, salvo poi distinguersi sotto altri profili.

2.2 I pareri obbligatori

Per quanto riguarda, invece, i pareri obbligatori l'analisi richiede sempre un'articolazione relativa alle varie funzioni e organi della Regione. Per ciascuna funzione occorre poi analizzare quali possano essere gli effetti della previsione obbligatoria del parere, in quali materie il parere sia richiesto e con che modalità. Strettamente connessa, poi, alla questione dell'obbligatorietà del parere è la possibile previsione di un aggravio procedurale in caso di scostamento dallo stesso, questione, però, da trattare separatamente in quanto non coincide né concettualmente né dal punto di vista della disciplina con la previsione di pareri obbligatori; del resto l'aggravio procedurale può bene essere previsto in caso di pareri facoltativi o persino spontanei di cui occorrerà trattare.

2.2.1 In relazione alla funzione legislativa

2.2.1.1 L'obbligatorietà del parere

¹⁹³ Cfr. sent. 303 del 2003. Su tale sentenza si rinvia a A. D'ATENA, *L'allocatione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, nota a sent. Corte cost. n. 303/2003*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2776ss, A. ANZON, *Flessibilità dell'ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2782ss, A. MOSCARINI, *Sussidiarietà e Supremacy Clause sono davvero perfettamente equivalenti?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2791ss, A. GENTILINI, *Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2805ss, A. CORPACI, *Attribuzione delle funzioni amministrative e titolarità della potestà legislativa di disciplina delle stesse*, in *Le Regioni 2-3/2004*, 423ss.

La funzione consultiva del CAL in relazione alla funzione legislativa si sostanzia nella possibilità dello stesso di influire sul procedimento legislativo ad una certa fase, arricchendone l'istruttoria.

Nel caso in cui tale “influenza” sia obbligatoria il Consiglio è tenuto a richiedere al CAL un parere circa la proposta di legge in esame. La natura obbligatoria impone che vi sia una qualche sanzione in caso di mancata richiesta. Tale sanzione consisterebbe in un vizio formale dell'atto legislativo adottato in mancanza di acquisizione del parere del CAL. Il vizio della legge regionale troverebbe il proprio parametro nella disposizione dell'art. 123 Cost. che offre una chiara copertura proprio alla funzione consultiva del CAL. Non chiarendo, però, la natura obbligatoria o meno di tale funzione, il parametro diretto diviene lo statuto regionale che prevede in concreto quali siano le materie in cui è obbligatorio il parere del CAL in quanto fonte gerarchicamente superiore alla legge o, comunque, in quanto le relative norme assurgerebbero al rango di norme interposte alla luce dell'art. 123. Cost.

Il vizio della legge regionale approvata in mancanza della prescritta richiesta di parere obbligatorio, necessita però di un apposita sede dove poter essere rilevato, sede che consiste nella Corte Costituzionale difficilmente accessibile agli enti locali specie nei confronti nella propria Regione di riferimento. L'unica via che l'ordinamento concede agli enti locali per poter tutelare direttamente le proprie prerogative costituzionale resta il giudizio incidentale di legittimità costituzionale che, però, richiede anche l'esistenza del presupposto della rilevanza della questione e cioè la necessità che sia sorta una controversia in cui sia necessario applicare la legge viziata¹⁹⁴. Resta, comunque, aperta agli enti locali la possibilità indiretta di sollecitare lo Stato ad impugnare in via principale l'eventuale legge in questione.

¹⁹⁴ E' ormai giurisprudenza consolidata l'inammissibilità di quelle questioni di legittimità costituzionale sorte in giudizi creati ad arte per mascherare un accesso diretto alla Corte, ma che risultano privi di rilevanza. Si veda, in merito alla questione della *fictio litis*, A. CERRI, *Corso di Giustizia costituzionale*, Milano, 2004, 148 ss.

Tutte le Regioni¹⁹⁵ prevedono a livello statutario casi in cui il Consiglio debba obbligatoriamente richiedere il parere del CAL. Laddove non vi sia chiarezza o determinatezza di disciplina¹⁹⁶ nello statuto soccorrono le leggi istitutive che al riguardo presentano un'efficacia formale maggiore. Si tratta infatti di norme interposte che sostanziano quanto stabilito a livello costituzionale nel caratterizzare il CAL “*quale organo di consultazione*”. Non è permesso, dunque, ad una legge regionale disattendere quanto stabilito in materia di funzione consultiva del CAL anche se contenuto in altra legge regionale quale è la legge CAL¹⁹⁷.

2.2.1.2 *L'ambito di operatività del parere*

Per quanto riguarda l'ambito di operatività della funzione consultiva, nessuna Regione ha prevista un regime generalizzato di obbligatorietà per gli atti legislativi. Lo stesso sarebbe pure compatibile con il dettato costituzionale, ma nessuna Regione ha ritenuto opportuno associare gli enti locali ad ogni atto legislativo con le garanzie tipiche di cui si è detto. Vengono, dunque, individuate specifiche materie o specifici atti per i quali il Consiglio è obbligato a richiedere il parere del CAL.

Se non si tratta di una competenza generale è comunque una materia vasta e indeterminata quella degli “*atti inerenti agli enti locali*”. Alcune Regioni¹⁹⁸, infatti, prevedono dei pareri obbligatori in relazione a tutti quegli

¹⁹⁵ Tranne la Puglia che presenta una disciplina statutaria del CAL scarna con ampio rinvio alla legge.

¹⁹⁶ Non tutti gli statuti qualificano espressamente come obbligatori i pareri richiesti, ma ciò viene poi chiarito dalle leggi CAL. Lo statuto dell'Abruzzo all'art. 72 comma 1 e comma 2 parla genericamente di “pareri” senza alcuna qualificazione. La legge CAL Abruzzo chiarisce, poi, all'art. 10 comma 1 quali debbano essere i pareri obbligatori. Così anche lo statuto della Calabria all'art. 48 commi 4 e 5 dispone che il CAL “esprime pareri” e la legge sul CAL all'art. 14 chiarisce che si tratta di pareri obbligatori. E così anche Emilia Romagna, Piemonte e Marche.

¹⁹⁷ In alcune regioni, poi, la maggiore efficacia formale della legge CAL deriva anche dalla circostanza che la stessa si presenta come fonte rinforzata essendo previsto un procedimento aggravato richiedente la maggioranza assoluta per l'approvazione. Così ad esempio in statuto Abruzzo, art. 32 comma 3 o in statuto Umbria, art. 36 comma 4.

¹⁹⁸ Statuto Campania, art. 22 comma 1 lettera c) o Calabria, legge CAL art. 14 comma 1.

atti che abbiano una certa rilevanza per gli enti locali salvo poi non chiarire a chi spetti determinare detta rilevanza. Tale materia sembra assurgere a clausola residuale laddove le materie previste in modo più definito non coprano tutte le questioni che, invece, in altre Regioni vengono indicate.

La materia che viene in rilievo in primo luogo è quella delle funzioni degli enti locali. Pur residuando in capo allo Stato una competenza in merito all'ordinamento degli enti locali, la Regione può, in base all'art 118, allocare le funzioni dei Comuni al livello di governo che più ritiene idoneo a soddisfare le esigenze unitarie secondo i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza. In relazione a ciò è, dunque, con legge che la Regione provvede a conferire le funzioni agli enti locali. I principi di sussidiarietà e di leale collaborazione¹⁹⁹ impongono, anche alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza, che tali leggi siano adottate con il coinvolgimento dei livelli di governo interessati²⁰⁰. E' per questo che tutte le Regioni prevedono in tale

¹⁹⁹ Per il principio di leale collaborazione si veda R. BIFULCO, voce *Leale collaborazione (principio di)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di Diritto pubblico*, vol. IV, Milano, 2006, 3356ss; G. FERRAIUOLO, *Leale collaborazione: un principio costituzionale supremo?*, in A. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Quaderni del "Gruppo di Pisa", atti del seminario di Capri, 3-4 giugno 2005, Torino, 2006, 694ss; D. GALLIANI, *Riflessioni sul principio e sugli strumenti della collaborazione (costituzionale) tra Stato e Regioni*, in *Quaderni regionali*, 1/2005, 94ss; A. GRATTIERI, *La faticosa emersione del principio costituzionale di leale collaborazione*, in E. BETINELLI - F. RIGANO (a cura di), *La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale*, Quaderni del "Gruppo di Pisa", atti del seminario di Pavia, 6-7 giugno 2003, Torino, 2004, 423ss.; per il rapporto intercorrente fra sussidiarietà e leale cooperazione, R. BIN, *L'amministrazione coordinata ed integrata*, in *Le Regioni*, n. 5/2005, 1009ss.; A. D'ATENA, *Sussidiarietà e sovranità*, in *Annuario 1999. La costituzione europea*, Atti del XIV Convegno Annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova 2000, 17ss; *idem*, *In tema di presidi procedurali del principio di sussidiarietà*, in AA.VV., *Sopranazionalità europea: posizioni soggettive e normazione*, Quaderni del Consiglio di Stato, n. 7, atti del Convegno tenutosi il 25 febbraio 2000, 173ss; A. SPADARO, *Sui principi di continuità dell'ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e Regioni*, in *Rivista Trimestrale di diritto pubblico*, 1994, 1042ss; L. CAPPUCCIO, *Leale cooperazione e sussidiarietà: affermazione di un modello nel diritto interno e comunitario*, in V. COCOZZA-S. STAIANO (a cura di), *I rapporti tra Parlamento e governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale*, vol. I, Torino 2001, 342ss.

²⁰⁰ Per quanto riguarda la necessità di un coinvolgimento del CAL in relazione alle funzioni degli enti locali si veda P. CARETTI, *Stato, Regioni, enti locali tra*

materia il parere obbligatorio del CAL con relativo aggravio procedurale. Tale previsione non si limita, però, al solo conferimento di funzioni, che comprende logicamente anche il riparto delle stesse, ma in molte Regioni riguarda anche la delega delle stesse e a volte persino la disciplina delle funzioni²⁰¹.

La materia della programmazione risulta essere contemplata dalla maggioranza delle discipline regionali²⁰². Tale circostanza non stupisce dato che fin dalla legge 142 del 1990 lo Stato imponeva che le Regioni coinvolgessero gli enti locali nella programmazione regionale. Così anche per i documenti economico finanziari comprendenti il documento di programmazione economico finanziario regionale, i bilanci annuali e pluriennali e il rendiconto consuntivo. Non si tratta, invero, di funzione legislativa in senso materiale, ma si tratta di atti complessi in cui alla Giunta è riservata la iniziativa e al Consiglio il controllo e l'approvazione mediante attività formalmente legislativa. Il CAL viene generalmente coinvolto dal Consiglio e pertanto si tratta di partecipazione alla funzione legislativa. Le attività di programmazione relative, invece, alla funzione esecutiva richiedono di essere trattate unitamente alla stessa.

Ulteriore materia in cui si riscontra una convergenza tra le varie discipline regionali consiste nella revisione dello statuto. In tal caso le previsioni statutarie integrano un procedimento che è previsto direttamente in Costituzione e difficilmente tale disciplina sarebbe legittima se non vi fosse la disposizione dell'ultimo comma dell'art 123 a fornire una adeguata copertura. La previsione del CAL quale organo di consultazione, legittima la previsione di una parere obbligatorio nel procedimento di approvazione degli statuti regionali. In tal modo gli enti locali possono partecipare alla formazione dell'atto che può determinare l'effettiva garanzia della loro autonomia. E'

innovazione e continuità. Scritti sulla riforma del Titolo V della Costituzione, Torino, 2003, 99ss.

²⁰¹ Così ad esempio statuto Emilia Romagna, art. 23 comma 3 lettera e) o statuto Piemonte, art. 88 comma 2.

²⁰² Più ampiamente sulla funzione di indirizzo e programmazione della Regione e sul relativo ruolo del CAL cfr. G. GERVASIO, *Il consiglio delle autonomie locali nella programmazione regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2004, 607ss.

appena il caso di sottolineare che il parere del CAL non necessita di una seconda richiesta in concomitanza con la seconda lettura data la necessaria approvazione del testo conforme a quanto approvato in prima lettura.

Altra interessante interazione tra disciplina del CAL e norme costituzionali è ravvisabile in merito alla modifica delle circoscrizioni territoriali. Alcune Regioni²⁰³ prevedono, infatti, il parere del CAL anche in relazione a tale ambito. In tal modo si modifica il procedimento fissato direttamente in Costituzione a meno di non ritenere che il parere del CAL possa corrispondere al “*sentite le popolazioni locali*” di cui al secondo comma dell'art. 132 e sostituire così i necessari *referendum* consultivi.

Interessante è la disciplina di alcune Regioni che coinvolgono il CAL sulla stessa legge che lo disciplina²⁰⁴. Alcune Regioni pur non prevedendo il parere del CAL, prevedono comunque per la stessa legge una maggioranza assoluta²⁰⁵ il che favorisce un ampio coinvolgimento politico per l'approvazione della stessa, ma non garantisce una partecipazione degli enti locali e risulta comunque facilmente ottenibile con la diffusione dei premi di maggioranza nei sistemi elettorali regionali.

Altra materia in cui viene previsto di solito il parere obbligatorio riguarda gli atti relativi all'Unione Europea²⁰⁶. Viene così garantita una partecipazione anche degli enti locali alla fase sia ascendente che discendente della normativa comunitaria. L'adeguamento agli obblighi comunitari può avvenire a mezzo di atti regolamentari o amministrativi che occorre analizzare nel relativo contesto.

Vi sono, poi, delle materie previste solo da alcune Regioni che difficilmente possono farsi ricondurre in quella materia generale degli “*atti*

²⁰³ Statuto Calabria, art. 48 comma 4 e legge CAL art. 14 comma 1, statuto Liguria art. 66 comma 1 lettera b), Puglia, legge CAL art. 5 comma 1 lettera f).

²⁰⁴ Calabria, legge CAL art. 14 comma 1.

²⁰⁵ Così per esempio la Regione Abruzzo che non prevede alcun parere in merito alla legge CAL da parte del CAL stesso, ma prevede nello statuto all'art. 32 comma 3 la maggioranza assoluta per l'approvazione di tale legge.

²⁰⁶ Abruzzo legge CAL art. 10 comma 2.

relativi agli enti locali” che in alcune discipline regionali funge da clausola residuale.

Si tratta in primo luogo della previsione della Regione Emilia Romagna in merito alla “*disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario*” di cui all'art. 23 comma 3 dello statuto.

La Regione Calabria prevede, invece, il parere obbligatorio del CAL in merito alle istituzioni di enti o agenzie regionali²⁰⁷.

Ed è sempre la Calabria a prevedere anche la materia della delegificazione e della semplificazione amministrativa²⁰⁸.

2.2.1.3 *L'aggravio procedurale in seguito a scostamento dal parere reso*

L'obbligatorietà del parere garantisce, dunque, al CAL (e agli enti locali tramite esso) la partecipazione alla funzione legislativa sebbene non vi sia nessuna garanzia di accoglimento delle eventuali osservazioni contenute nel parere fornito²⁰⁹.

In relazione a ciò è possibile, però, prevedere che il parere obbligatorio abbia anche un'efficacia maggiore sul piano sostanziale e che quindi possa influenzare in qualche modo il risultato finale del procedimento legislativo. La massima garanzia al riguardo consisterebbe nella previsione di un parere vincolante che porterebbe di fatto ad una codecisione dell'atto legislativo tra Consiglio e CAL. Come già visto, però, tale interpretazione è per lo più ritenuta illegittima in relazione al dettato costituzionale e nessuna Regione si è spinta sino a tale conclusione.

Resta, dunque, la previsione di un aggravio procedurale nel caso in cui il Consiglio ritenga di non adeguarsi al parere reso. Se l'attribuzione di funzione legislativa, in quanto tale, non è nella disponibilità delle Regioni non

²⁰⁷ Calabria, legge CAL art. 14 comma 1.

²⁰⁸ Calabria, legge CAL art. 14 comma 1.

²⁰⁹ L'unica efficacia sul piano sostanziale del parere obbligatorio è di natura politica a seconda del peso relativo che gli enti locali possono presentare in una data Regione circa determinate materie.

altrettanto indisponibile è, infatti, il procedimento legislativo con il quale svolgerla. Tale materia è di competenza esclusiva delle Regioni che devono disciplinarla a livello statutario rientrando tra i contenuti necessari dello stesso. Il CAL è chiamato a doversi relazionare con la funzione legislativa e, dunque, con il relativo procedimento. Entrambe le discipline sono poste dallo statuto che potrà e dovrà curarne il coordinamento e l'integrazione. Non sembra possibile cogliere dei limiti costituzionale a tale disciplina statutaria tranne il vincolo di armonia ai principi costituzionali. L'aggravio procedurale risulta, dunque, legittimo proprio in relazione alla competenza regionale in materia di procedimento legislativo. Le varie normative di riferimento si differenziano a seconda di previsioni dotate di una maggiore o minore efficacia.

In primo luogo rileva la previsione di una maggioranza qualificata al fine di approvare l'atto legislativo difforme dal parere. L'efficacia di tale aggravio risiede, ovviamente, nella consistenza di tale maggioranza, laddove l'unanimità corrisponderebbe alla massima efficacia e la maggioranza assoluta alla minima²¹⁰. Una maggioranza più ampia corrisponderebbe ad una più efficace garanzia di accoglimento del parere del CAL o per lo meno richiederebbe una convergenza politica circa il suo rifiuto che difficilmente potrebbe raggiungersi in presenza di un'altra maggioranza, in seno al CAL, di cui il parere è espressione²¹¹. Le Regioni che, però, hanno previsto tale garanzia non sono andate al di là della maggioranza assoluta. Data, inoltre, la diffusione di sistemi elettorali regionali che garantiscono la governabilità e quindi una maggioranza stabile in seno al Consiglio risulta alquanto sminuito l'aggravio procedurale che si trasformerebbe in un'ordinaria approvazione con il mero obbligo di presenza della maggioranza in Consiglio al fine di raggiungere il *quorum* richiesto.

²¹⁰ Essendo la maggioranza semplice la ordinaria procedura, la stessa non può rientrare nei casi di aggravio procedurale.

²¹¹ Stante l'attuale sistema partitico le forze politiche presenti in Consiglio regionale e quelle sul territorio che si proiettano nel CAL restano le medesime. Sembra improbabile, dunque, che la maggioranza politica distribuita sul territorio trovi poi una diversa maggioranza, sempre se consistente, in seno al Consiglio. Nel caso in cui tale circostanza dovesse verificarsi il CAL potrebbe svolgere un ruolo di "opposizione" sul quale si veda G. FERRAIUOLO, *Il consiglio delle autonomie locali nelle previsioni dei nuovi Statuti delle Regioni ordinarie*, in www.federalismi.it, 23/2006, 18.

L'aggravio in questione viene previsto o quale regime generale per ogni parere obbligatorio²¹² o viene limitato solo ad alcuni ambiti. La previsione di un aggravio limitato solo ad alcuni pareri riguarda generalmente la materia delle funzioni degli enti locali²¹³. Non manca una disciplina che a fronte di un'applicazione generalizzata dell'aggravio della maggioranza qualificata, ne escluda espressamente alcune materie²¹⁴.

Ovviamente l'aggravio procedurale della maggioranza assoluta perde la sua efficacia dinanzi alla medesima maggioranza disposta dallo statuto per l'approvazione di alcune leggi come anche per l'approvazione dello statuto il cui procedimento viene previsto direttamente dall'art. 123 Cost²¹⁵. In tal caso sembrano più efficaci, dunque, gli altri aggravii procedurali.

Altro possibile aggravio riguarda, invece, l'obbligo di dare conto dell'avvenuta acquisizione anche sostanziale del parere e consiste, quindi, in un obbligo di motivazione²¹⁶ in caso di non accoglimento totale o parziale dello stesso. Tale aggravio non giunge ad un livello di garanzia molto diverso dalla già prevista obbligatorietà del parere. Infatti si risolve in una mera possibilità di far valere il vizio formale della mancata motivazione o, in casi estremi, della contraddittorietà della stessa. Identiche restano, comunque, le perplessità circa la possibilità concreta di far valere in sede giurisdizionale tali vizi a cui si

²¹² Così ad esempio per la Regione Abruzzo che pur prevedendo una limitazione per materie in statuto all'art. 72 comma 3, estende il regime a tutti i pareri obbligatori in legge CAL art. 12 comma 6. Così anche statuto Calabria, art. 48 comma 7, statuto Lombardia art. 54 comma 4.

²¹³ In tal senso statuto Campania, art. 22 comma 2, statuto Emilia Romagna art. 23 comma 5 che contempla oltre alle funzioni degli enti locali, anche la legge CAL, Lazio legge CAL, art. 11 comma 4.

²¹⁴ Così in statuto Liguria, art. 67 comma 3 riguardo agli atti di programmazione e bilancio.

²¹⁵ Qualora fosse prevista una maggioranza più consistente quale aggravio procedurale in caso di scostamento dal parere del CAL vi sarebbero maggiori perplessità dinanzi al dettato dell'art. 123.

²¹⁶ Così statuto Lombardia art 54 comma 8 e Piemonte legge CAL art. 12 comma 2.

aggiunge la problematica che riguarda la possibilità di far valere, per una legge regionale, il vizio di motivazione²¹⁷.

Altro aggravio consiste nell'obbligo di approvare un ordine del giorno²¹⁸ che quindi avrebbe una mera efficacia politica nell'indirizzare l'attuazione dell'atto legislativo nel modo più conforme possibile a quanto espresso dal parere disatteso.

Non risulta prevista, se pur da più parti sollecitata²¹⁹, una possibilità di conciliazione tra Consiglio e CAL al fine di trovare un progetto comune sulla falsariga del medesimo istituto previsto a livello comunitario. Né risulta contemplato dalle discipline regionali un altro aggravio, pur possibile, consistente nella previsione di un *referendum* abrogativo²²⁰ sull'eventuale legge che si discosti dal parere.

2.2.1.4 *Il procedimento per l'acquisizione del parere*

Per quanto riguarda la modalità di acquisizione del parere obbligatorio e, dunque, il relativo procedimento, occorre, in primo luogo, comprendere quale sia il momento più efficace per tale acquisizione. Il parere potrà, ovviamente, inserirsi in qualsiasi fase del procedimento legislativo.

Il parere può essere acquisito al momento dell'esercizio della iniziativa legislativa da parte del soggetto o dei soggetti che la esercitano. L'iniziativa legislativa regionale è materia di competenza dello statuto regionale. La previsione, quindi, che i soggetti legittimati ad attivarla siano i destinatari dell'obbligo di richiesta del parere non sembra estranea a quanto possa essere

²¹⁷ Riguardo all'obbligo di motivazione degli atti legislativi non è possibile presentare la numerosa bibliografia pertanto si rinvia all'analisi più recente ed esaustiva al riguardo svolta da Picchi 2011.

²¹⁸ Statuto Emilia Romagna, art. 23 comma 4.

²¹⁹ M. CARLI, *Il Consiglio delle Autonomie Locali*, versione breve presentata al convegno *Il mondo delle seconde Camere*, Torino, 2005 in www.astrid-online.it, 6; G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 246 e A. CHELLINI, *Il Consiglio delle autonomie locali nel dibattito nazionale e nell'esperienza della Regione Toscana*, in *Le Regioni*, 3/2001, 596.

²²⁰ In tal senso G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 246.

previsto in materia. In tal caso la proposta di legge andrebbe trasmessa al Consiglio unitamente al parere richiesto al CAL. A tale disciplina dovrebbe comunque sottostare la Giunta in quelle Regioni che pur non prevedendo in modo espresso tale modalità, contemplano anche in capo ad essa analogo obbligo di richiesta del parere cui è sottoposto il Consiglio. In tal caso la proposta di legge della Giunta dovrebbe contenere in allegato il parere del CAL. Tale disciplina di dovrebbe applicare, per esempio, in quei casi in cui sia prevista un'iniziativa legislativa riservata in capo alla Giunta come, in genere, disposto per gli atti relativi alla programmazione economica e al bilancio. Altrettanto dovrebbe dirsi per i casi di iniziativa legislativa in capo ai singoli consiglieri. Nessuna Regione ha previsto, invece, un obbligo espresso per gli altri soggetti legittimati all'iniziativa legislativa²²¹.

In alcuni casi, però, l'iniziativa della richiesta del parere è riservata al solo Consiglio regionale e al solo Ufficio di Presidenza²²² così che i soggetti legittimati all'iniziativa legislativa per richiedere il parere al CAL dovranno comunque rivolgersi al Consiglio regionale.

Più comunemente il parere deve essere richiesto dalla commissione consiliare competente per materia. E' questa la disciplina più diffusa tra le Regioni, collocata, però, a livello di regolamento del Consiglio regionale. In tal caso l'aggravio procedurale della maggioranza assoluta o dell'ordine del giorno imporrebbe una riserva di assemblea impedendo il procedimento legislativo decentrato²²³.

Qualora la commissione intenda recepire il parere, le eventuali modifiche intervenute in assemblea dovranno sottostare all'aggravio. Qualora, invece, la commissione stessa intenda discostarsi dal parere acquisito l'eventuale approvazione del progetto risultante viene sottoposta ad aggravio a

²²¹ L'iniziativa legislativa in capo al CAL stesso non rientra nella questione trattata e sarà oggetto di analisi separata.

²²² Cfr. legge CAL Abruzzo art. 12 comma 1.

²²³ Riserva di assemblea che molte volte è già prevista per le stesse materie in cui è previsto il parere obbligatorio del CAL. Non più così in Abruzzo in seguito alla riforma della l. r. 3 del 2012 che ha tolto la riserva di assemblea per le "leggi di delega".

meno che le modifiche apportate in assemblea non sia conformi al parere reso dal CAL²²⁴.

Il parere, però, potrebbe essere acquisito anche dalla stessa assemblea che sarà tenuta poi a discutere gli eventuali emendamenti necessari²²⁵. L'acquisizione del parere da parte della commissione potrebbe comportare che il progetto giunto in assemblea abbia subito profonde modificazioni rispetto a quello in relazione a cui si era richiesto il parere²²⁶. Inoltre la stessa Assemblea potrebbe apportare ulteriori modifiche in sede di discussione e votazione degli emendamenti. E' per questo che alcune Regioni²²⁷ prevedono che il parere debba essere nuovamente richiesto sullo stesso atto qualora abbia subito profonde modificazioni. Tale disciplina ovviamente presenta varie problematiche circa la indeterminatezza del concetto di “*ampie e sostanziali modifiche*” e circa la possibilità, tutt'altro che recondita, che il Consiglio non richieda nuovamente il parere nel caso in cui non ritenga sussista tale circostanza.

Non è possibile collocare il parere del CAL al di là dell'approvazione da parte del Consiglio dell'atto legislativo. Ciò non solo perchè si trasformerebbe il CAL da consulente a controllore, ma anche per evitare un possibile protrarsi all'infinito di una sorta di “navetta” tra CAL e Consiglio necessitata dall'aggravio procedurale nel caso previsto.

2.2.2 *In relazione alla funzione regolamentare*

Per quanto riguarda la funzione consultiva in relazione alla funzione regolamentare della Regione essa è diversamente articolata a seconda che la potestà regolamentare venga esercitata dal Consiglio o dalla Giunta o da

²²⁴ La Regione Calabria, legge CAL art. 16 comma 1 e 2 disciplina espressamente tali evenienze.

²²⁵ E' infatti previsto in alcune Regioni che vi sia un componente del CAL incaricato di esporre il parere dinanzi al *plenum*.

²²⁶ Tali modificazioni ovviamente non potranno consistere in scostamenti da quanto contenuto nel parere stesso i quali farebbero operare l'aggravio procedimentale.

²²⁷ Calabria, legge CAL art. 14 comma 2, Liguria, legge CAL art. 9 comma 2 e Umbria, legge CAL art. 3 comma 4.

entrambi gli organi. La potestà regolamentare, infatti, a differenza di quella legislativa non trova alcuna disciplina a livello costituzionale circa la titolarità della stessa²²⁸. La relativa disciplina viene dunque totalmente rimessa all'autonomia regionale che la regola con la fonte statutaria e varia, dunque, da Regione a Regione. Occorre pertanto proseguire l'analisi dei pareri obbligatori inerenti alla funzione regolamentare a seconda che la stessa venga esercitata dal Consiglio o dalla Giunta.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di operatività del parere in relazione ai regolamenti, lo stesso viene previsto tramite due modalità.

Alcune Regioni prevedono espressamente i casi in cui il parere sia richiesto per le “*proposte di regolamento*”²²⁹, anche tramite la previsione di una materia residuale consistente genericamente nelle proposte “concernenti gli enti locali”²³⁰.

Altre Regioni, invece, prevedono il parere obbligatorio in relazione a tutti gli atti che disciplinano determinate materie, comprendendo, quindi, oltre alle leggi anche i regolamenti²³¹. alcune Regioni prevedono espressamente i casi in cui è richiesto obbligatoriamente in merito a proposte di regolamento, altre si limitano ad indicare le materie e dunque tutti gli atti che intendono disciplinare le stesse.

Particolare rilevanza assumono gli atti di adeguamento agli obblighi comunitario che possono assumere anche la forma dei regolamenti. In tal caso il parere del CAL viene spesso espresso a maggioranza dei due terzi così come previsto in merito ai pareri sulle proposte di legge²³².

²²⁸ Cfr. A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 162.

²²⁹ Statuto Abruzzo art. 72 comma 2 e legge CAL art. 10 comma 1 lettera a), Calabria, legge CAL art. 17 che prevede il parere in merito ai regolamenti “*conseguenti ad un mandato del Consiglio regionale in attuazione o completamento di disposizioni legislative e che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali*”, Statuto Campania art. 22 comma 2 lettera c), Marche legge CAL art. 11 comma 3 lettera b), Piemonte legge CAL art. 11 comma 1 lettera a) e Puglia, legge CAL art. 5 comma e).

²³⁰ Così ad esempio Statuto Campania art. 22 comma 2 lettera c) o Piemonte legge CAL art. 11 comma 1 lettera a).

²³¹ Calabria legge CAL art. 14 e Umbria legge CAL art. 2 comma 2.

²³² Abruzzo legge CAL art. 10 comma 2.

Una questione particolare riguarda la possibilità che in alcune discipline regionali siano previsti regolamenti in delegificazione²³³. In tal caso sembrerebbe che non solo la legge che autorizza i regolamenti ma anche i regolamenti stessi devono sottostare al regime consultivo previsto per la relativa materia.

Nel caso di esercizio della funzione regolamentare da parte del Consiglio, molte delle considerazioni relative alla funzione legislativa possono ritenersi applicabili anche in tal caso.

L'obbligatorietà dei pareri previsti comporta, però, un vizio formale in caso di mancata richiesta degli stessi, che risulta più semplice da rilevare essendo il relativo regolamento impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa.

L'aggravio procedurale presenta alcune particolarità in merito alla potestà regolamentare esercitata dal Consiglio. Relativamente alla maggioranza qualificata, infatti, la stessa impedirebbe il ricorso ad un procedimento decentrato per l'approvazione dei regolamenti. L'obbligo di motivazione godrebbe, comunque, del regime di giustiziabilità più favorevole relativo ai regolamenti. L'aggravio dell'ordine del giorno non è previsto anche per i regolamenti; la Regione Emilia Romagna, infatti, lo limita ai soli "*progetti di legge*",²³⁴.

La procedura per l'acquisizione del parere soggiace alla stessa disciplina relativa al procedimento legislativo. E' appena il caso di accennare che quanto detto riguardo all'iniziativa legislativa rimane valido anche per l'iniziativa regolamentare e quindi la Giunta sarebbe obbligata ad allegare il parere del CAL in caso di esercizio della stessa.

Per quanto riguarda, invece, la previsione di pareri obbligatori relativi all'esercizio della funzione regolamentare da parte della Giunta anche in tal caso è rilevabile una maggiore garanzia dell'obbligatorietà dei relativi pareri,

²³³ Come ad esempio statuto Umbria art. 39 comma 2 o statuto Piemonte art. 27 comma 5. In relazione al CAL, inoltre, Calabria legge CAL art. 14 comma 1.

²³⁴ Statuto Emilia Romagna, art. 23 comma 4.

come per quelli adottati dal Consiglio, data la piena giurisdizione del giudice amministrativo in materia.

Ciò che più rileva, nel caso in esame, è, invece, l'aggravio procedurale. Infatti solo poche Regioni hanno previsto un regime differenziato di aggravio procedurale per gli atti della Giunta consistente nel solo obbligo di motivazione espressa per lo scostamento dal parere acquisito²³⁵, aggravio che, però, viene previsto in modo generalizzato.

Le modalità di acquisizione prevedono a volte che la Giunta debba richiedere il parere al CAL sempre tramite il Consiglio regionale cui è riservata l'iniziativa di richiesta del parere.

2.2.3 *In relazione alla funzione esecutiva*

Non è necessario ribadire che le garanzie formali circa l'acquisizione del parere ricevono in relazione alle funzioni amministrative la massima efficacia data dalla piena giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Rileva in tal caso, però, l'art. 21 *octies* della l. 241 del 1990 secondo il quale “*Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.*”

L'ambito di operatività del parere in relazione agli atti amministrativi non è generalizzato. Sono previsti gli atti o le materie in cui lo stesso debba essere richiesto obbligatoriamente.

Si tratta in primo luogo degli atti di programmazione²³⁶. La Regione Emilia Romagna, ad esempio, prevede un parere in materia di “*piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali*”²³⁷ estendendo, dunque,

²³⁵ Espressamente Calabria, legge CAL art. 17 comma 5 e Umbria legge CAL art. 3 comma 5.

²³⁶ Piemonte legge CAL art. 11 comma 3, Calabria legge CAL art. 17 comma 1 lettera a), Marche legge CAL art. 11 comma 3 lettera d).

²³⁷ Statuto Emilia Romagna, art. 23 comma 3 lettera c).

la partecipazione degli enti locali a tutta l'attività di programmazione regionale data l'indeterminatezza della formulazione.

Una previsione rilevante riguarda quella inerente all'esercizio del potere sostitutivo²³⁸. L'obbligo del parere del CAL in tal caso viene previsto anche da una fonte statale quale la legge La Loggia che all'art. 8 comma 3 impone per l'esercizio del potere sostitutivo il parere obbligatorio del CAL. L'esercizio del potere sostitutivo viene generalmente attribuito alla Giunta che però potrebbe adottare anche nominare un commissario. In tal caso operando un regime generalizzato di aggravio procedurale per i pareri resi dal CAL nei confronti della Giunta, lo stesso sarà operativo anche in relazione agli atti di potere sostitutivo.

Non manca la previsione circa l'adeguamento al diritto comunitario tramite atti amministrativi per i quali risulta obbligatorio il parere del CAL²³⁹.

Altro ambito rilevante è quello degli atti di indirizzo e coordinamento²⁴⁰.

Per quanto riguarda l'aggravio procedurale in caso di scostamento dal parere reso dal CAL, solo poche Regioni hanno previsto un regime relativo ai soli atti della Giunta consistente nell'obbligo di motivazione espressa per lo

²³⁸ Esplicitamente Marche, legge CAL art. 11 comma 3. Si tratta, ovviamente, del potere sostitutivo ordinario sul quale si rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n.43 del 2004 e al relativo dibattito: F. MERLONI, *Una definitiva conferma della legittimità dei poteri sostitutivi regionali (commento alla sentenza n. 43 del 2004)*, in www.forumcostituzionale.it, G. FONTANA, *I poteri sostitutivi delle Regioni tra inevitabili forzature ed evitabili incoerenze*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2004, G. FONTANA, *I poteri sostitutivi delle Regioni tra inevitabili forzature ed evitabili incoerenze*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2004, M. BELLETTI, *Potere sostitutivo "straordinario" ed "ordinario" dopo la sentenza n. 43 del 2004. La Corte propone la quadratura del cerchio della riforma del Titolo V*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2004, R. DICKMANN, *Note sul potere sostitutivo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in www.federalismi.it, Ottobre 2004, nonché R. DICKMANN, *La Corte riconosce la legittimità dei poteri sostitutivi regionali (osservazioni a Corte cost., 27 gennaio 2004, n. 43)*, in www.federalismi.it, Febbraio 2004.

²³⁹ Abruzzo legge CAL art. 10 comma 2.

²⁴⁰ Lazio combinato disposto tra legge CAL art. 16 e l. r. 14 del 1999 (legge vecchia Conferenza) art. 20 comma 8 lettera d) o Piemonte legge CAL art. 11 comma 3, Calabria legge CAL art. 17 comma 1 lettera a), Marche legge CAL art. 11 comma 3 lettera d).

scostamento dal parere acquisito²⁴¹, aggravio previsto, però, in modo generalizzato e non limitatamente ad alcune materie.

Anche nel caso della funzione esecutiva la Giunta è necessitata a richiedere il parere tramite il Consiglio²⁴².

2.2.4 Il procedimento per l'adozione dei pareri obbligatori

Le discipline regionali prevedono, in alcuni casi, una procedura relativa all'adozione dei pareri obbligatori.

Innanzitutto rileva la fissazione di un quorum funzionale che può anche discostarsi dalla maggioranza semplice. L'esigenza alla base di quorum più consistenti non risiede solo nella necessità di valorizzare gli enti locali meno rappresentati, ma anche nell'evitare inutili aggravii procedurali nel caso in cui non vi sia una chiara indicazione nel senso di un parere che sia negativo o che richieda delle modifiche al relativo atto cui aderisce.

In alcuni casi, infatti, il quorum funzionale di una maggioranza qualificata viene previsto quale regime generale²⁴³. In altri, invece, il regime generalizzato è limitato ai soli pareri negativi²⁴⁴. Altre Regioni hanno, poi, differenziato il quorum a seconda delle materie per cui vengono richiesti i pareri²⁴⁵.

Alla stessa logica di efficienza rispondono le previsioni di un termine per l'adozione del parere da parte del CAL che risultano anche differenziate a seconda delle materie in cui può rilevarsi una certa urgenza come in caso di atti relativi all'Unione europea.

²⁴¹ Espressamente Calabria, legge CAL art. 17 comma 5 e Umbria legge CAL art. 3 comma 5.

²⁴² Abruzzo, legge CAL, art. 12 comma 2.

²⁴³ Calabria, legge CAL art. 17 comma 3.

²⁴⁴ Lombardia, legge CAL art. 10 comma 3.

²⁴⁵ Come ad esempio il Lazio, legge CAL art. 11 comma 2 che prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti per i pareri inerenti alla “*proposte di legge di conferimento delle funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali*”. O Abruzzo, legge CAL art. 10 comma 3 per gli atti di esecuzione ed attuazione del diritto comunitario.

Viene, inoltre, prevista un regime di silenzio assenso. Nel caso in cui il CAL non abbia fornito il parere richiesto entro il termine prefissato lo stesso si considera tacitamente favorevole²⁴⁶.

2.3 I pareri facoltativi, i pareri spontanei e gli “altri pareri”

La funzione consultiva del CAL non si esaurisce nella previsione di pareri obbligatori con possibile aggravio procedurale. Come già accennato l'intervento del CAL può essere necessario o anche solo eventuale. Tale ultima circostanza ricorre nei cc.dd. pareri facoltativi e nei pareri spontanei o osservazioni. Nel primo caso non sussiste in capo agli organi regionali un obbligo di acquisire il parere, ma gli stessi possono ritenerlo utile ai fini di una più ampia istruttoria; nel secondo, è il CAL medesimo a prendere l'iniziativa.

2.3.1 I pareri facoltativi

Alcune discipline regionali prevedono che a CAL possa essere richiesto un parere senza alcun obbligo, ma in seguito ad una scelta di ritenere rilevante il punto di vista degli enti locali o persino necessario. Il regime dei pareri facoltativi, infatti, possiede una doppia natura in merito agli effetti degli stessi e alla *ratio* che ne è alla base.

Legittimati a richiedere pareri facoltativi al CAL sono sia il Consiglio che la Giunta in relazione ad ogni funzione dagli stessi svolta. L'ambito di operatività in cui tali pareri possono essere richiesti, di norma, non viene determinato, ma viene rimesso alla discrezionalità degli organi stessi. Solo alcune Regioni prevedono espressamente che la richiesta di pareri facoltativi possa essere fatta relativamente a certe materie, di solito molto generiche. Si tratta, ad esempio, della Regione Abruzzo che all'art. 11 comma 1 lettera d) della legge CAL prevede il parere “*in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali*”; anche la Regione Calabria dispone all'art. 17 comma 2 della legge CAL che “*La Giunta regionale può richiedere comunque pareri al Consiglio delle*

²⁴⁶ Cfr. A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 296.

Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento“.

Le previsioni generali e quelle particolari sembrano rispondere a due esigenze differenti da cui sembra derivare un regime differente anche per quanto riguarda gli effetti della richiesta di parere facoltativo.

La possibilità generalizzata di richiedere un parere al CAL sembra collegarsi ad una semplice scelta di acquisire, per l'istruttoria del relativo procedimento, anche il punto di vista degli enti locali, senza conseguenze di alcun tipo.

La previsione, invece, di pareri facoltativi in determinati casi sembra ricollegarsi ad un accertamento, operato dagli organi richiedenti, che gli atti all'esame degli stessi siano di rilevanza per gli enti locali e richiedano pertanto il relativo parere con possibile aggravio²⁴⁷.

L'aggravio procedurale, infatti, prevede un'applicazione generalizzata per tutti i pareri resi dal CAL proprio in quelle Regioni che individuano gli ambiti di operatività dei pareri facoltativi. Il Consiglio, pertanto, nel caso in cui anche un parere facoltativo sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, dovrà *“procedere rispettivamente all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti”*²⁴⁸; la Giunta, dal canto suo, può *“procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, con motivazione espressa”*²⁴⁹.

Interessante è l'interazione tra una richiesta effettuata dal un organo regionale in merito ad atti all'esame di un altro organo. Circostanza non rara in occasione di iniziative della Giunta riguardanti leggi o regolamenti da adottare in Consiglio. In tal caso, l'aggravio procedurale dovrebbe riguardare il solo organo richiedente non essendo prevista esplicitamente la relativa disciplina.

²⁴⁷ Di tale avviso, per tutti i pareri facoltativi, R. BIN, *Il Consiglio delle autonomie locali nello Statuto regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 4/2004, 604.

²⁴⁸ Abruzzo, legge CAL art. 12 comma 6.

²⁴⁹ Calabria, legge CAL art. 17 comma 5.

La procedura per l'adozione del parere da parte del CAL soggiace alle regole generali e, dunque, alla maggioranza semplice laddove non sia previsto un *quorum* funzionale maggiore in via generale. Resta sempre l'obbligo per il CAL di adottare il parere entro un termine prestabilito con la previsione di un parere favorevole tacito in caso di decorrenza del termine senza adozione di alcun parere.

2.3.2 *I pareri spontanei (rinvio)*

Per quanto riguarda i pareri che il CAL stesso, di propria iniziativa, può adottare ed inviare agli organi regionali, gli stessi non si discostano dalle proposte e osservazioni, a cui lo stesso è legittimato da tutte le discipline regionali. Pertanto è opportuno trattare entrambe le tipologie di atti in un unico contesto in merito alla funzione di sollecitazione e proposta del CAL.

2.3.3 *Gli altri pareri*

Sono previsti, inoltre, altre tipologie di pareri che non possono rientrare nelle categorie sinora analizzate.

Si tratta ad esempio della disciplina posta dalla Regione Campania circa la possibilità che il Presidente della Giunta o le Commissioni consiliari possano richiedere “*al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali*”²⁵⁰ un parere circa questioni di interesse comune alla Regione e agli enti locali. Il Presidente diviene quindi attributario di una specifica funzione in qualità di organo monocratico, rappresentante degli enti locali presso la Regione.

In tale categoria possono rientrare anche i pareri che gli enti locali richiedono al CAL, così come previsto sempre dalla Regione Campania all'art. 22 comma 5 dello statuto.

²⁵⁰ Statuto Campania, art. 22 comma 7.

3. Le funzioni propositive

La funzione consultiva del CAL viene dunque diversamente articolata e dà luogo a diverse problematiche a seconda che si rapporti con la potestà legislativa o con quella regolamentare o con l'attività amministrativa e quindi a seconda che si rapporti con il Consiglio o con la Giunta.

Al di là, però, di tale essenziale funzione sancita in Costituzione le Regioni nella loro autonomia hanno previsto che il CAL possa esercitare anche altre funzioni aderendo ad una interpretazione aperta del dettato costituzionale e attingendo sia alle competenze dello statuto sia alla competenza legislativa residuale.

In primo luogo vengono in rilievo le discipline regionali che attribuiscono al CAL una serie di funzioni a carattere propositivo. Anche tali funzioni debbono rapportarsi alle funzioni degli altri organi regionali legislativi o esecutivi.

3.1 *L'iniziativa legislativa e le altre iniziative*

In relazione alla funzione legislativa, molte Regioni attribuiscono al CAL l'iniziativa legislativa. Tali previsioni sono di norma contenute nello statuto data la disposizione costituzionale dell'art. 123 secondo comma che prevede tra i contenuti obbligatori dello statuto anche l'iniziativa. Non è possibile, dunque, un'attribuzione dell'iniziativa esclusivamente a livello legislativo²⁵¹.

Alcune Regioni conferiscono al CAL una iniziativa generale²⁵² permettendo dunque una sinergia tra interventi a monte dei procedimenti legislativi ed interventi in corso di procedimento tramite le funzioni consultive.

²⁵¹ Di tale avviso A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 110. La previsione dell'Emilia Romagna, legge CAL art. 8 comma 1 che permette al CAL di formulare proposte al l'Assemblea legislativa e alla Giunta in materia di sistema delle autonomie non può certo interpretarsi come attribuzione di iniziativa legislativa, ma tutt'al più come iniziativa di una iniziativa.

²⁵² Statuto Abruzzo, art. 31 comma 1, statuto Lombardia, art. 34 comma 1, statuto Marche, art. 30 comma 1 e statuto Umbria art. 35 comma 1, statuto Calabria art 39 comma 1.

Tale sinergia risulta parzialmente ridotta per quelle Regioni che prevedono l'iniziativa legislativa solo per alcune materie. Si tratta generalmente delle materie attinenti le funzioni degli enti locali, i rapporti tra questi e la Regione e la revisione dello statuto, quindi rimangono al di fuori solo poche, anche se non secondarie, materie. Ad esempio la revisione della stessa legge sul CAL o tutta la programmazione²⁵³. Tali materie escluse potrebbero, comunque, farsi rientrare nella indistinta materia dei “*rapporti tra Regione ed enti locali*” laddove prevista.

Infatti, l'iniziativa in materia di enti locali e di rapporti tra questi e la Regione²⁵⁴ risulta un ampio ambito di intervento che potrebbe coprire tutte le questioni che necessitano di un coinvolgimento del CAL. E' comunque riconosciuta dalla maggior parte degli statuti una iniziativa a carattere generale in capo ai consigli provinciali o ad un certo numero di consigli comunali in modo che la limitazione di materia posta al CAL non impedisca agli stessi una qualche partecipazione anche a questioni non strettamente rientranti nei propri interessi. La Regione Lombardia, invece, delimita in modo più marcato l'iniziativa del CAL con la previsione dell'art. 54 comma 7 dello statuto relativamente al solo conferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

L'iniziativa sulla revisione dello statuto²⁵⁵ permette al CAL di avere un'influenza maggiore sulla propria disciplina se si considera che l'iniziativa sulla legge CAL può ben farsi rientrare nella materia dei “*rapporti tra Regione ed enti locali*”. Infatti, le disposizioni statutarie che riguardano espressamente gli enti locali ed il relativo sistema non possono escludersi da tale materia che, laddove prevista, conferirebbe l'iniziativa al CAL anche in relazione alla revisione dello statuto, almeno limitatamente a dette parti. Risulta, poi, più semplice giungere a tale conclusione in quelle Regioni in cui viene prevista una iniziativa legislativa generale che estenderebbe l'intervento del CAL a tutto il testo statutario. Inoltre, la circostanza che in relazione alle proposte di modifica

²⁵³ Peraltro per la programmazione economica e per il bilancio l'iniziativa è generalmente riservata alla Giunta.

²⁵⁴ Statuto Lazio art. 37 comma 1, statuto Liguria art. 66 comma 1 e statuto Campania, art. 12 comma 4.

²⁵⁵ Prevista dal solo Statuto Lazio art. 37 comma 1.

dello statuto viene generalmente previsto un parere obbligatorio del CAL aumenta considerevolmente la possibilità per gli enti locali di partecipare alla potestà statutaria della Regione.

Alcune Regioni prevedono la maggioranza assoluta²⁵⁶ per l'esercizio dell'iniziativa in armonia con quanto richiesto per i consigli provinciali o i consigli comunali.

La problematica maggiore inerente all'iniziativa riguarda gli effetti della stessa. Generalmente ai progetti di legge del CAL viene riconosciuta una sorta di corsia preferenziale. Viene previsto, infatti, che la relativa proposta di legge venga discussa entro un certo termine²⁵⁷ scaduto il quale deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discussa con precedenza su ogni altro argomento²⁵⁸. Non risultano previste discipline più incisive quale, ad esempio, la possibilità prevista dalla Regione Campania di sottoporre a *referendum* approvativo le proposte d'iniziativa popolare non approvate dal Consiglio entro sei mesi dalla presentazione²⁵⁹.

Il progetto di legge deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa.

Quasi tutte le Regioni non prevedono in capo al CAL un'iniziativa regolamentare. Solo la Regione Lombardia sembra prevedere tale iniziativa limitatamente ai soli regolamenti delegati dallo Stato²⁶⁰, escludendola, quindi, *a contrario*, per gli altri tipi di regolamento. Laddove, infatti, i soggetti legittimati alla stessa vengono chiaramente individuati dallo statuto²⁶¹ non sembra ci sia alcun margine interpretativo per far rientrare la stessa nella possibilità generica per il CAL di effettuare "proposte" sia al Consiglio che alla

²⁵⁶ Abruzzo, legge CAL art. 11 comma 3, statuto Calabria art. 48 comma 9, statuto Lazio art. 37 comma 2.

²⁵⁷ Tre mesi come previsto da statuto Calabria art. 40 comma 2 e statuto Campania art. 54 comma 3 oppure sei mesi, statuto Lazio art. 37 comma 3 e statuto Umbria art. 36 comma 3.

²⁵⁸ Statuto Campania art. 54 comma 3.

²⁵⁹ Statuto Campania art. 15. Si veda al riguardo A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 111.

²⁶⁰ Così in virtù dell'espresso richiamo che l'art. 41 dello statuto fa all'art. 34.

²⁶¹ Come ad esempio in statuto Abruzzo art. 36 comma 1.

Giunta. In tal caso le proposte che necessiteranno di una iniziativa regolamentare dovranno pervenire ai soggetti legittimati rilevando quali iniziative di iniziativa. Nelle Regioni, invece, che non individuano a livello statutario i legittimati all'iniziativa regolamentare ben può farsi rientrare la stessa nella facoltà generica di “proposta” riconosciuta al CAL, sia nei confronti della Giunta che nei confronti del Consiglio.

Per quanto riguarda gli atti amministrativi, gli stessi non presentano una iniziativa qualificabile negli stessi termini dell'iniziativa legislativa o regolamentare. In tali casi, infatti, la previsione esplicita di soggetti legittimati all'iniziativa ne richiede l'estensione al CAL in modo esplicito e non per via interpretativa. Per gli atti amministrativi, invece, l'iniziativa coincide con la possibilità da parte del CAL di far pervenire alla Giunta delle proposte o delle osservazioni.

3.2 Le proposte e le osservazioni

Per quanto riguarda le proposte e osservazioni, le discipline regionali prevedono una facoltà generalizzata o individuano delle proposte che si possono definire tipiche in quanto ben definite in relazione al contesto in cui possono essere adottate.

3.2.1 Le proposte atipiche

Per quanto riguarda le proposte atipiche le stesse possono aderire ad un procedimento pendente dinanzi agli organi regionali o possono presentare un carattere endoprocedimentale.

Nella prima tipologia rientrano quei pareri c.d. spontanei i quali vengono adottati in relazione alle varie funzioni esercitate dagli organi regionali. Potranno aderire quindi a proposte di legge o a proposte di regolamento o a procedimenti amministrativi già avviati. Trattandosi di proposte relative agli atti in esame presso gli organi regionali, è richiesta una costante informazione circa le attività di Consiglio e Giunta da parte del CAL.

In realtà solo poche Regioni²⁶² prevedono un esplicito obbligo di trasmissione degli atti da parte del Consiglio al CAL o un diritto di accesso incondizionato dei componenti di quest'ultimo. I pareri in questione, pur non avendo una particolare valore proprio, assumono una rilevanza indiretta in quanto parte integrante dell'istruttoria del procedimento cui afferiscono, con tutto ciò che ne consegue a livello di eventuali valutazioni, anche giurisdizionali, di tale istruttoria.

La problematica maggiore al riguardo è l'effetto che tali osservazioni possono avere sul procedimento cui ineriscono. In mancanza di previsioni espresse risulta azzardato equiparare tali pareri a quelli facoltativi o addirittura obbligatori²⁶³. In tal modo, infatti, si lascerebbe al CAL una facoltà di aggravare a suo piacimento ogni procedimento in cui ritiene opportuno intervenire anche a prescindere da possibili collegamenti con gli interessi degli enti locali. Risulta, dunque, utile una qualche previsione circa l'esito di tali osservazioni che necessiterebbero, comunque, di una qualche garanzia di considerazione da parte del Consiglio²⁶⁴.

Vi sono, poi, delle proposte che possono collocarsi sia in pendenza di un procedimento che al di fuori dello stesso e vengono individuate in relazione a certe materie. Si tratta, ad esempio, delle osservazioni sulle proposte di statuto²⁶⁵, sulle linee di indirizzo politico regionale e statale sulle autonomie²⁶⁶, sugli interessi degli enti locali²⁶⁷ e sugli atti dell'UE²⁶⁸. Sono materie in cui è già previsto il coinvolgimento del CAL in via consultiva obbligatoria o attraverso l'iniziativa legislativa. La funzione propria di tali proposte

²⁶² Così ad esempio Calabria legge CAL art. 14 comma 3 o Liguria legge CAL art. 8 comma 1.

²⁶³ Calabria legge CAL art. 16 dispone l'aggravio procedurale indistintamente per tutti i "pareri". Pertanto qualifica i pareri spontanei come "osservazioni".

²⁶⁴ In tal senso G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 247.

²⁶⁵ Abruzzo legge CAL art. 11 comma 1 lettera d).

²⁶⁶ Emilia Romagna legge CAL art. 8 comma 1.

²⁶⁷ Abruzzo legge CAL art. 11 comma 1 lettera c).

²⁶⁸ Umbria, legge CAL art. 2 comma 3 lettera b).

sembrerebbe, dunque, quella di contribuire a ridurre i casi di pareri negativi o a sollecitare l'adozione di atti nel caso i cui il CAL non sia legittimato all'apposita iniziativa.

Particolare importanza, in tale categoria, rivestono le segnalazioni con le quali il CAL può segnalare le lesioni delle autonomie locali che possano essere contenute in atti in esame a Consiglio o Giunta o in atti già approvati o adottati²⁶⁹. L'opportunità di tali previsioni discende direttamente dal principio di leale collaborazione potendo le segnalazioni prevenire le lesioni o eliminare le stesse a prescindere da interventi di natura più conflittuale.

Per quanto riguarda le proposte a carattere extraprocedimentale le stesse di norma hanno un carattere indeterminato. La generica previsione per il CAL di poter effettuare "proposte libere" sembrerebbe consistere in una generica iniziativa in ambito amministrativo. Per quanto riguarda, infatti, l'operatività di tali proposte in relazione alla funzione legislativa, le stesse si limiterebbero ad atti di impulso non potendo consistere in atti di iniziativa, disciplinati da altre disposizioni. Stesso ordine di idee vale per la funzione regolamentare laddove la stessa sia riservata espressamente ad alcuni soggetti. In tal caso tali proposte possono consistere in un esercizio di iniziativa dell'iniziativa.

3.2.2 *Le proposte tipiche*

Per quanto riguarda, invece, le proposte tipiche le stesse consistono essenzialmente nelle proposte di promozione di un ricorso in sede costituzionale o comunitaria.

La maggior parte delle Regioni²⁷⁰ prevedono, infatti, la possibilità per il CAL di sollecitare gli organi regionali competenti a promuovere un ricorso in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale. Tali discipline non fanno altro che recepire quanto stabilito dalla legge c.d. La Loggia al riguardo che all'art. 9

²⁶⁹ Statuto Emilia Romagna art. 23 comma 7 o Lombardia, legge CAL art. 10 comma 1 lettera c).

²⁷⁰ Tranne Campania e Puglia.

comma 2 modifica la legge n. 87 del 1953²⁷¹ prevedendo espressamente la proposta del CAL in questione.

In relazione a tale ricorso occorre analizzare quali siano i margini di manovra a disposizione della Regione per un intervento a tutela esclusiva degli enti locali. La Corte ha dichiarato più volte ammissibili i ricorsi di tal genere facendo leva sulla circostanza che gli enti locali risultano sprovvisti di un accesso diretto alla Corte a tutela delle proprie prerogative²⁷². Occorre, però, un vaglio di natura politica da parte degli organi regionali competenti. Tali proposte potranno riguardare non solo ricorsi in via principale avverso leggi dello Stato, ma anche avverso leggi di altre Regioni o riguardare anche conflitti di attribuzione, sempre che sussista il relativo interesse a ricorrere. In tal caso sono previste delle maggioranze qualificate per l'adozione della relativa proposta²⁷³.

Per quanto riguarda la proposta di un ricorso alla Corte di Giustizia europea²⁷⁴ occorre chiarire quale tipo di ricorso possa esperirsi, in quanto la Regione non risulta ricorrente privilegiato. Resta pertanto esclusa la possibilità di esperire un ricorso per inadempimento riservato dagli articoli 258 e 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea alla Commissione e agli Stati membri. Per quanto riguarda il ricorso di annullamento e il ricorso per carenza non si comprende quali possano essere i casi in cui sia legittimata una Regione a ricorrere per interesse di uno o più enti locali e non lo siano gli enti locali direttamente interessati. Infatti sia Regione che enti locali sono ricorrenti non

²⁷¹ Di seguito il tenore della disposizione:

“2. Il secondo comma dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati»”.

²⁷² In tal senso le sentenze 4, 16, 17, 36 e 37 del 2004. Si veda anche A. CERRI, *Corso di Giustizia costituzionale*, Milano, 2004, 282

²⁷³ Così Abruzzo legge CAL art. 11 comma 3 o Lazio legge CAL art. 10 comma 3 che prevede la maggioranza dei due terzi.

²⁷⁴ Prevista dal solo Lazio legge CAL art. 10 comma 3 che dispone la maggioranza dei due terzi per la relativa adozione.

privilegiati e, dunque, potranno impugnare o far constatare l'omissione di un atto solo se li riguarda direttamente. La Regione non sembra legittimata a far valere gli interessi degli enti locali. Quindi l'intervento del CAL, in tal caso, si dovrebbe limitare a sollecitare ricorsi nell'interesse della Regione stessa. In relazione a ciò potrebbe anche sostenersi per via interpretativa che sia il CAL ad avere la legittimazione ad agire per conto di tutti gli enti locali, ma occorre dimostrare che lo stesso sia dotato di personalità giuridica e che abbia ricevuto una sorta di delega collettiva da parte di tutti gli enti locali.

4. La funzione di concertazione

Diverse discipline regionali attribuiscono al CAL anche una funzione di concertazione. Il principio di leale collaborazione, che ormai domina le relazioni e i processi decisionali interistituzionali necessita di una sede ove trovare un incontro tra le varie istituzioni coinvolte sia a livello statale che regionale o locale. Il CAL svolge tale ruolo in ambito regionale rappresentando le istanze degli enti locali dinanzi alla Regione e cercando un dialogo ed una posizione comune con la stessa.

Tale funzione risultava svolta principalmente dai vecchi CAL, che tramite il modello della Conferenza vedevano già riuniti in un'unica sede gli esecutivi regionali e locali. La funzione concertativa richiede, dunque, una preliminare analisi della sorte dei vecchi CAL in seguito all'istituzione del nuovo organo²⁷⁵. Gli scenari presentati dalle discipline regionali sono variamente articolati.

La maggior parte delle Regioni prevede espressamente la soppressione della vecchia Conferenza. Solo in alcuni casi viene prevista una successione universale del CAL nelle funzioni dell'organo soppresso²⁷⁶.

Solo la Regione Piemonte ha optato per una coesistenza dei due modelli prevedendo espressamente che *“le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (nдр: la legge CAL) sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste”*. In tal caso l'attività concertativa resta prerogativa della Conferenza, mentre al CAL spettano le altre funzioni.

²⁷⁵ Sul punto si veda T. GROPPi, *Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario. Il Consiglio delle autonomie locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2001, 1077.

²⁷⁶ In tal senso Campania, legge CAL art. 1 comma 73, Lazio legge CAL art. 16 comma 1, Lombardia legge CAL art. 14 comma 2 e Umbria legge CAL art. 16 comma 2.

Non mancano soluzioni innovative quale quella adottata dalla Regione Umbria, consistente in una nuova Conferenza costituita dal CAL unitamente agli organi esecutivi regionali²⁷⁷.

L'attività concertativa del CAL risulta, poi, diversamente articolata Regione per Regione che prevedono alcune procedure volte a raggiungere delle intese o a concludere degli accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.

La Regione Abruzzo²⁷⁸ prevede un sistema di tavoli di concertazione convocati dal Presidente de CAL su richiesta della Giunta. I tavoli sono composto da rappresentanti del CAL, della Regione e delle associazioni degli enti locali. L'eventuale impossibilità di raggiungere un'intesa o un accordo non impedisce alla Giunta di adottare i relativi atti, ma obbliga a provvedervi con motivazione espressa riguardo alle ragioni della mancata concertazione.

La Regione Lazio²⁷⁹, invece, prevede la formazione, all'interno del CAL di una delegazione permanente cui viene demandata l'attività concertativa. In seguito alla disposizione dell'art.16 comma 1 della legge CAL, a tale delegazione spetterebbero, poi, anche le funzioni previste dall'art. 9 della l. r. n. 20 del 1999 tra le quali quello di concordare gli ambiti territoriali ottimali.

La Regione Calabria disciplina persino in modo dettagliato il procedimento finalizzato all'intesa²⁸⁰. E' prevista l'unanimità in prima

²⁷⁷ Umbria, legge CAL art. 4.

²⁷⁸ Abruzzo, legge CAL art. 13.

²⁷⁹ Lazio, legge CAL art. 12.

²⁸⁰ Ecco il tenore della disposizione dell'art. 18 della legge CAL Calabria:

“1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa negli organi di raccordo Regione-Enti locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali è espresso di regola all'unanimità; ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti il Consiglio, i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni

votazione e successivamente la maggioranza assoluta; è previsto l'intervento tramite osservazione di quei Comuni non direttamente rappresentati; è previsto un aggravamento del procedimento connesso all'intesa in caso di silenzio del CAL. In tale ultimo caso, infatti, la Giunta dovrà motivare espressamente l'adozione del relativo atto a prescindere dall'intervenuta intesa.

La Regione Umbria²⁸¹, invece, individua la sede per l'intesa in una Conferenza Regione-CAL cui viene demandata anche l'attività di concertazione. Anche questa normativa di riferimento pone qualche elemento circa la procedura per il raggiungimento dell'intesa. Il CAL esprime la sua volontà al sessanta per cento dei propri componenti; l'intesa a carattere forte nel senso che la Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa. Viene prevista, però, anche una disciplina in caso di dissenso che può essere avviata dalla Giunta limitatamente alla tutela di preminenti interessi generali con l'approvazione dell'atto da parte del Consiglio regionale.

Al di là di tali particolari discipline viene in generale prevista la possibilità di concludere accordi in seno al CAL²⁸² anche per via di quella successione universale dello stesso nelle funzioni della vecchia Conferenza²⁸³.

in dissenso. Sulle osservazioni il Consiglio delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio delle Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine dei giorno, la Giunta Regionale provvede con deliberazione motivata."

²⁸¹ Umbria, legge CAL art. 4.

²⁸² Ad esempio Liguria, legge CAL art. 13.

²⁸³ Così per la Regione Campania per via del combinato disposto tra legge CAL art. 1 comma 73 e l'art. 3 comma 2 della l. r. n. 3 del 1996.

5. Le altre funzioni

Al CAL vengono, poi, attribuite altre funzioni oltre a quelle consultiva, propositive o di concertazione che risultano comunque in linea con il ruolo di rappresentanza degli enti locali che il nuovo organo assume.

Innanzitutto vengono in rilievo una serie di nomine che sono rimesse al CAL al fine di garantire anche agli enti locali l'espressione di un proprio membro in seno ad organi rilevanti nell'assetto istituzionale regionale.

Si tratta della nomina di un componente della Consulta statutaria²⁸⁴. Tale organo è forse meno incisivo²⁸⁵ sui processi decisionali che non il CAL stesso, ma l'ottica dell'attività da esso svolta differisce notevolmente da quella del CAL consistendo in un organo a composizione tecnica. Un membro, espressione degli interessi locali, non può che giovare alla considerazione di questioni che pur presentandosi come tecniche assumono un indubbio valore politico. Viene pertanto prevista anche una maggioranza qualificata²⁸⁶ per la relativa nomina con il fine di garantire la più ampia convergenza sulla scelta effettuata.

Un'altra nomina viene prevista in merito alla sezione regionale della Corte dei Conti²⁸⁷ cui è demandato il controllo di gestione delle amministrazioni regionali e locali. Tale nomina viene prevista in tutte le Regioni anche dalla Legge La Loggia (l. 131 del 2003) all'art. 7²⁸⁸ la quale

²⁸⁴ Statuto Abruzzo, art. 79 comma 1, statuto Emilia Romagna, art. 69 comma 3 e statuto Lombardia, art. 59 comma 2.

²⁸⁵ Almeno allo stato attuale della disciplina soprattutto alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2008. Si veda anche A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 296.

²⁸⁶ La Regione Lombardia prevede una maggioranza dei due terzi dei componenti del CAL per le prime tre votazioni e la maggioranza assoluta dalla quarta, statuto Lombardia art. 59 comma 2; la Regione Abruzzo adotta lo stesso sistema prevedendo limitandolo alle prime due votazioni, Abruzzo legge CAL art. 11 comma 4.

²⁸⁷ Statuto Emilia Romagna art. 72 comma 4 e statuto Piemonte art. 99 comma 2.

²⁸⁸ Di seguito il tenore della disposizione:

“8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il

prevede, inoltre, la possibilità , per il CAL, “*se istituito*”, di formulare alla sezione regionale della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. Interessante al riguardo è l'interazione di una tale previsione con la disciplina della Regione Abruzzo che nel testo originale dello statuto all'art. 85 comma 2 prevedeva una tale nomina poi rimessa al solo Consiglio regionale in seguito alla riforma operata dalla legge statutaria regionale n.1 del 2012. Resta da comprendere, quindi, quale sia la sorte della relativa previsione legislativa posta dalla legge CAL all'art. 11 ancora vigente. Si potrebbe sostenere che, data la mancanza di evidente contraddittorietà tra le due disposizioni, il CAL possa indicare al Consiglio la relativa nomina.

Alcune discipline regionali, prevedono poi che le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del CAL²⁸⁹. Anche in tal caso viene prevista una maggioranza qualificata per la relativa nomina.

Il CAL, inoltre, può reagire in vario modo alle lesioni delle autonomie locali eventualmente riscontrate non solo tramite le funzioni maggiori ad esso attribuite, ma anche con altre modalità previste a tutela degli enti locali.

Le lesioni alle autonomie locali possono essere contenute in atti statali o di altre Regioni. In tal caso il CAL può proporre alla Regione il promuovimento di un ricorso in via principale avverso le relative leggi o un conflitto di attribuzione nel caso di altri atti.

Nel caso, invece, in cui il CAL riscontrasse delle lesioni provenienti da atti della medesima Regione, qualora la segnalazione delle stesse tramite

Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale [...].

²⁸⁹ Statuto Abruzzo art. 72 comma 4.

pareri o osservazioni non abbia conseguito risultati sufficienti, può ricorrere presso la Consulta statutaria²⁹⁰.

Di notevole interesse risulta, poi, la disciplina prevista dalla Regione Lazio che ha disposto una vera e propria interrogazione del Presidente della Giunta e degli assessori tramite invito a riferire “*su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali*”²⁹¹. La stessa Regione prevede, inoltre, una facoltà per il CAL stesso di riferire “*al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull’attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi*” in materia di autonomie locali²⁹².

Il CAL svolge, poi, attività di valutazione delle politiche regionali²⁹³ sul sistema delle autonomie anche in seduta congiunta con il Consiglio regionale²⁹⁴.

²⁹⁰ Statuto Abruzzo art. 71 comma 5, statuto Calabria, art. 45 comma 2 (anche se con l. r. 3 del 2010 le disposizioni relative alla Consulta sono state abrogate in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2008), statuto Campania, art. 57 comma 2, statuto Emilia Romagna art. 69 comma 1, statuto Lazio art. 68 comma 7, statuto Lombardia art. 60 comma 1 lettera d), statuto Piemonte art. 92 comma 1.

²⁹¹ Lazio, legge CAL art. 11 comma 1.

²⁹² Lazio, legge CAL art. 11 comma 2.

²⁹³ Liguria, legge CAL art. 11 comma 1 e statuto Marche art. 38 comma 3.

²⁹⁴ Emilia Romagna, legge CAL art. 7 comma 1.

6. Le funzioni strumentali

Il CAL generalmente è dotato di una serie di funzioni strumentali alla propria attività che gli permettono di svolgere al meglio i propri compiti risultando anche di ausilio agli altri organi regionali.

Alcune Regioni²⁹⁵ prevedono espressamente che il CAL possa procedere ad ampie consultazioni. Si tratta di un ottimo mezzo istruttorio con il quale ottenere dati o analisi direttamente dai dirigenti regionali o dagli amministratori degli enti locali che siano in qualche modo coinvolti dall'atto posto in esame al CAL. E' prevista anche la facoltà di consultare "*la generalità degli enti locali*"²⁹⁶ per ovviare a quel *deficit* di rappresentanza diretta che la molteplicità delle realtà istituzionali locali fisiologicamente comporta. Tale facoltà viene, però, limitata ai soli casi in cui sia stato richiesto un parere obbligatorio.

Le discipline relative alle consultazione rimandano comunque al regolamento interno del CAL per ulteriori previsioni in materia e, ovviamente, per le modalità concrete. Problematica risulta la posizione di quelle Regioni che non prevedono una espressa disciplina al riguardo né a livello statutario né a livello legislativo. In tal caso potrebbe soccorrere il regolamento interno del CAL dotato di una competenza generale in materia di funzionamento dello stesso.

Al CAL vengono affidati anche compiti di studio e di informazione riconoscendo allo stesso anche la facoltà di avvalersi di istituti e centri di ricerca²⁹⁷.

Alcune Regioni²⁹⁸ attribuiscono al CAL il compito di monitorare l'attività degli organi regionali, sia a livello legislativo che a livello amministrativo, e degli enti locali stessi, con una particolare attenzione

²⁹⁵ Calabria, legge CAL art. 10 comma 3, Lazio legge CAL art. 2 comma 7, Liguria legge CAL art. 12 comma 2 e Marche legge Cal art. 10 comma 1.

²⁹⁶ Così Calabria, legge CAL art. 14 comma 4.

²⁹⁷ In tal senso Puglia, legge CAL art. 9 comma 1.

²⁹⁸ Statuto Campania art. 22 comma 8 e Liguria, legge CAL art. 10.

all'attuazione delle politiche regionali e al rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il rapporto²⁹⁹ che ne consegue viene sottoposto annualmente al Consiglio regionale anche ai fini di eventuali atti di indirizzo e controllo nei confronti del governo regionale. Il rapporto deve rendere conto anche dell'attività svolta dallo stesso CAL.

²⁹⁹ Previsto espressamente da Lazio, legge CAL art. 7 comma 1, statuto Marche art. 38 comma 5 e Umbria, legge CAL art. 2 comma 3.

APPENDICE NORMATIVA

Statuto della Regione Abruzzo

TITOLO II
IL CONSIGLIO REGIONALE
SEZIONE III
LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 31¹

L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane, il Consiglio delle Autonomie locali e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.

Art. 32

Il procedimento legislativo

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.
3. Le leggi elettorali, di approvazione del bilancio e del rendiconto, la legge finanziaria, le leggi per la disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dell'Osservatorio dei diritti, del Difensore civico, del Consiglio delle Autonomie locali ovvero degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.

TITOLO VI
GLI STRUMENTI DI RACCORDO

SEZIONE II
I RAPPORTI REGIONE - ENTI LOCALI

CAPO II²
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 71

Il Consiglio delle Autonomie locali

¹ L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è stata disciplinata con L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.

² Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito e disciplinato con L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da venti membri individuati secondo le prescrizioni della legge.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.

Art. 72

Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Consiglio delle Autonomie locali.

TITOLO VIII

GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 79³

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie

³ Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è stato istituito e disciplinato con L.R. 11 dicembre 2007, n. 42.

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41

Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 1

Istituzione e finalità

1. La presente legge istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, successivamente denominato CAL, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali in attuazione degli articoli 71 e 72 dello Statuto della Regione Abruzzo.
2. Il Consiglio delle Autonomie garantisce la partecipazione e la consultazione degli enti locali nei processi decisionali di loro interesse e verifica l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

Art. 2

Composizione

1. Il CAL è composto di venti membri.
2. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.
3. Fanno parte altresì del CAL i rappresentanti degli enti locali eletti tra i Sindaci di Comuni non capoluogo, con le modalità di cui all'art. 3.
4. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il vice Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale o un vice Presidente del Consiglio, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali, nonché i Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCHEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Art. 3

Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale con il decreto di cui all'art. 5.
2. I componenti di cui all'art. 2, comma 3, sono eletti dai Consiglieri comunali, esclusi quelli dei Comuni capoluogo di Provincia, riuniti nei collegi elettorali, nel numero di rappresentanti per ciascun collegio indicati al comma 3.
3. I collegi elettorali sono:
 - a) il Collegio della Provincia dell'Aquila, con quattro seggi;
 - b) il Collegio della Provincia di Teramo, con due seggi;
 - c) il Collegio della Provincia di Chieti, con quattro seggi;

- d) il Collegio della Provincia di Pescara, con due seggi.
4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale⁴.
 5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità e i criteri per lo svolgimento delle elezioni e per la sottoscrizione e presentazione delle candidature. Nel decreto d'indizione delle elezioni possono essere individuate più sezioni elettorali per ciascuna circoscrizione e il Sindaco più anziano di età che assume le funzioni di Presidente del collegio elettorale; l'organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
 6. Le candidature sono inoltrate alla Presidenza del Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dal decreto di indizione di cui al comma 4, corredate da almeno 30 firme di aventi diritto al voto di cui al comma 2.
 7. Le elezioni sono valide con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto.

Art. 4

Diritto di voto

1. Ogni avente diritto al voto può esprimere una preferenza.
2. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.
3. Del procedimento elettorale è redatto verbale, successivamente depositato in originale presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 5

Nomina e insediamento

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 nonché dei risultati delle elezioni di cui all'art. 3, con proprio decreto, nomina i componenti il CAL. Il decreto è comunicato al Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL.
3. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del CAL il quale presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento del CAL, di cui all'art. 8.

Art. 6

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1. Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3. Il testo originario era così formulato: «4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dalle elezioni regionali, e si svolgono entro i successivi sessanta giorni presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale.».

2. I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.
3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.
5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga di cui al comma 4, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 11⁵.

Art. 7

Delega

1. I componenti del CAL, di cui all'art. 2, possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.
2. È esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto.

Art. 8

Organizzazione e funzionamento

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i propri componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da un Vice Presidente e un Segretario.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono disciplinate da un Regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 71, comma 3, dello Statuto regionale.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 6 - Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga.

1. Il CAL rimane in carica per la durata del Consiglio regionale.

2. I componenti del CAL sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, e restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del collegio per il quale si è verificata la vacanza.».

3. La proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, mettendo a disposizione la sede di riunione, gli uffici e una dotazione organica di personale definita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL. A tal fine, l'eventuale aumento della dotazione organica del Consiglio regionale, è disposta, d'intesa con la Giunta, con contestuale riduzione della dotazione organica della Giunta stessa.

Art. 9

Rimborso spese

1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza⁶.

Art. 10

Attività consultiva

1. Il CAL esprime parere obbligatorio, su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale:
 - a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali;
 - b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari;
 - c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
 - d) in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali;
 - e) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali.
2. Ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione, nonché della esecuzione ed attuazione degli atti comunitari e dell'Unione europea di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, il CAL, su richiesta degli organi regionali competenti, esprime parere obbligatorio nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'art. 4, comma 3 dello Statuto.

⁶ Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 3, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 9 - Indennità di carica.

1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.».

3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lett. a) e c) ed al comma 2.

Art. 11

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1. In conformità allo Statuto, il CAL:
 - a) esercita l'iniziativa legislativa secondo le modalità previste dall'art. 31, comma 2 dello Statuto;
 - b) valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;
 - c) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;
 - d) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;
 - e) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
 - f) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;
 - g) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'art. 127, comma 2 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali;
 - h) nomina, in base ai principi stabiliti dalla legge n. 131/2003, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti⁷.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere b), d), e), f) ed h), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.
3. Il CAL delibera a maggioranza assoluta nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a) ed e) e con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui alle lettere d) e g).
4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. f), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

Art. 12

Procedure per l'acquisizione del parere

1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio regionale che, secondo le disposizioni del proprio regolamento e con atto del proprio Ufficio di Presidenza, lo richiede.
2. Le richieste di parere avanzate dalla Giunta regionale sono presentate da questa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede a trasmetterle al CAL.

⁷ Vedi, ora, l'art. 85, comma 2, dello Statuto, come sostituito dall'art. 9, comma 1, della Legge Statutaria Regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

3. Il CAL esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1 dell'art. 10 ed entro 10 giorni nei casi di cui al comma 2 dell'art. 10. Il parere è redatto per iscritto e sulla base di una documentata attività istruttoria allegata alla deliberazione del CAL.
4. Il Regolamento del Consiglio regionale prevede la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 3.
5. Decorso il termine stabilito, senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.
6. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 13

Concertazione

1. Su richiesta della Giunta regionale, il Presidente del CAL convoca tavoli di concertazione per raggiungere le intese necessarie a garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di interesse locale, nonché per concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali e per svolgere attività di interesse comune.
2. Ai tavoli di concertazione di cui al comma 1 partecipano, oltre al Presidente del CAL ed a due componenti dello stesso individuati di volta in volta a norma del Regolamento, il Presidente della Giunta, l'Assessore competente per i rapporti con gli Enti locali, l'Assessore competente in materia, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCCEM, della AICCRE e della Legautonomie.
3. In relazione agli argomenti oggetto delle intese o degli accordi di cui al comma 1 il Presidente del CAL può invitare a partecipare al tavolo di concertazione, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche.
4. Qualora le intese o gli accordi di cui al comma 1 non sono raggiunti entro trenta giorni dall'insediamento del tavolo di concertazione gli organi regionali provvedono con atti motivati.

Art. 14

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione il Presidente del Consiglio regionale indice le elezioni per l'elezione del CAL entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Abrogazione della L.R. 18.4.1996, n. 21

1. La L.R. 21/1996: "Istituzione della Conferenza permanente Regione-Enti locali" è abrogata.
2. La Conferenza permanente Regione Enti locali continua la propria attività sino all'insediamento del CAL.

Art. 16

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per il 2009 in euro 10.000,00 si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 01.01.005.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede all'attuazione delle necessarie variazioni al bilancio del Consiglio per l'istituzione della relativa UPB.”⁸.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Abruzzo.

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 4 agosto 2009, n. 12. Il testo originario era così formulato: “Art. 16 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta oneri finanziari per l'esercizio in corso.
2. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente mediante legge di bilancio.”.

Statuto della Regione Calabria
L.R. 19 ottobre 2004, n. 25

TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 29

Competenze delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni esaminano, preventivamente, i progetti di legge e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio deferendoli, entro un termine e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, al Consiglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30.
2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei loro componenti.
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione competente ascolta i rappresentanti dei firmatari e del Consiglio delle autonomie locali, secondo le norme del Regolamento interno.

TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI
REGOLAMENTI REGIONALI

Art. 39

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

Art. 40

Procedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, ogni progetto di legge è esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio regionale, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del Consiglio delle Autonomie locali o degli enti locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio e discusso con precedenza su ogni altro argomento. La stessa procedura è seguita per ogni altro progetto, qualora ne facciano richiesta almeno un quarto dei Consiglieri regionali.

Art. 44

Testi unici

1. Il Consiglio può, con legge, delegare la Giunta a riordinare e coordinare in un testo unico le disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge indica l'ambito del riordino e del coordinamento, ne precisa i caratteri e i criteri direttivi ed individua le fonti legislative e regolamentari da raccogliere nel testo unico disponendone l'abrogazione dalla data di entrata in vigore della disciplina di riordino.

2. Nel termine assegnato dalla legge, la Giunta presenta il testo unico al Consiglio, che lo approva con unico voto, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta statutaria.

3. Nel tempo previsto per la presentazione al Consiglio del testo unico, le proposte di legge tendenti a modificare i provvedimenti oggetto di riordino e coordinamento possono essere discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica alla legge di delega.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate o derogate solo da previsioni esplicite, che comunque devono prevedere l'inserimento della nuova norma all'interno del testo unico.

Art. 45

Conflitti di competenza

1. La Regione, qualora ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere, anche su proposta del Consiglio delle Autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove ritenga che una legge regionale leda la sfera delle competenze e prerogative degli enti locali od incida sulla loro autonomia costituzionale, può chiedere al Consiglio regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi formulati, previa acquisizione del parere della Consulta statutaria.

TITOLO VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art. 48

Consiglio delle Autonomie locali

1. È istituito presso il Consiglio regionale il Consiglio delle Autonomie locali, quale organo rappresentativo degli enti locali e di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.

2. Il Consiglio è composto da un numero di membri fissato dalla legge, comunque non superiore a trentacinque.
3. La legge regionale:
 - a) disciplina le modalità e i criteri di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale nella individuazione dei suoi componenti, tutelando la rappresentanza dei piccoli comuni, dei comuni montani, nonché dei comuni delle minoranze linguistiche.
 - b) garantisce piena autonomia nella scelta del Presidente, nella propria organizzazione e nell'uso dei mezzi messi a sua disposizione;
 - c) assicura l'attribuzione di strumenti e mezzi finanziari;
 - d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri sulle proposte di modifica dello Statuto, sulle proposte di legge aventi ad oggetto la determinazione o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra enti locali, l'istituzione di enti regionali, il conferimento o la delega di funzioni e delle relative risorse, il documento di programmazione economico-finanziaria, il bilancio e il programma regionale di sviluppo.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere su ogni altra questione ad esso demandata dal presente Statuto e dalle leggi regionali.
6. Con il Regolamento interno del Consiglio regionale sono stabilite le modalità e i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio regionale.
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte di legge sottoposte alla valutazione del Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio regionale può comunque procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei Consiglieri.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione.
9. Con le modalità previste dall'articolo 39, il Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza assoluta dei componenti, esercita l'iniziativa delle leggi regionali.

L. R. 5 gennaio 2007, n. 1
Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali.

CAPO I

Istituzione, composizione, modalità di elezione, durata

Art. 1

Istituzione

1. La presente legge disciplina l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione e dell'articolo 48 dello Statuto della Regione Calabria.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, è l'organo rappresentativo del sistema delle autonomie locali istituito al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare i principi di consultazione e cooperazione permanente tra Regione ed Enti locali.

Art. 2

Composizione

1. Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentacinque membri, fanno parte:
 - a) i Presidenti delle Province;
 - b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
 - c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
 - d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
 - f) tre sindaci di comuni montani;
 - g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;
 - h) due Presidenti di Consigli Comunali;
 - i) tre Presidenti di Comunità montane;
2. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono membri di diritto. Tutti gli altri membri sono eletti secondo le procedure indicate nel successivo articolo 3 e seguenti.
3. Nessun Comune può essere rappresentato contemporaneamente in più categorie.
4. La funzione di componente del Consiglio delle Autonomie locali non è delegabile.
5. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera la popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3

Membri non di diritto

1. I venticinque componenti di cui alle lettere da c) a i) dell'articolo 2, comma 1, sono eletti da un'assemblea elettorale composta dai Sindaci di tutti i Comuni della Regione.
2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza

territoriale demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i venticinque membri, di cui al precedente comma, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:

- nove al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;
- sette al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;
- cinque al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;
- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotona;
- due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.

3. La predetta ripartizione è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche delle cinque province che risultino dai successivi censimenti.

4. Ciascun collegio provinciale dovrà esprimere i membri non di diritto rispettando le indicazioni della tabella seguente:

prov.	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Presidenti Comunità montane	Unioni di Comuni	Totale
CS	2	1	1	2	1	1	1	9
RC	3	1	1	1	x	1	x	7
CZ	2	1	x	x	x	1	1	5
KR	1	x	x	x	1	x	x	2
VV	1	x	1	x	x	x	x	2
Tot.	9	3	3	3	2	3	2	25

5. La lista dei candidati per ciascun collegio deve essere costituita dai Sindaci dei Comuni che ricadono nel corrispondente ambito territoriale provinciale, in numero non inferiore ai seggi assegnati.

6. Nel caso in cui non siano presentate candidature o esse siano inferiori al numero di rappresentanti da eleggere in ciascun collegio, il seggio viene assegnato, a prescindere da quello di appartenenza, ai primi non eletti degli altri collegi che abbiano riportato la più alta cifra individuale in ordine decrescente.

Art. 4

Convocazione dell'assemblea e presentazione delle liste

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio regionale con decreto da emanarsi, la prima volta, entro i 45 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Con l'atto di convocazione il Presidente del Consiglio regionale, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito provinciale.

3. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, articolate in collegi provinciali, ciascuna delle quali, composta da Sindaci, Presidenti di Comunità Montane e Presidenti di Consigli comunali in carica, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente del Consiglio regionale entro i termini fissati nel decreto di convocazione.

4. Ciascun richiedente deve indicare, a pena di nullità della candidatura, per quale categoria, di cui alle lettere da c) ad h) dell'articolo 2, comma 1, intende essere ammesso nella lista.

5. Il Presidente, sulla base delle candidature ammesse, forma la lista per ciascun collegio provinciale, indicando il cognome, il nome e la data di nascita dei candidati, nonché i rispettivi Comuni in cui ricoprono la carica e la categoria per la quale intendono essere eletti. Ne dispone la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e, successivamente, l'affissione nei locali del seggio elettorale.
6. In ogni lista i nominativi dei candidati seguono l'ordine alfabetico sillabico.

Art. 5

Istituzione, composizione e funzionamento del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale, istituito nei luoghi indicati nel decreto Presidenziale, è composto da cinque membri: un Presidente, un Vice Presidente e tre scrutatori.
2. La carica di Presidente è ricoperta da un Dirigente Generale, quella di Vice Presidente da un Dirigente di Settore e quella di scrutatore dai Dirigenti di servizio, tutti nominati con apposito atto del Presidente del Consiglio Regionale.
3. Il seggio verifica l'identità del Sindaco elettore ed annota nell'apposito elenco degli aventi diritto, a fianco di ciascuno di essi, l'avvenuto esercizio di voto.
4. Nel seggio sono collocate fino ad un massimo di due urne.
5. Nel seggio devono essere realizzate almeno due aree riservate per garantire la segretezza nell'espressione del voto.
6. Il seggio si insedia alle ore 8,00 del giorno fissato per le elezioni, e rimane aperto ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
7. Il seggio resta validamente costituito se sono contemporaneamente presenti almeno tre componenti.
8. Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 6

Esercizio del voto

1. Ciascun Sindaco elettore può esprimere, tra i candidati di un'unica lista su base provinciale, una preferenza per ciascuna categoria da rappresentare, scrivendo, con penna ad inchiostro nero, il cognome e il nome del candidato prescelto appartenente alla lista del collegio in cui territorialmente ricade il Comune dell'elettore.
2. Il voto deve essere espresso utilizzando esclusivamente le schede consegnate dai componenti il seggio elettorale.
3. Dopo il voto ciascuna scheda, debitamente piegata in modo da garantire la segretezza, sarà immessa nell'urna.
4. Ogni scheda deve essere vidimata, apponendo nello spazio a ciò riservato il timbro del seggio e la firma di due scrutatori.
5. Il numero delle schede da vidimare, subito dopo l'insediamento del seggio e prima che si dichiari aperta la votazione, deve essere pari al numero dei sindaci elettori iscritti in elenco.
6. Saranno riportate a verbale tutte le operazioni concernenti la vidimazione delle schede e l'eventuale sostituzione per involontario deterioramento o perché restituite dall'elettore che ne faccia constatare segni o alterazioni tali da consentirne il riconoscimento.

7. Non sono ammessi al voto i Sindaci elettori che non presentino un valido documento d'identità.

8. Le schede che riportino oltre al cognome e il nome di un candidato, altri nominativi, ovvero qualsiasi altro segno che possa considerarsi di riconoscimento, sono nulle.

Art. 7

Nomina dei componenti

1. Risultano eletti, in ciascun collegio provinciale, coloro che hanno riportato, per ciascuna categoria di rappresentanza, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i Presidenti di comunità Montana, i Presidenti di Consigli Comunali, i Sindaci dei comuni o delle Unioni di Comuni di maggiore dimensione demografica.

2. Nel caso di insufficienza dei candidati nella lista provinciale, si ricorre ai candidati degli altri collegi provinciali, a partire da quelli che esprimono il più alto numero di sindaci votanti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, seguendo le specifiche categorie da rappresentare.

3. Nel caso in cui tra i componenti eletti non si riscontrino le quantità stabilite dal comma 1 dell'articolo 2, i meno votati tra gli eletti sono sostituiti dai non eletti della categoria meno rappresentata secondo l'ordine di graduatoria in base ai voti.

4. Dopo la verifica delle schede il Presidente del seggio consegna verbale che documenta le operazioni del seggio al Presidente del Consiglio regionale.

5. Il Presidente del Consiglio regionale sulla base dei dati a verbale accerta quali candidati abbiano, per ciascun collegio provinciale e in base alle singole categorie, conseguito le più alte cifre individuali in ordine decrescente fino a concorrenza del numero dei componenti eleggibili nei rispettivi collegi.

6. Il Presidente del Consiglio regionale proclama eletti i venticinque rappresentanti dei singoli collegi provinciali che hanno ricevuto il maggior numero di voti per ciascuna categoria e determinata graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più giovane di età.

Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.

7. Il Presidente del Consiglio regionale, esaurite le procedure di cui ai commi precedenti, emana il decreto di nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali, compresi componenti di diritto di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2.

8. Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto di nomina, il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta d'insediamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 8

Durata

1. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, viene rinnovata la quota dei membri non di diritto, all'inizio di ogni legislatura regionale.

2. I componenti non di diritto del Consiglio delle Autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 60 giorni dall'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale ed entro 90 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni della Calabria.
3. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle Autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Comunità montana, di Presidente di Consiglio comunale ovvero per lo scioglimento dell'Unione di Comuni.
5. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
6. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1.
7. Nel caso di cui alla lettera da c) ad i) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza da sostituire. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il subentrante, nello stesso Comune, a quello da sostituire.
8. Nel caso in cui nessuna delle precedenti opzioni possa essere perseguita, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, propone al Presidente del Consiglio regionale di cooptare nel Consiglio delle Autonomie locali un amministratore locale appartenente allo specifico collegio provinciale e alla categoria da rappresentare, da individuare nell'amministratore dell'ente demograficamente più grande.
9. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle Autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

CAPO II

Organi e funzionamento

Art. 9

Organi e regole di funzionamento

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente che resta in carica quanto il Consiglio stesso.
2. Il Regolamento interno del Consiglio può prevedere anche l'elezione di un Vice Presidente e di un Ufficio di presidenza, che restano in carica quanto il Presidente, e la costituzione di commissioni istruttorie.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio delle Autonomie locali è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ciascun componente del Consiglio delle Autonomie locali esprime un voto.
5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali, ivi comprese le

modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli Enti locali, le modalità per l'eventuale ratifica delle intese e degli accordi e quant'altro necessario, sono disciplinate, per quanto non direttamente previsto dalla presente legge, da un Regolamento interno approvato dal Consiglio delle Autonomie locali, a maggioranza dei suoi componenti, entro 45 giorni dall'insediamento.

6. Il Regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

7. Prima dell'approvazione la proposta di Regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle Autonomie locali, Consiglio regionale e Giunta.

Art. 10

Partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI Calabria, UNCEM Calabria, LegAutonomie Calabria, ANPCI, possono partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali.

2. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, delle Università e delle istituzioni scolastiche ovvero figure di particolare competenza in ordine ai temi affrontati.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali promuove periodiche consultazioni degli amministratori degli Enti locali calabresi.

Art. 11

Informazione e supporto

1. Gli uffici del Consiglio regionale sono tenuti ad assicurare che l'informazione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali sui testi degli atti presentati al Consiglio regionale, nonché sulle convocazioni e gli ordini del giorno dell'Aula e delle Commissioni sia pari, per completezza e tempestività, a quella fornita ai consiglieri regionali.

2. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli Enti locali.

3. L'attività istruttoria e di supporto al funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali è svolta da un ufficio di segreteria, il cui ordinamento e la relativa dotazione organica sono disciplinati dal Regolamento interno.

4. Dell'ufficio di segreteria possono far parte esclusivamente i dipendenti degli Enti locali della Calabria, ovvero dell'Amministrazione regionale, collocati in posizione di comando, ovvero i segretari comunali o provinciali a disposizione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al personale compete un trattamento pari a quello previsto nel ruolo di provenienza.

Art. 12

Gettone di presenza

1. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto un gettone di presenza nella misura di € 100,00 (cento), oltre il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio, della provincia o delle comunità montana) e la sede di svolgimento delle sedute.
2. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre indennità percepite dai componenti.

Art. 13

Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Calabria.

CAPO III

Competenze del Consiglio delle Autonomie locali

Art. 14

Competenze

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono:
 - alla determinazione o modificazione delle competenze degli Enti locali;
 - al riparto di competenze tra Regione ed enti locali ovvero tra Enti locali;
 - alla istituzione di enti e agenzie regionali;
 - al conferimento o alla delega di funzioni e delle relative risorse;
 - alle modificazioni territoriali;
 - alla proposta di bilancio regionale;
 - alle proposte relative ad atti di programmazione generale;
 - alle modifiche statutarie;
 - alle modifiche della presente legge;
 - alla delegificazione e semplificazione amministrativa;
 - ad ogni altra questione che abbia ricadute sul sistema delle autonomie locali e su quanto demandato dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali può esprimere inoltre eventuali

osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle Autonomie locali secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli Enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere, può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli Enti locali.

5. Restano disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli Enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli Enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli Enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 15

Termini

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 14, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 16

Esito delle pronunce

1. Nel caso in cui il Consiglio delle Autonomie locali esprima parere negativo o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificatamente formulate e la Commissione competente non si adegui, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

2. Nel caso in cui la Commissione consiliare competente si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale voglia discostarsene, questo delibera sulle corrispondenti parti con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 17

Raccordo con la Giunta regionale

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto d) dello Statuto regionale, il raccordo tra il Consiglio delle Autonomie locali e la Giunta regionale si concretizza in ordine a:

a) atti generali di programmazione regionale sotto forma di linee guida, atti di indirizzo, esercizio del potere sostitutivo, deliberazioni di competenza della Giunta che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali;

b) atti di competenza della Giunta conseguenti ad un mandato del Consiglio regionale in attuazione o completamento di disposizioni legislative e che abbiano attinenza con il sistema delle autonomie locali.

2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri al Consiglio delle

Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.

3. I pareri del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.

4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

5. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle Autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, la Giunta regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, con motivazione espressa.

Art. 18

Intese

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa negli organi di raccordo Regione-Enti locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali espressione degli Enti locali.

3. L'assenso dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali è espresso di regola all'unanimità; ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.

4. L'intesa di cui al comma 2 è comunicata ai Sindaci dei Comuni interessati non componenti il Consiglio, i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni il Consiglio delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio delle Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine dei giorni, la Giunta Regionale provvede con deliberazione motivata.

CAPO IV

Norme finali

Art. 19

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in € 400.000,00 gravano sui fondi del Bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2007.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale del Consiglio regionale.

Art. 20

Abrogazione

1. Il Capo II – Conferenza Regione-Autonomie locali (articoli 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14 e 15) della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, è abrogato.

Art. 21

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Statuto della Regione Campania

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E REFERENDUM

Art. 12

Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.
2. L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.
3. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.
4. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.
5. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio.

Art. 15

Referendum approvativo

1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.
2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.
3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.
5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo.

TITOLO IV

RAPPORTI REGIONE-ENTI LOCALI. IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI ED IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 22

Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane.
2. Il Consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.
3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del Consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli Comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.
4. Il Consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.
5. Il Consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il regolamento del Consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
7. I bilanci del Consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 23

Funzioni del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
 - c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;
 - d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.
2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il Consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al Consiglio regionale.
4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio delle

autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al Consiglio regionale.

5. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l’iniziativa legislativa ai sensi dell’articolo 12.

7. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle Commissioni consiliari e può essere consultato dal Presidente della Giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il Consiglio o la Giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali è stabilita dal Regolamento del Consiglio regionale.

TITOLO VI PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Art. 54

Procedimento legislativo

1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare competente per materia, sono discussi e votati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 42.

2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l’urgenza.

3. Nei casi di esercizio dell’iniziativa legislativa previsti dall’articolo 12, il progetto di legge è portato all’esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

TITOLO VII CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 57

Consulta di garanzia statutaria

1. La Regione può istituire con propria legge la Consulta di garanzia statutaria.

2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell’amministrazione regionale e locale della Campania può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania.

3. La Consulta di garanzia statutaria decide sull’ammissibilità dei referendum

regionali.

4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio

regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

L. R. 15 marzo 2011, n. 4

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e Pluriennale 2011 – 2013 della regione Campania (legge Finanziaria regionale 2011)”.

Art. 1

[...]

50. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e degli articoli 22 e 23 dello Statuto della Regione Campania, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Campania, di seguito denominato CAL.

51. Il CAL è composto da quaranta membri. Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo. Sono componenti elettivi:

- a) un consigliere provinciale;
- b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti.

52. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, comma 3, dello Statuto, alla scadenza del CAL e prima del suo rinnovo, la ripartizione di cui alle lettere b) e c) del comma 51 è suscettibile di revisione in rapporto alle variazioni demografiche che risultano dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT.

53. Il componente di cui al comma 51, lettera a), è eletto in collegio unico regionale sulla base di candidature contrapposte. I componenti di cui al comma 51, lettere b) e c), sono eletti in collegi provinciali con sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica. La ripartizione dei seggi tra collegi provinciali assicura l'assegnazione di almeno un seggio a ciascun collegio di entrambe le classi demografiche.

54. Sono elettori e sono eleggibili i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo.

55. Le elezioni di cui al comma 53 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente della Giunta regionale.

56. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i generi nel rispetto dei principi statutari.

57. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

58. Con regolamento deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni e le altre disposizioni di attuazione della presente

legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione delle candidature per il collegio regionale e di presentazione e formazione delle liste provinciali, il numero minimo e massimo di candidati per ogni lista e le modalità di proclamazione degli eletti.

59. E' proclamato eletto il consigliere provinciale che abbia riportato il maggior numero di voti validi.

60. L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista provinciale avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei resti più alti.

61. Sono proclamati eletti i candidati di ciascuna lista provinciale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di prevalenza:

- a) l'appartenenza al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;
- b) la minore anzianità anagrafica.

62. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle elezioni di cui ai commi da 53 a 61, nomina con proprio decreto i componenti del CAL. Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale che ne convoca la seduta di insediamento.

63. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 70.

64. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica ricoperta nell'ente locale di appartenenza.

65. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente cessato o dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Qualora trattasi del componente elettivo di cui al comma 51, lettera a), è indetta un'elezione suppletiva.

66. I componenti di diritto di cui al comma 51 possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

67. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

68. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale che ne assicura il funzionamento fornendone i locali e le risorse strumentali.

69. Il CAL, nella sua prima seduta, con le modalità di cui all'articolo 22, comma 4, dello Statuto, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il vice-

presidente.

70. Il regolamento del CAL disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

71. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa legislativa e, per quanto non disciplinato direttamente dallo Statuto, le norme di procedura per la trasmissione e l'acquisizione dei pareri e per l'esercizio delle altre funzioni del CAL.

72. Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.

73. Dalla data di insediamento del CAL è soppressa la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania ed è abrogata la legge regionale 28 novembre 1996, n. 26 (Istituzione della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania). I compiti e le funzioni attribuiti alla Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

74. Per l'attuazione dei commi da 50 a 73, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito dell'UPB del Consiglio regionale è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie Locali", con stanziamento di euro 50.000,00. Alla copertura si provvede mediante stanziamento di pari importo sul capitolo 6.23.48 del bilancio.

Statuto della Regione Emilia-Romagna
L. R. 31 marzo 2005, n. 13

TITOLO III
AUTONOMIE LOCALI

Art. 23

Consiglio delle Autonomie

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di rappresentanza, consultazione e coordinamento tra la Regione e gli Enti locali.
2. Il Consiglio delle Autonomie esercita le proprie funzioni e partecipa ai processi decisionali della Regione riguardanti il sistema delle autonomie locali, mediante proposte e pareri nei modi e nelle forme previsti dallo Statuto e dalle leggi.
3. Le proposte e i pareri di cui al comma 2 riguardano in particolare:
 - a) lo Statuto e le relative modificazioni;
 - b) le norme relative al Consiglio delle Autonomie locali;
 - c) piani e programmi che coinvolgono l'attività degli enti locali;
 - d) la disciplina del coordinamento del sistema tributario e finanziario e le linee della legge di bilancio;
 - e) il conferimento di funzioni alle autonomie locali e la relativa disciplina.
4. L'approvazione di progetti di legge in difformità del parere del Consiglio delle Autonomie locali è accompagnato dall'approvazione di un ordine del giorno da trasmettere al Consiglio stesso.
5. I progetti di legge riguardanti le materie di cui alle lettere b) ed e) del comma 3 sono esaminati sentito il Consiglio delle Autonomie locali. In questi casi, l'Assemblea legislativa delibera a maggioranza assoluta dei componenti, quando il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere contrario.
6. Il regolamento dell'Assemblea disciplina le modalità e i termini nei quali il Consiglio delle Autonomie locali adotta i propri pareri.
7. Il Consiglio può segnalare all'Assemblea e al Presidente della Regione eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.
8. Il Consiglio delle Autonomie locali adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento di organizzazione e di funzionamento, anche in riferimento ai rapporti con le associazioni degli Enti locali.
9. La legge regionale determina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
 - a) garantire l'equilibrata rappresentanza delle Autonomie locali e del territorio;
 - b) prevedere un numero di componenti comunque non superiore a quello dell'Assemblea;
 - c) assicurare le risorse necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

TITOLO VIII

GARANZIE E CONTROLLI

Art. 69

Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente della Regione:
 - a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi e dichiara la modalità di amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
 - b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
 - c) esprime pareri di conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali. Il parere di conformità allo Statuto è richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento dell'Assemblea legislativa;
 - d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione;
 - e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al parere espresso.
3. La Consulta è composta di cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta, individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che abbiano maturato significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo. La Consulta è nominata nel corso di ogni legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dall'insediamento dell'Assemblea.
4. L'Ufficio di componente la Consulta è incompatibile con quello di componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare, organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle sedute, le modalità di convocazione e funzionamento, nonché la propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane in carica per trenta mesi.

Art. 72

Controllo di gestione e Corte dei Conti

1. L'attività amministrativa è soggetta al controllo di gestione.
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.

3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

4. La sezione di controllo della Corte dei Conti può essere integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal Consiglio delle Autonomie locali.

L. R. 09 ottobre 2009, n. 13

Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 1

Oggetto

1. È istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello Statuto, ne disciplina la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 2

Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da componenti di diritto e componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto:
 - a) i presidenti delle Province;
 - b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo fino a 50.000 abitanti, di cui la metà appartenenti a Comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti secondo le procedure di cui all'articolo 3.
4. Il CAL ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di 50.000 abitanti

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2, comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nel Consiglio.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi a votare per un periodo di almeno otto ore. È presieduta dal Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.
4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto è valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento dell'elettore.
5. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea legislativa procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti non è compreso il numero

previsto dei sindaci di Comuni montani, il Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione. Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano, a parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Quindi trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.

6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di sindaco viene espunto dalla graduatoria.

7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del CAL e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta giorni.

8. La seduta di insediamento è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente.

Art. 4

Organizzazione

1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.

2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.

3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le cui potestà ed attività sono disciplinate dal regolamento interno in correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto sottoposto, è rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un terzo dei componenti la commissione, purché entro i termini previsti dal regolamento dell'Assemblea legislativa.

4. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della propria Giunta.

Art. 5

Durata in carica

1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi

causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta del Presidente del CAL.

2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dei Comuni della regione.

3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il rapporto tra Comuni montani e non montani.

4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di tutti i componenti elettivi.

5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.

6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso il nuovo sindaco o presidente di Provincia.

7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

Art. 6

Pareri

1. Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei casi previsti dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento dell'Assemblea stessa, nonché alla Giunta regionale su richiesta di questa.

Art. 7

Riunioni congiunte degli organi

1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è presentato all'Assemblea legislativa e al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalità previste dal regolamento dell'Assemblea.

2. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono intervenire.

Art. 8

Altre attività

1. Il CAL può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre leggi

regionali secondo le modalità e i termini stabiliti da queste o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.

Art. 9

Struttura operativa

1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.
2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione, mediante convenzione, può definire, con le associazioni delle autonomie locali a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al miglior funzionamento dell'organo.
3. È istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento dell'attività dell'organo.

Art. 10

Norma transitoria

1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta. Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto è approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come prevista dall'articolo 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Statuto Regione Lazio
Legge Statutaria, 11 Novembre 2004, n. 1

TITOLO IV
ORGANI COSTITUZIONALI DELLA REGIONE

CAPO I
IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE IV
LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 37
Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale, a ciascun consiglio provinciale, ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila, nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto.
2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione.
4. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa.

CAPO III
LA GIUNTA REGIONALE

Art. 49
Potere sostitutivo

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.
2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo.
3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

TITOLO VII
ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E FORME DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO II
REFERENDUM

Art. 62

Referendum propositivo di leggi regionali

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.
2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.
5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

TITOLO VIII
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE, DI GARANZIA,
DICONTROLLO E DI CONSULTAZIONE

CAPO I
ORGANI DI RACCORDO ISTITUZIONALE

Art. 66

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.
2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province.
3. La legge regionale stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.
4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali.
5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle

autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni.

6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.

7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

Art. 67

Funzioni e prerogative

1 Il Consiglio delle autonomie locali è titolare d'iniziativa legislativa che esercita, ai sensi dell'articolo 37, a maggioranza dei componenti.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione. Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto e dalla legge regionale nonché a seguito di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte.

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto.

4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

CAPO II

ORGANI DI GARANZIA

Art. 68

Comitato di garanzia statutaria

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. E' insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.

3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile

con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.

4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.

5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.

6. Il Comitato di garanzia statutaria:

a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione;

b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione;

c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c);

d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 79

Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Se alla data di insediamento non è entrata in vigore la legge di cui all'articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie locali è costituito soltanto dai componenti di diritto di cui allo stesso articolo, comma 2.

3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si

applicano le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali

Art. 1

Il Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire:

- a) il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza;
- b) l'effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.

Art. 2

Composizione del CAL

1. Il CAL è composto da quaranta membri.
2. Sono componenti di diritto del CAL:
 - a) il Sindaco di Roma;
 - b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
 - c) i presidenti delle province.
3. Sono componenti elettivi del CAL:
 - a) diciassette rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia, eletti secondo criteri di equa rappresentanza provinciale, di cui cinque dei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, cinque dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti, sette con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
 - b) tre rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago, appartenenti a province diverse, eletti tra i presidenti delle rispettive comunità.
4. Sono, altresì, componenti del CAL:
 - a) cinque consiglieri rappresentanti dei rispettivi consigli provinciali;
 - b) i presidenti dell'ANCI Lazio, dell'UPI Lazio, dell'UNCHEM Lazio, della Lega delle autonomie Lazio e il presidente dell'AICCRE – Lazio o suo delegato¹.
5. Alle sedute del CAL partecipano, con diritto di parola e senza diritto di voto:
 - a) l'assessore competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
 - b) il presidente ed i vice presidenti della commissione consiliare permanente competente in materia di affari istituzionali e di enti locali;
 - c) i presidenti delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato del Lazio;
 - d) due rappresentanti delle università del Lazio, nominati dal Comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio (CRUL);
 - e) il presidente dell'Associazione regionale università agrarie del Lazio;
 - f) il presidente ed i vice presidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di trattazione;

¹ Lettera modificata dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31

- g) gli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di trattazione;
- h) tre rappresentanti delle Unioni dei Comuni, appartenenti a province diverse, indicati dalle organizzazioni delle autonomie.
6. Possono assistere e, se richiesti, devono intervenire alle sedute del CAL, senza diritto di voto, il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. In caso di assenza o impedimento possono delegare i rispettivi vice presidenti.
7. Il CAL promuove periodiche consultazioni degli amministratori di tutti gli enti locali della Regione e, almeno una volta l'anno, convoca l'assemblea plenaria dei presidenti di provincia e dei sindaci del Lazio.
- 7bis. Il Presidente del CAL e i vice presidenti si avvalgono di una struttura di diretta collaborazione analoga a quelle di cui all'articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)².
8. I componenti di diritto di cui al comma 2 possono, di volta in volta, delegare espressamente a rappresentarli alle sedute il vice sindaco o il vice presidente dei rispettivi enti.
9. La disciplina del procedimento di elezione dei componenti di cui al comma 3 è stabilita, secondo criteri di garanzia del pluralismo politico e della rappresentanza di tutti i territori provinciali della Regione, negli articoli 3 e 4 della presente legge. Tale disciplina promuove, altresì, in attuazione dell'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
10. Le designazioni dei componenti del CAL di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale stesso.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti dei comuni non capoluogo di provincia

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, nell'ambito di un collegio unico regionale. Le votazioni sono effettuate in un arco temporale predefinito presso sezioni elettorali costituite nei rispettivi consigli comunali all'uopo convocati.
2. In ogni lista sono presenti esclusivamente i candidati in rappresentanza di comuni rientranti in una delle tre classi demografiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
3. L'assegnazione dei seggi per ciascuna delle tre classi demografiche avviene con sistema proporzionale, sulla base dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.
4. Sono elettori i sindaci ed i consiglieri dei comuni non capoluogo di provincia del Lazio. Ciascun elettore, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere fino a due preferenze.
5. Ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di

² Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 21, lettera a) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22.

entrambi i sessi.

6. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette dal Presidente del Consiglio regionale e si svolgono entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

7. Le liste, sottoscritte da almeno dieci sindaci o cinquanta consiglieri comunali, sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle elezioni.

8. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato più giovane di età.

9. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Art. 4

Elezione dei rappresentanti delle comunità montane e di arcipelago

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), sono eletti, con voto diretto, libero e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle comunità montane e di arcipelago, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio stesso. Le modalità di svolgimento dell'elezione sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta del CAL.

2. Le candidature sono presentate al Segretario generale del Consiglio regionale, che provvede a darne adeguata diffusione, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.

4. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) è eletto il candidato che appartiene al genere meno rappresentato tra i candidati eletti;

b) è eletto il candidato appartenente al territorio provinciale non rappresentato dai candidati eletti;

c) è eletto il candidato più giovane di età.

5. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Regione l'esito delle operazioni elettorali per gli adempimenti connessi alla costituzione del CAL.

Art. 5

Costituzione ed insediamento del CAL

1. Il CAL è costituito con decreto del Presidente della Regione a seguito della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dei nominativi dei componenti eletti e designati ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4. A tal fine, è necessario che siano stati nominati almeno i quattro quinti dei componenti elettivi, fatta salva la successiva integrazione dell'organo.

2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca e presiede la seduta di insediamento del CAL, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 66, comma 7, dello Statuto.

3. Nella seduta di insediamento di cui al comma 2, il CAL elegge tra i suoi componenti i membri dell'Ufficio di presidenza costituito dal Presidente, da due vice presidenti e da tre consiglieri segretari. Il Presidente del CAL è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. I due vicepresidenti e i tre consiglieri segretari sono eletti a scrutinio segreto, con separate votazioni, in ciascuna delle quali ciascun consigliere vota un solo nominativo. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne, nonché la rappresentanza dei comuni non capoluogo di provincia, delle province e delle comunità montane e di arcipelago.

Art. 6

Funzionamento del CAL

1. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni degli enti locali, sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità più celeri per l'articolazione degli atti, per l'espressione delle rispettive posizioni tra i componenti del CAL e tra tutti gli enti locali, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del CAL.

4. Le sedute del CAL sono convocate anche su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale o di un quinto dei componenti.

5. Per l'espressione dei pareri obbligatori, il Presidente del CAL convoca il Consiglio medesimo entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3.

6. L'ordine del giorno delle sedute del CAL è trasmesso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale.

7. Il CAL si avvale di una struttura amministrativa di supporto, dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il regolare espletamento dei compiti istituzionali, istituita con apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale). Il dirigente di tale struttura svolge le funzioni di segretario del CAL.

Art. 7

Rapporto annuale sulla sussidiarietà amministrativa

1. Il CAL elabora un rapporto annuale sull'attività amministrativa della Regione, anche al fine di verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 dello Statuto da parte della Regione e degli enti pubblici economici e non economici

regionali.

2. Il CAL riferisce al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio regionale su eventuali anomalie riscontrate sull'attività amministrativa regionale in ordine al mancato rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il CAL si avvale di un apposito ufficio costituito nell'ambito della struttura amministrativa di supporto di cui all'articolo 6, comma 7.

Art. 8

Durata in carica dei componenti del CAL, decadenza e sostituzione di singoli componenti

1. Il CAL ha una durata pari a quella della legislatura del Consiglio regionale e i suoi componenti restano in carica fino all'insediamento del rinnovato organo.

2. I componenti del CAL decadono qualora non siano più titolari della carica che ne legittima la partecipazione all'organo.

3. I componenti elettivi che cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o morte, sono sostituiti dai candidati appartenenti alla propria categoria che seguono in graduatoria. Nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte dei componenti di diritto di cui all'articolo 2, comma 2, subentra, nel CAL, il vice sindaco o il vice presidente. Non si fa luogo al subentro nei casi in cui, per cessazione dalla carica di presidente o di sindaco o per scioglimento del Consiglio provinciale o comunale, la legge preveda la nomina di un commissario.

Art. 9

Indennità del Presidente del CAL e gettoni di presenza

1. Al Presidente del CAL e ai componenti dell'Ufficio di presidenza, di cui all'articolo 5, comma 3, spetta una indennità pari al 40 per cento dell'indennità di funzione percepita dagli omologhi membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai componenti del CAL spetta un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del Consiglio medesimo, in misura pari a quello previsto per le sedute del Consiglio comunale del capoluogo di Regione³.

3. Ai componenti del CAL non residenti nel Comune di Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute del CAL.

Art. 10

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, l'iniziativa delle leggi regionali approvando a maggioranza assoluta dei componenti proposte redatte in articoli ed accompagnate da relazioni illustrative, in materia di revisione dello Statuto regionale, conferimento o disciplina delle funzioni degli enti locali, disciplina dei rapporti degli enti locali con la Regione.

2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di

³ Comma sostituito dall'articolo 1, comma 21, lettera b) della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22.

illustrarla alle competenti commissioni del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

3. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, può proporre al Presidente della Regione l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni, il ricorso per conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a tutela delle prerogative garantite agli enti e alle comunità locali dalla Costituzione della Repubblica, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali. Il Presidente della Regione, entro quindici giorni, informa il CAL circa le iniziative assunte.

4. Il CAL, con deliberazione motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, può richiedere al Comitato di garanzia statutaria di pronunciarsi sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto e sull'interpretazione del medesimo, nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 68 dello Statuto.

5. Il CAL può, anche autonomamente, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, dello Statuto, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta regionali.

Art. 11

Attività consultiva

1. Annualmente il Presidente della Regione illustra al CAL le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso dell'anno. Il Consiglio può invitare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su azioni, progetti e problemi di particolare interesse per le autonomie locali.

2. Il CAL:

a) esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale di revisione dello Statuto, di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge finanziaria regionale, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione;

b) esprime parere obbligatorio, a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulle proposte di legge di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali;

c) esprime pareri facoltativi su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale, nonché a seguito di richiesta da parte del Presidente della Regione o di almeno un quarto dei componenti del Consiglio regionale sugli atti di loro rispettiva competenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al CAL i progetti di cui al comma 2, lettere a) e b). Il CAL esprime i pareri di propria competenza entro quindici giorni dal ricevimento dei progetti. Entro tale termine, il CAL può richiedere al Presidente del Consiglio regionale l'assegnazione di un ulteriore termine, non superiore ad altri quindici giorni, e può richiedere chiarimenti o documenti necessari per esprimere il parere. Il parere non espresso nei termini si intende espresso in senso favorevole.

4. Qualora il CAL, per le proposte di legge di cui al comma 2, lettera b), abbia

espresso un parere negativo o abbia avanzato proposte emendative, il Consiglio regionale può procedere all'approvazione della proposta, senza accogliere le proposte emendative del CAL, con la maggioranza assoluta dei componenti.

5. I pareri espressi ai sensi del comma 2 sono illustrati alle commissioni consiliari competenti da un relatore nominato di volta in volta dal Presidente del CAL.

Art. 12

Attività di concertazione

1. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno una delegazione con il compito di svolgere attività di concertazione con la Giunta regionale. La delegazione composta dal Presidente del CAL e da un numero massimo di dieci membri, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore regionale delegato anche su richiesta motivata del Presidente del CAL. Il verbale della riunione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 13

Seduta congiunta del CAL e del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale e il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle autonomie e delle prospettive del decentramento amministrativo.

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione della presente legge si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto con il quale il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con le organizzazioni rappresentative degli enti locali di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), convoca le stesse.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione di cui al comma 2, sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio regionale le liste di cui all'articolo 3, comma 1, le candidature di cui all'articolo 4 e le designazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

4. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Presidente del Consiglio regionale non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione delle candidature. La seduta di insediamento del CAL è fissata entro i successivi venti giorni, previa costituzione dell'organo ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, la Conferenza permanente Regione – autonomie locali di cui all'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), continua a svolgere la propria attività fino all'insediamento del CAL.

Art. 15

Disposizione finale

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e il Consiglio regionale

provvedono, rispettivamente, all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 6, comma 7, e all' adeguamento del Regolamento dei lavori del Consiglio alle norme della presente legge entro sessanta giorni dalla relativa entrata in vigore.

Art. 16

Abrogazione

1. Dalla data di insediamento del CAL è abrogato l'articolo 20 della l. r. 14/1999 relativo all'istituzione della Conferenza permanente Regione – autonomie locali. I compiti e le funzioni della Conferenza, in quanto compatibili con la presente legge, sono esercitati dal CAL.

Art. 17

Disposizione finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2007, nell'ambito dell'UPB R11, è istituito apposito capitolo denominato "Spese per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali", con lo stanziamento di 80 mila euro. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo T21501 del Bilancio 2007.

Statuto della Regione Liguria
Legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1.

CAPO VII
LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 65

Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie locali.
2. Esso ha sede presso l'Assemblea Legislativa¹.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali rimane in carica quanto l'Assemblea Legislativa e si insedia entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea Legislativa su convocazione del Presidente dell'Assemblea Legislativa².
4. La legge regionale disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 66

Competenze del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha potestà d'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali ed esprime pareri obbligatori in ordine:
 - a) alle modificazioni dello Statuto, con riferimento alle parti relative alle autonomie locali;
 - b) alle leggi relative all'articolazione territoriale del sistema delle autonomie locali e alla determinazione delle loro competenze;
 - c) agli atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli Enti locali;
 - d) agli atti di programmazione generale;
 - e) alle leggi di bilancio e ad altri atti ad esse collegati.
2. Il Consiglio può esprimere, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione che comunque interessino gli enti locali.
3. Il Consiglio può proporre al Presidente della Giunta l'impugnativa di atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e degli enti locali liguri.

Art. 67

Modalità di espressione del parere

1. I pareri del Consiglio delle Autonomie Locali sono resi nel termine di trenta giorni, decorsi i quali tali pareri si considerano acquisiti.
2. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea Legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'atto con il voto della maggioranza assoluta dei propri componenti³.

¹ Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007 che ha modificato la denominazione del Consiglio regionale.

² Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

³ Comma così modificato dall'art. 4 della legge regionale statutaria 5 ottobre 2007.

3. La maggioranza di cui al comma 2 non è richiesta per l'approvazione degli atti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere d) ed e).

L. R. 1 Febbraio 2011, n. 1
Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali

Art. 1
Disciplina

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le Autonomie locali a principi di pari dignità, di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunità rappresentate, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

Art. 2
Composizione

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da:
- a) i Presidenti delle Province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Città metropolitana;
 - b) i Sindaci ed i Presidenti di Consiglio dei Comuni capoluogo di Provincia;
 - c) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
 - d) quattro Presidenti di Consigli comunali, uno per ogni Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti dei Consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
 - e) i quattro Presidenti dei Consigli provinciali;
 - f) i Presidenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Regionale Ligure degli Enti Montani (ARLEM) regionali.
2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Art. 3
Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea legislativa.
2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), spettanti a ciascuna Provincia.
3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora,

alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

4. Il Consiglio delle Autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

6. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.

7. I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.

8. I componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

9. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci o dalle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale.

10. Nel caso in cui alla sostituzione del componente elettivo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), si debba provvedere entro due anni dalla elezione di cui ai commi 2 e 3, nuovo componente è nominato il primo dei non eletti nella lista delle relative votazioni delle Assemblee dei Sindaci o delle Assemblee dei Presidenti di Consiglio comunale. Decorso il biennio predetto, si rinnova la procedura prevista ai commi 2 e 3.

11. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono sostituiti dal Commissario nominato, il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), non sono sostituiti dal Commissario ma da altri componenti elettivi secondo la procedura prevista ai commi 2 e 3.

Art. 4

Organizzazione e funzionamento

1. Il regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina le modalità di convocazione, di validità e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle Autonomie locali.

2. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale - Assemblea legislativa che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio delle Autonomie locali e il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria.

3. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4. Le deliberazioni e gli altri atti del Consiglio delle Autonomie locali rilevanti per gli enti locali sono pubblicati sul sito internet della Regione Liguria.

Art. 5
Funzioni

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio delle Autonomie locali :
- a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;
 - b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
 - 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
 - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
 - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
 - 4) atti di programmazione generale;
 - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
 - c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
 - d) propone al Presidente della Giunta l'impugnativa degli atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di enti locali liguri.

Art. 6
Iniziativa legislativa

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto.

Art. 7
Pareri obbligatori

1. Il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.
3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale - Assemblea legislativa può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.
4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea legislativa e delle Commissioni stabilito dall'Ufficio di Presidenza Integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.
5. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa

disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie locali da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

Art. 8

Osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa o il Presidente della Giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli enti locali.
2. Il Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità per la richiesta di osservazioni al Consiglio delle Autonomie locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e dell'Assemblea.

Art. 9

Pareri e osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali su progetti della Giunta regionale

1. Qualora la Giunta regionale richieda il parere del Consiglio delle Autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio regionale - Assemblea legislativa, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale - Assemblea legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla Giunta con unito il parere o le osservazioni del Consiglio delle Autonomie locali.
2. Ove un progetto tra quelli previsti all'articolo 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla Giunta conformemente al parere reso dal Consiglio delle Autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'articolo 7 e la Commissione competente all'esame può invitare il Consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, può essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale - Assemblea legislativa.

Art. 10

Relazione sull'attività e le funzioni del sistema degli enti locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali presenta annualmente entro il mese di marzo al Consiglio regionale - Assemblea legislativa un rapporto sullo stato delle autonomie, in cui sono evidenziate l'attività e le funzioni svolte nell'anno precedente.
2. Ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), dello Statuto e all'articolo 20, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, il Consiglio delle Autonomie locali, in collaborazione con gli enti locali, comunica periodicamente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa i dati sull'attuazione della legislazione. A tal fine il Consiglio regionale - Assemblea legislativa stipula apposita convenzione con il Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 11
Altre attività

1. Il Consiglio delle Autonomie locali può riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle Autonomie, formulare proposte in materia da inviare al Consiglio regionale - Assemblea legislativa ed alla Giunta regionale e può richiedere specifici incontri.

Art. 12
Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali possono partecipare, per illustrare il provvedimento all'esame del Consiglio stesso e senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o un Assessore dallo stesso delegato per gli atti di iniziativa della Giunta e il Consigliere regionale primo firmatario della proposta da esaminare o altro Consigliere proponente dallo stesso delegato.

2. Il Consiglio delle Autonomie locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

Art. 13
Accordi tra Regione e enti locali

1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa, la Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Consiglio delle Autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

Art.14
Struttura operativa

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa definisce, anche mediante convenzione con le associazioni delle Autonomie locali a livello regionale, ANCI Liguria e URPL, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali, finalizzata al funzionamento dell'organo.

Art. 15
Rimborso delle spese

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali rappresentativi dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Art. 16
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle

Autonomie locali);

b) gli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007);

c) l'articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale);

d) la legge regionale 15 giugno 2010, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 26 maggio 2006, n. 13 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)).

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa, con proprio decreto, provvede, nelle forme di cui all'articolo 3, alla nomina e alla convocazione del Consiglio delle Autonomie locali. A tal fine, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, è dimezzato e decorre dal giorno di entrata in vigore della presente legge ed il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, è dimezzato.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 19

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Statuto della Regione Lombardia
Legge statutaria 30 agosto 2008, n. 1

TITOLO III
ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE

CAPO II
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO ORDINARIO

Art. 34

Iniziativa delle leggi regionali

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.
3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.

Art. 41

Regolamenti delegati

1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.
2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.
3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ

Art. 54

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da un numero di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi della rappresentatività territoriale e della equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica. Il Consiglio dura in carica per l'intera legislatura regionale. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio:
 - a) sui progetti di legge che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;
 - b) sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento

della finanza locale;

c) sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni amministrative.

3. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole.

4. In caso di parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può discostarsi a maggioranza dei componenti.

5. La legge può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.

6. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione.

7. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa, nei modi stabiliti dalla legge, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

8. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in composizione integrata da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività. Su tali atti il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.

9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali di cui al comma 8.

10. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.

TITOLO VII

ORGANI DI GARANZIA

Art. 59

Commissione garante dello Statuto

1. La Commissione garante dello Statuto è organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto.

2. È formata da cinque componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l'accesso all'incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurando l'effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione.

4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.

Art. 60

Funzioni della Commissione garante dello Statuto

La Commissione garante dello Statuto:

- a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;
 - b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;
 - c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
 - d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;
 - e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;
 - f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;
 - g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.
2. Il Consiglio regionale può discostarsi dal parere di cui alla lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.

L. R. 23 ottobre 2009, n. 22

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 123 della Costituzione e dell'articolo 54 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, di seguito denominato CAL, quale organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.

Art. 2

Costituzione e composizione del CAL

1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL.

2. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti di ogni provincia;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) un presidente di comunità montana;
- d) un presidente di unione di comuni;
- e) i presidenti dell'Unione province lombarde (UPL), dell'Associazione regionale comuni lombardi (ANCI Lombardia), della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM) e dell'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (AICCRE Lombardia);
- f) dodici sindaci di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti¹;
- g) tre sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti².

3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:

- a) due rappresentanti del mondo delle università, eletti dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;
- b) un rappresentante di centro di ricerca o di comunità tecnico-scientifica e professionale, eletto dalla Conferenza regionale dei rettori con votazione a preferenza unica;
- c) due rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e formative accreditate, nominati dal Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.), di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia);
- d) il presidente di Unioncamere Lombardia;

¹ La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.

² La lettera è stata modificata dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.

- e) cinque presidenti di Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA), designati da Unioncamere Lombardia;
 - f) due rappresentanti espressi dal tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario);
 - g) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative.
4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale.
5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'ufficio di presidenza del CAL provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro quindici giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e g) sono utilizzate rispettivamente le graduatorie di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3

Elezione dei presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni

1. Il componente del CAL di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), è eletto dai presidenti delle comunità montane riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Ogni presidente può esprimere una sola preferenza.
2. Il componente del CAL di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è eletto in base alle preferenze espresse dall'assemblea dei presidenti delle unioni di comuni, appositamente convocata da ANCI Lombardia. Ogni presidente può esprimere una sola preferenza. ANCI sovrintende alle operazioni elettorali, assicurandone lo svolgimento secondo modalità idonee a garantire la segretezza della consultazione.
3. I nominativi degli eletti sono immediatamente comunicati all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente alle graduatorie dei non eletti da utilizzare per le eventuali surrogazioni.

Art. 4

Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL

1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti su liste plurinominali che garantiscono la rappresentanza di entrambi i generi, in base alle preferenze espresse rispettivamente dall'assemblea dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a tremila abitanti e dall'assemblea dei sindaci con popolazione pari o inferiore a tremila abitanti, appositamente convocate da ANCI Lombardia, che sovrintende alle operazioni elettorali con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, terzo periodo. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza, nell'ambito di liste concorrenti di candidati³.

Art. 5

³ Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.

Organi del CAL

1. Sono organi del CAL il presidente, l'ufficio di presidenza e l'assemblea.
2. L'assemblea del CAL è composta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fatti salvi i casi espressamente previsti di composizione integrata di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 6

Presidente del CAL

1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), f) e g), è eletto dall'assemblea di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento, convocata dal componente più anziano di età.
2. Fino alla elezione del presidente del CAL il componente più anziano di età presiede l'assemblea. Ciascuna candidatura alla presidenza deve essere presentata da almeno dieci componenti del CAL. Tre membri del CAL, estratti a sorte tra i non candidati alla carica di presidente, costituiscono l'ufficio elettorale. La votazione per il presidente avviene a scrutinio segreto. L'ufficio elettorale cura lo svolgimento delle operazioni di voto e la verbalizzazione dei risultati. La proclamazione dell'eletto spetta al presidente provvisorio.
3. Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità, è ammesso al ballottaggio o risulta eletto il più anziano d'età.
4. In caso di decadenza o dimissioni del presidente si procede a nuova elezione entro trenta giorni dall'avvenuta vacanza. La seduta per l'elezione del nuovo presidente è convocata e presieduta dal vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano d'età.
5. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina gli adempimenti formali previsti dal presente articolo.

Art. 7

Ufficio di Presidenza del CAL

1. Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del presidente, è costituito l'ufficio di presidenza del CAL.
2. L'ufficio di presidenza, eletto dall'assemblea di cui all'articolo 5, comma 2, in un'unica seduta, è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. E' garantita la tendenziale rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge e, in applicazione dell'articolo 11, comma 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, di entrambi i generi.
3. L'ufficio di presidenza elegge tra i suoi componenti il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
4. L'ufficio di presidenza è integrato da due rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 3, per l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere di cui all'articolo 54, comma 8, dello Statuto. I rappresentanti sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3 ed eletti dall'assemblea nel corso della seduta di cui al comma 2.
5. L'Ufficio di presidenza svolge l'attività istruttoria finalizzata alle

deliberazioni del CAL avvalendosi della struttura di supporto di cui all'articolo 8, disciplina l'organizzazione dei lavori del CAL e formula le proposte di parere di competenza del CAL.

Art. 8

(Sede, articolazione organizzativa interna e prerogative dei componenti del CAL)

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse strumentali.
2. La struttura di supporto ha sede presso il Consiglio regionale ed è posta alle dipendenze funzionali dell'ufficio di presidenza del CAL.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza del CAL, individua o istituisce nell'ambito dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto del CAL e ne stabilisce la dotazione organica, che può comprendere anche personale degli enti locali, il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili ad un componente dell'organo esecutivo dell'ente o della associazione di provenienza del delegante. La delega è obbligatoria per i componenti che fanno già parte, ad altro titolo, del CAL.
5. Il componente del CAL decade dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dell'assemblea o dell'ufficio di presidenza, se membro di quest'ultimo.
6. Il comma 5 non si applica qualora alle sedute abbiano presenziato i delegati dei componenti assenti.
7. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.

Art. 9

Regolamento interno del CAL

1. L'organizzazione e il funzionamento del CAL e della relativa articolazione interna sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni della presente legge, dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 10

Funzioni del CAL

1. Il CAL:
 - a) esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto;
 - b) ai sensi dell'articolo 54, comma 5, dello Statuto su richiesta dell'ufficio di Presidenza del CAL al Presidente del Consiglio, può altresì esprimere pareri, sui Regolamenti attuativi o esecutivi delle leggi sulle quali il CAL è chiamato ad esprimere parere obbligatorio, nei tempi previsti per l'espressione del parere delle commissioni consiliari; il Presidente del Consiglio trasmette alla Giunta il parere del CAL congiuntamente a quello della commissione consiliare;
 - c) può segnalare alla Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato;
 - d) esercita l'iniziativa legislativa relativamente al conferimento in via generale

delle funzioni amministrative agli enti locali;

e) elegge un componente della commissione garante dello Statuto, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, dello Statuto;

f) può richiedere alla commissione di cui alla lettera e) il parere sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge di cui alle lettere a) e d), ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto.2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del CAL.

3. Il parere negativo del CAL è assunto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con decisione motivata.

4. Qualora il CAL non si esprima entro i termini previsti dall'articolo 11, si producono gli effetti di cui all'articolo 54, comma 3, dello Statuto.

5. Il CAL può, altresì, esprimere osservazioni e formulare proposte sugli atti in esame.

Art. 11

Esercizio delle funzioni

1. Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'articolo 54, comma 9, dello Statuto.

2. Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all'esame del bilancio di previsione. Il parere sul progetto di bilancio è reso direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre il 30 novembre.

3. Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato.

4. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL.

5. In caso di parità di voti in assemblea, prevale il voto del presidente del CAL.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'articolo 8, comma 1, e limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'articolo 8, comma 3, si provvede con le risorse annualmente stanziare all'UPB 7.1.0.1.169 (Funzionamento Consiglio regionale).

Art. 13

Abrogazioni

1. Dall'emanazione del decreto di scioglimento di cui all'articolo 14, comma 4, sono abrogati:

a) i commi dal 16 al 29 dell'articolo 1, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge

15 marzo 1997, n. 59)⁴;

b) le lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale)⁵.

Art. 14

Disposizioni finali

1. In sede di prima attuazione della presente legge il CAL è costituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, a seguito delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla data di primo insediamento del CAL, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali alla Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, si intende fatto, in quanto compatibile con lo Statuto e la presente legge, al CAL.

3. La Conferenza delle autonomie, di cui alla l.r. 1/2000, esercita le sue funzioni fino al decreto di scioglimento di cui al comma 4.

4. Alla data fissata dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la convocazione della seduta di insediamento del CAL, il Presidente della Regione dispone con decreto la cessazione delle funzioni, con contestuale scioglimento, della Conferenza costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della l.r. 1/2000.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)⁶ sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:

'6 bis. Ai fini del riparto del fondo regionale per la montagna, il parametro di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) della l.r. 25/2007, si applica, per gli anni 2009-2011, alle zone omogenee individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane).'

'6 ter. Il comma 6 bis si applica anche ai fini del riparto delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b).'

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

⁴ Vedi la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.

⁵ Vedi la l.r. 17 dicembre 2001, n. 26.

⁶ Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Statuto Regione Marche
Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1

TITOLO IV

**PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI
REGOLAMENTI REGIONALI**

Art. 30

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di una proposta di legge, redatta in articoli e corredata da una relazione, spetta:
 - a) alla Giunta regionale;
 - b) a ciascun consigliere regionale;
 - c) al Consiglio delle autonomie locali;
 - d) al Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;
 - e) ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque;
 - f) ai consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni;
 - g) ai consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni;
 - h) ai singoli consigli provinciali;
 - i) agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. La legge regionale stabilisce le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme per la presentazione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Il regolamento interno del Consiglio prevede i modi ed i termini per l'esame delle proposte di iniziativa popolare.

TITOLO V

RAPPORTI CON LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 37

Consiglio delle autonomie locali

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da trenta membri.
3. La legge regionale disciplina la composizione, le modalità di elezione, costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, in modo da assicurare:
 - a) l'elezione da una base composta da eletti negli enti locali;
 - b) l'equilibrata rappresentanza dei territori e delle tipologie degli enti locali;
 - c) l'autonomia regolamentare e organizzativa.

Art. 38

Competenze del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
 - a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-

finanziaria;

b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;

c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettera b), difformi dal parere reso, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

4. La legge regionale può attribuire, nel rispetto delle norme costituzionali, altre funzioni al Consiglio delle autonomie locali e stabilisce termini e modalità per l'espressione dei pareri di competenza.

5. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale.

L. R. 10 aprile 2007, n. 4

Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali

CAPO I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1

Composizione

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo permanente di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:

- a) dai Presidenti delle Province;
- b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) da tre Presidenti di Comunità montana in rappresentanza delle Comunità montane.

2. Nella composizione del Consiglio delle autonomie locali sono garantiti il pluralismo politico istituzionale, l'equilibrata rappresentanza della popolazione, dei territori e di entrambi i generi. In ogni caso nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 25 per cento.

3. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Elezione dei rappresentanti dei Comuni

1. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni di ciascuna provincia convocate e presiedute dai Presidenti delle Province. Alle Assemblee partecipano senza diritto di voto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti di Comunità montane dell'ambito provinciale.

2. Il numero dei Sindaci da eleggere da parte di ciascuna Assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.

3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì a ripartire i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale tra i Comuni con popolazione superiore e i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente e del numero dei Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica. Ove i seggi da ripartire siano più di uno, va comunque assicurata la rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore e dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4. All'elezione dei rappresentanti dei Comuni di ciascuna classe demografica partecipano esclusivamente i Sindaci dei Comuni appartenenti alla classe stessa con voto limitato ad uno ove i rappresentanti da eleggere siano due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito ugual numero di voti si procede al ballottaggio.

5. Le Assemblee dei Sindaci su proposta dei rispettivi Presidenti individuano le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte a conseguire il rispetto dei principi indicati al comma 2 dell'articolo 1, anche nei casi in cui i rappresentanti da eleggere in ambito provinciale non siano superiori a due.

6. I Presidenti in particolare individuano specifiche modalità di elezione volte a garantire, ove i seggi da attribuire ai sensi del comma 4 siano più di uno, che siano comunque eletti, nel rispetto del pluralismo politico, candidati di sesso diverso.

Art. 3

Elezione dei rappresentanti delle Comunità montane

1. I componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Comunità montane convocata e presieduta dal Presidente della Comunità montana con maggior popolazione residente quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.

2. L'elezione dei componenti di cui al comma 1 è effettuata con voto limitato a due.

3. L'Assemblea di cui al comma 1, su proposta del proprio Presidente, individua le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte ad assicurare la rappresentanza di Comunità montane appartenenti ad almeno tre ambiti provinciali e il rispetto degli altri principi previsti dalla presente legge.

Art. 4

Deleghe

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio medesimo:

a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Presidenti dei rispettivi consigli provinciali;

b) nel caso dei Sindaci, i Presidenti dei rispettivi consigli comunali, ove presenti;

c) nel caso dei Presidenti di Comunità montana, i Presidenti dei rispettivi consigli comunitari, ove presenti.

Art. 5

Costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, costituisce il Consiglio delle autonomie locali e convoca la seduta di insediamento dello stesso, da tenersi entro trenta giorni dall'ultima delle elezioni predette.

2. Il Consiglio delle autonomie locali delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 6

Presidente e Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali nella prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni a scrutinio segreto.
2. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente hanno una durata di trenta mesi e sono conferiti a rappresentanti di diverse tipologie degli enti locali.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Alla terza votazione risulta eletto Presidente il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero dei voti validi espressi e in caso di parità il più giovane di età.
4. L'elezione di ciascun Vicepresidente ha luogo con due distinte votazioni a maggioranza dei voti validi espressi.
5. Risultano eletti Vicepresidenti i candidati o le candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle rappresentate nelle elezioni già effettuate ai sensi dei commi 3 e 4, che ricevono il maggior numero di voti. Ove due o più candidati o candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle già rappresentate nelle precedenti elezioni ricevano un egual numero di voti, è eletto Vicepresidente il candidato o la candidata più giovane di età.
6. In occasione del rinnovo delle cariche è previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato.
7. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali può stabilire una durata in carica e modalità di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti diverse da quelle indicate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
8. Le funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 7

Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione dei pareri

1. Le competenze, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni, sono stabilite, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, con regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rispettivamente dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane.
2. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali deve, in particolare, assicurare l'equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di enti locali indicate al comma 1 nell'organizzazione e nel funzionamento dell'organismo medesimo.
3. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
4. Salvo quanto diversamente disposto dal proprio regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali concernenti i pareri di competenza, sono assunte con la maggioranza dei voti validi espressi, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di ente locale di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 4, il Consiglio delle autonomie locali trasmette all'organo competente all'approvazione dell'atto un documento contenente le diverse posizioni emerse in seno alla seduta.

Art. 8

Rinnovo del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della regione. A tal fine le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane sono convocate non oltre sessanta giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale può provvedere alla ricostituzione del Consiglio delle autonomie locali con la presenza dei quattro quinti dei componenti dell'organismo.
3. Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

Art. 9

Decadenza

1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nelle ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica di Presidente di Provincia, di Presidente di Comunità montana e di Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio regionale nei casi di cui al comma 1 provvede alla sostituzione.
3. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata con i successivi titolari alla carica medesima.
4. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata a seguito dell'espletamento delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Comunità montane sono convocate entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali.
5. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano comunque in carica sino alla loro sostituzione.

Art. 10

Interventi nelle sedute

1. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.
2. Alle riunioni del Consiglio delle autonomie locali sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, i consiglieri regionali.

Art. 11

Funzioni

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale l'iniziativa delle leggi regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:

- a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
 - b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;
 - c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:
- a) accordi di programma quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;
 - b) regolamenti di interesse degli enti locali;
 - c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
 - d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.
4. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri anche su atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì far pervenire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza.
6. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale concernente la propria attività e gli effetti prodotti dalle politiche regionali d'interesse degli enti locali.
7. Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

Art. 12

Procedimento

1. Le proposte di cui all'articolo 11, comma 2, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce:

- a) i termini e le modalità di valutazione dei pareri e delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali da parte della commissione consiliare competente;
 - b) le modalità di approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11;
 - c) le modalità di partecipazione e di intervento di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, senza diritto di voto, alle sedute delle Commissioni e del Consiglio regionale;
 - d) le modalità di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.
6. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, difformi dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è espresso nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, per ragioni d'urgenza, dal Presidente della Giunta.
8. Copia degli atti di cui al comma 3 dell'articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.
9. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, la Giunta regionale può adottare l'atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13

Struttura

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, assegnando allo stesso le necessarie risorse materiali e adeguata dotazione organica.

CAPO II

Norme transitorie e finali

Art. 14

Prima elezione del Consiglio delle autonomie locali

1. Fino alla elezione del Consiglio della Provincia di Fermo in luogo del Presidente della Provincia stessa, il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno nomina nel proprio seno un rappresentante designato dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali comprese nel territorio della provincia di Fermo.
2. Il Sindaco del Comune di Fermo fa parte di diritto del Consiglio delle autonomie locali.
3. In sede di prima applicazione i seggi spettanti ai Comuni ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, sono ripartiti tra gli ambiti provinciali e all'interno degli ambiti stessi secondo quanto previsto nell'allegata tabella A.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Province, il Presidente della Comunità montana con la maggior popolazione residente e il Presidente del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, convocano le Assemblee indicate rispettivamente agli articoli 2, 3 e al

comma 1 del presente articolo, per procedere all'elezione dei componenti nel Consiglio delle autonomie locali.

Art. 15

Disposizioni transitorie per l'esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5:

a) la Commissione consiliare referente, ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell'atto da sottoporre al Consiglio regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al Consiglio delle autonomie locali. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è allegato al testo approvato dalla Commissione consiliare. Il relatore designato dalla Commissione illustra al Consiglio regionale le decisioni della stessa in ordine al parere del Consiglio delle autonomie locali e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;

b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione consiliare competente quando la stessa proceda all'esame in sede referente degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La partecipazione è richiesta dal Presidente della Commissione consiliare o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali;

c) gli atti previsti alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11, difformi dal parere del Consiglio delle autonomie locali, sono approvati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale dell'atto medesimo;

d) il Presidente del Consiglio prima della votazione finale degli atti indicati alla lettera c), al fine della determinazione della maggioranza necessaria per la loro approvazione, può acquisire il parere del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di altro componente designato dall'organismo medesimo.

Art. 16¹

Modifiche e abrogazioni

¹ Così modificato dall'art. 25, l.r. 1 luglio 2008, n. 18, e dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Il comma 1 abroga l'art. 2, l.r. 5 settembre 1992, n. 46, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo.

Il comma 2, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del presente articolo: modifica:

il comma 2 dell'art. 8, l.r. 5 settembre 1992, n. 46; i commi 6 e 9 dell'art. 3, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7; il comma 1 dell'art. 7, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71; il comma 4 dell'art. 8, il comma 2 dell'art. 9 bis, il comma 1 dell'art. 19, il comma 3 dell'art. 21 e il comma 3 dell'art. 24, l.r. 27 luglio 1998, n. 24; i commi 1 e 3 dell'art. 4, il comma 1 dell'art. 18 e il comma 1 dell'art. 25, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45; il comma 5 dell'art. 7, i commi 1 e 3 dell'art. 11 e il comma 1 dell'art. 12, l.r. 17 maggio 1999, n. 10; il comma 1 dell'art. 18 e il comma 1 dell'art. 19, l.r. 25 maggio 1999, n. 13; i commi 1 e 3 dell'art. 5, l.r. 17 dicembre 1999, n. 35; il comma 1 dell'art. 4, l.r. 31 dicembre 1999, n. 38; il comma 2 dell'art. 17, l.r. 28 dicembre 2000, n. 30; il comma 6 dell'art. 27, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22; il comma 4 dell'art. 3 e il comma 1 dell'art. 5, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31; il comma 24 dell'art. 7, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19; il comma 2 dell'art. 4, l.r. 14 luglio 2004, n. 15; il comma 1 dell'art. 36, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2; il comma 4

1.
2.
3. La Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della l. r. 46/1992 continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.
4. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una proposta di legge concernente il riordino degli organi e procedure di concertazione con gli enti locali.
5. Sino alla revisione della l. r. 46/1992, il comitato esecutivo delle Conferenze provinciali delle autonomie di cui all'articolo 3 della legge stessa è integrato dai Sindaci e dai Presidenti di Comunità montana del rispettivo ambito provinciale, membri del Consiglio delle autonomie locali.

Tabella A

Ripartizione dei 17 seggi spettanti ai Comuni in sede di prima applicazione, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1:

PROVINCIA	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI	SEGGI SPETTANTI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI	TOTALE SEGGI PROVINCIA
Ascoli Piceno	1	1	2
Fermo	1	1	2
Macerata	2	2	4
Ancona	3	2	5
Pesaro	2	2	4

dell'art. 4, l.r. 23 febbraio 2005, n. 16; *il* comma 6 dell'art. 8, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36;
abroga:
il comma 2 dell'art. 3, l.r. 27 luglio 1998, n. 24; *il* comma 2 dell'art. 3, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, *e* *il* comma 2 dell'art. 14, l.r. 17 maggio 1999, n. 45;
sostituisce: *il* comma 1 dell'art. 24, l.r. 27 luglio 1998, n. 24 *e* *il* comma 3 dell'art. 7, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Statuto Regione Piemonte
Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1

TITOLO IV.
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO VI.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 88

Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio :
 - a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;
 - b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
 - c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
 - d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.
3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.

Art. 89

Modalità di elezione e funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
3. Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.

TITOLO V.
ISTITUTI DI GARANZIA

CAPO II.
COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 92

Attribuzioni della Commissione di garanzia

1. La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:
 - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
 - b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
 - c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
3. La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.
5. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

TITOLO VII.

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

CAPO I.

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI

Art. 99

Rapporti con la Corte dei Conti

1. La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
2. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei Conti.

L. R. 7 agosto 2006, n. 30.

"Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) "

Capo I.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

Finalità

1. In applicazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. La presente legge modifica altresì la l.r. 34/1998 per quanto attiene alla composizione e alle competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

Art. 2¹.

Composizione

1. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione, o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco;
- c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 Presidenti di comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali;
- f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
- g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere c), d) e), f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'articolo 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

¹Articolo così modificato dalla l.r. 3 agosto 2011, n. 14 che ha aggiunto al comma 1 lettera a) l'inciso “, o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti”, al comma 1 lettera b) “, o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco” e ha abrogato al comma 1 lettera g) le lettere a) e b).

Art. 3.

La partecipazione delle autonomie funzionali

1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto e su invito del suo Presidente, nei casi in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:

- a) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;
- b) un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
- c) un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale;
- d) un rappresentante del Politecnico di Torino;
- e) un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

Art. 4.

Modalità di elezione

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

3. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

4. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

5. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.

6. Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5.

Art. 5.

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia e quanto non previsto dalla presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

Art. 6.

Nomina e insediamento

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui all'articolo 4, nomina con proprio decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
2. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL, che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 7.

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera nel caso in cui siano riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o qualora assumano una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La decadenza opera automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.
3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.

Art. 8

Delega

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.
2. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) possono delegare a rappresentarli, in via permanente, un componente designato dall'associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono.
3. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

Art. 9.

Organizzazione e funzionamento

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da tre segretari. Il regolamento del CAL stabilisce la composizione definitiva.
3. Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.
4. Le sedute del CAL sono pubbliche.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità allo Statuto e alla presente legge.

6. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

7. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del Consiglio stesso.

8. Il CAL si riunisce presso il Consiglio regionale. Può altresì riunirsi presso le singole province qualora la materia da trattare sia di specifico interesse del territorio, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 10.

Rimborso spese

1. Per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza è previsto un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).

Art. 11.

Funzioni

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;
- b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
- c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

2. Le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale sono inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa.

3. Il CAL esercita inoltre le seguenti funzioni:

- a) esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio regionale;
- b) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;
- c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;
- d) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;

- e) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- f) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

Art. 12.

Termini, effetti ed esito dei pareri

1. Il parere obbligatorio di cui all'articolo 11 deve essere redatto per iscritto ed espresso entro trenta giorni. Decorso tale termine, gli organi regionali possono comunque procedere.
2. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.
3. Il decorso dei termini di cui al comma 1 è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 13.

Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.

Capo II.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34.

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 34/1998

1. L'articolo 6 della l. r. 34/1998 è sostituito dal seguente:
" Art. 6. (Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali)
1. È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.
2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:
a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;
b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.
3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole."

Art. 15.

Modifica dell'articolo 7 della l. r. 34/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l. r. 34/1998 è sostituito dal seguente:
"1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della l. r. 34/1998 è abrogato.

Art. 16.

Introduzione dell'articolo 8 bis nella l. r. 34/1998

1. Dopo l'articolo 8 della l. r. 34/1998, è inserito il seguente:
"Art. 8 bis (Accordi tra Regione ed enti locali).
1. La Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo."

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.
2. Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Capo III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18².

² Modificato dalla Legge regionale 19 maggio 2011, n. 8.:Il testo previgente era:

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il CAL è eletto entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 7, comma 1.

Norma transitoria

1. In sede di prima costituzione del CAL, non si applicano gli articoli 2, comma 2, 4, 5, 6, comma 1 e 7, comma 3, secondo periodo.
2. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono costituite due assemblee composte rispettivamente dai presidenti delle comunità montane e dai presidenti delle comunità collinari. Le assemblee sono convocate e presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.
3. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.
4. L'assemblea di cui al comma 3 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.
5. Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 3, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco, di non meno di quattordici e non più di trentatré candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.
6. Se l'assemblea di cui al comma 3 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.
7. Ai fini della surroga dei componenti decaduti l'assemblea di cui al comma 3 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.
8. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui al comma 2 e delle designazioni di cui al comma 3, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
9. In caso di decadenza, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga del componente con il primo della

-
2. Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all'articolo 7 della l. r. 34/1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 della l. r. 34/1998, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.
 3. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.

relativa graduatoria. In assenza di graduatoria o in caso di suo esaurimento il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea competente alla elezione o alla designazione.

10. Le modalità di costituzione e la validità delle assemblee, le modalità di svolgimento delle elezioni e delle designazioni nonché le modalità del sorteggio e quanto non previsto dalla presente norma transitoria, sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

11. Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all'articolo 7 della l.r. 34/1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 6 della l.r. 34/1998, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.

12. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16."

Statuto della Regione Puglia

**TITOLO IV
ORGANI DELLA REGIONE**

Art. 21

Organi a rilevanza statutaria

1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
 - a) il Consiglio delle autonomie locali;
 - b) la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale;
 - c) il Consiglio statutario;
 - d) le Autorità di garanzia.

**CAPO II
ORGANI A RILEVANZA STATUTARIA**

**SEZIONE I
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Art. 45

Istituzione del Consiglio delle autonomie locali

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza e di partecipazione delle autonomie locali, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione, di esercitare la funzione di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è composto da un numero di membri non superiore a quello del Consiglio regionale, in rappresentanza dei Consigli comunali, provinciali, della Città metropolitana e delle Comunità montane.
3. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sentite le associazioni di rappresentanza, disciplina le funzioni, i criteri di nomina e composizione, le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento dell'organo, garantendone l'equilibrata rappresentanza territoriale e il pluralismo rappresentativo.

L. R. 26 ottobre 2006, n. 29

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

Art. 1

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Puglia, la presente legge disciplina il Consiglio delle Autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale.
2. Il Consiglio ha la funzione di favorire l'intervento delle Autonomie locali nei processi decisionali della Regione Puglia, di esercitare il raccordo e la consultazione permanente tra Regione ed Enti locali e di verificare l'attuazione del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni regionali.

Art.2

Composizione e organi del Consiglio

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da cinquantasette membri elettivi, di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane.
2. A ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo di provincia è assegnato un rappresentante eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno. Ai fini della presente legge per capoluogo della Provincia BAT s'intende il Comune individuato quale avente sede legale.
3. Gli ulteriori quarantaquattro membri sono eletti, tra i Consiglieri comunali, in rappresentanza degli altri Comuni con le modalità di cui all'articolo 3.
4. Il rappresentante delle Comunità montane è eletto dai rispettivi Consigli riuniti in seduta congiunta promossa e presieduta dalla Comunità montana di maggior consistenza demografica.
5. Sono organi del Consiglio delle Autonomie locali il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 3

Elezione dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali

1. I componenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 sono eletti con liste contrapposte su base provinciale.
2. Il numero dei candidati per ogni lista è individuato, in conformità di quanto stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione dei seggi per l'elezione del Consiglio regionale, per ogni circoscrizione elettorale, decurtato dei rappresentanti eletti espressione dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali delle città capoluogo di provincia e delle Comunità montane.
3. I seggi di cui al comma 2 sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata e il 40 per cento alle altre liste.
4. Le assemblee elettorali sono convocate, nello stesso giorno, dal Presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, indica le modalità e i termini della presentazione delle liste e di svolgimento delle elezioni. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali è posto in capo a ciascuna Amministrazione provinciale.
5. L'elezione avviene sulla base di liste composte così come previsto dal comma 2. E' possibile esprimere una sola preferenza. Vengono eletti i candidati che nelle rispettive liste conseguono il maggior numero di preferenze. A parità

di voti è eletto il candidato più anziano di età.

6. Le liste devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

7. La lista deve essere corredata dell'accettazione della candidatura con firma autenticata, così come previsto dalla normativa vigente per l'elezione dei Consigli regionale, provinciale e comunale.

8. Al termine delle operazioni elettorali, i verbali con i risultati di voto sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.

9. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, proclama gli eletti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 e convoca il Consiglio delle Autonomie locali entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art.4

Elezione degli organi e funzionamento

1. Il Consiglio delle Autonomie locali, nella sua prima seduta, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, elegge con votazioni separate e a scrutinio segreto, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti.

Risulta eletto Presidente del Consiglio delle Autonomie locali colui che ha riportato la maggioranza dei voti dei componenti il Consiglio. Dopo due votazioni senza che nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto colui che consegue più voti. In caso di parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

2. Eletto il Presidente, il Consiglio provvede, con unica votazione e con voto limitato a una preferenza, all'elezione dei due Vice Presidenti. Risultano eletti coloro che nel corso della votazione riportano il maggior numero di voti.

3. Il Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti, ovvero, in caso di parità di voti, il più anziano, assume la carica di Presidente vicario e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori del Consiglio sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti.

5. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale può formulare parere vincolante limitatamente agli aspetti attinenti il raccordo procedurale e funzionale tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali.

6. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle Autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta una volta l'anno prima dell'approvazione del bilancio per l'esame dello stato del sistema Regioni - Enti locali.

7. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di parola, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o loro delegati, nonché il Consigliere regionale che ha proposto l'atto da sottoporre al parere del Consiglio delle autonomie locali, per illustrarne il contenuto e le finalità.

8. Le sedute del Consiglio delle Autonomie locali sono pubbliche con le

modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.

Art. 5

Competenze del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio, non vincolante, al Consiglio e alla Giunta regionale:
 - a) sulle proposte di modifica dello Statuto regionale riguardanti gli enti locali e territoriali;
 - b) sui disegni e sulle proposte di legge, anche di iniziativa popolare, che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
 - c) sulle proposte di piano o atti di programmazione previsti dall'articolo 22 dello Statuto regionale;
 - d) sulle leggi di bilancio e sugli atti di programmazione regionale che riguardano l'esercizio e l'attribuzione di competenze degli enti locali;
 - e) sui regolamenti adottati dalla Giunta regionale che riguardano le funzioni e le competenze degli enti locali, nonché il decentramento di funzioni o attività amministrative regionali;
 - f) sui disegni di legge e sulle proposte di legge che attengono all'istituzione di nuovi comuni e alla modificazione delle circoscrizioni ovvero alla loro denominazione.

Art.6

Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura regionale durante la quale è stato eletto ed è rinnovato, con le modalità di cui alla presente legge, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
2. I componenti del Consiglio delle Autonomie locali decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ente locale o territoriale.
3. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il quale, con atto separato, provvede altresì alla sostituzione del Consigliere decaduto mediante surrogazione con il candidato che nella elezione dei componenti il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2 è risultato primo dei non eletti nella relativa lista.

Art.7

Procedimento

1. Contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari, il Presidente del Consiglio regionale invia al Consiglio delle Autonomie locali gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 5.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione e lo invia al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Commissione consiliare competente e al Presidente della Giunta regionale in caso di atti di iniziativa della Giunta. Decorso inutilmente tale termine, il parere deve intendersi favorevolmente espresso.
3. Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto a cinque

giorni dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, fino a un massimo di trenta giorni.

Art. 8

Struttura di supporto

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con modificazioni all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 9

Attività di programmazione studi e ricerca

1. Per lo svolgimento del suo mandato, il Consiglio delle Autonomie locali può avvalersi, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, di istituti, centri di ricerca, università, esperti e di quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia).

Art.10

Diritti dei componenti

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali è assicurato, tramite la propria struttura, il diritto all'informazione completa su tutti gli atti della Regione riguardanti esclusivamente le materie di competenza dello stesso Consiglio.

2. Le spese sostenute dai componenti per il raggiungimento della sede del Consiglio delle Autonomie locali sono a carico del Consiglio regionale per i rappresentanti dei Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, mentre per i rimanenti sono a carico delle Amministrazioni di provenienza

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in euro 50 mila, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1096 "Organi di rilevanza statutaria" dell'unità previsionale di base 0.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 della Regione Puglia.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con gli appositi stanziamenti dei pertinenti capitoli definiti in sede di approvazione dei bilanci annuali di previsione della Regione Puglia.

Art. 12

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione il Consiglio delle Autonomie locali è costituito entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del regolamento interno sul funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali si applica il regolamento interno del Consiglio regionale

in quanto compatibile.

3. Dalla data di insediamento del Consiglio delle Autonomie locali è soppressa la Conferenza permanente Regione- Autonomie locali e sono abrogati gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Statuto Regione Toscana

**TITOLO VI
IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE**

Art. 66

Consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, istituito con legge presso il consiglio, è l'organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta.
2. La legge determina la composizione, i criteri di rappresentanza territoriale e le modalità di costituzione del consiglio delle autonomie locali.
3. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sul bilancio regionale, sugli atti della programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.
4. Gli organi regionali, in caso di parere del consiglio delle autonomie locali contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche, lo possono disattendere con motivazione espressa.
5. Il consiglio delle autonomie locali può proporre al presidente della giunta, previa informazione del consiglio, il ricorso alla Corte costituzionale contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato.
6. Le nomine e le designazioni di competenza del sistema degli enti locali di suoi rappresentanti negli organismi regionali sono attribuite al consiglio delle autonomie locali.
7. La legge assicura al consiglio delle autonomie locali le risorse necessarie allo svolgimento dei suoi compiti e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo.
8. Il regolamento interno del consiglio delle autonomie locali prevede requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni in armonia con le corrispondenti norme del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 67

Seduta congiunta

1. Il consiglio regionale e il consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse.
2. I presidenti dei due organi fissano d'intesa l'ordine del giorno.
3. La seduta è presieduta dal presidente del consiglio regionale.

L.R. 21 marzo 2000, n. 36

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 1

Istituzione e composizione

1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:

- a) i presidenti delle Province;
- b) 2 presidenti di Consigli provinciali;
- c) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
- d) 23 sindaci di Comuni non capoluogo;
- e) 2 presidenti di Consigli comunali;
- f) 3 presidenti di Comunità montane.

Art. 02

Nomina dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia

1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell'articolo 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 7.

Art. 03

Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali

1. I due componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

Art. 04

Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia

1. I ventitré componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito locale.

2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei Comuni compresi nel territorio regionale.
5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.
6. Ciascun Sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, fino a otto preferenze.
7. L'assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età.
8. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il numero dei candidati da eleggere.
9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 6.
10. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 05

Elezione dei presidenti dei Consigli comunali

1. I due componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno, dell'assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 06

Elezione dei presidenti di Comunità montane

1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle Comunità montane convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.
2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.
3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

Art. 07

Nomina e insediamento

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, nonché dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.
2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 08

Elezioni degli organi e funzionamento

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.
3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.
4. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un voto.

Art. 09

Durata in carica, rinnovo e decadenza

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.
2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni e delle Province della regione.
3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Comunità montana di presidente di Consiglio comunale o provinciale.
5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 comma 2. Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell'articolo 4. Qualora la lista dei non eletti sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.

7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

Art. 10

Partecipazione alle sedute

1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonché i presidenti dell'ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, Lega regionale delle autonomie locali possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 11

Delega

1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2, possono di volta in volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.

2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonché per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall'ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 12

Competenze

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonché le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13

Termini

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 1, prevedendo che tali termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

Art. 14

Esito delle pronunce

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'articolo 12 comma 1. Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.

2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 15

Seduta congiunta

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.

Art. 16

Struttura di supporto

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a disposizione da parte degli enti locali.

Art. 17

Indennità di carica e di presenza

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

Art. 18

Norma finanziaria

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.

2. Agli oneri finanziari inerenti l'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:

omissis

3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

Art. 19

Norma transitoria

1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.

2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della LR 21 aprile 1998, n. 22, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa LR n. 22/1998.

3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla LR 21 aprile 1998, n. 22.

4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l'applicazione.

Art. 20
Abrogazione

1. La LR 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19, comma 2.

Statuto Regione Umbria

L.R. 16 Aprile 2005, n. 21

**TITOLO IV
RAPPORTI REGIONE ENTI LOCALI**

Art. 27

Potere sostitutivo

1. La legge regionale disciplina le modalità e le garanzie del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei Comuni e delle Province nell'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite.
2. La Giunta regionale, previa diffida all'ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 28

Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un'adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29

Competenze del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta. In particolare esprime pareri obbligatori al Consiglio regionale in materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

**TITOLO VI
SISTEMA DELLE FONTI**

Art. 35
Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto stesso.
3. La legge regionale disciplina le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli elettori.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare.
5. Il Consiglio regionale assicura ai propri componenti una adeguata assistenza per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa.

Art. 36
Procedimento legislativo

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale, è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento del Consiglio regionale stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata l'urgenza.
3. I progetti di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali, di iniziativa popolare e di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali sono portati all'esame del Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.
4. I progetti relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni amministrative, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, alla legge finanziaria, alla legge di ratifica di intese con altre Regioni e alla legge sulla composizione del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Ogni legge regionale che prevede una spesa deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione.

L. R. 16 dicembre 2008, n. 20
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

CAPO I
OGGETTO

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell'Umbria.

CAPO II
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 2
Funzioni

1. Il CAL esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, dello Statuto regionale.
2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:
 - a) i piani regionali di sviluppo;
 - b) la programmazione regionale;
 - c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
 - d) l'allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, nonché i criteri per l'adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;
 - e) il recepimento degli atti normativi dell'Unione Europea di cui all'articolo 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);
 - f) l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 23/2007;
 - g) l'individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 28 della l.r. 23/2007.
3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:
 - a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;
 - b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del sistema delle autonomie nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;
 - c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;
 - d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi

regionali.

4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2, lettera e) e 3, lettera b).

5. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

6. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 3

Procedimento

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di un atto di cui all'articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l'atto al CAL, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si prescinde dal parere stesso.

2. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.

4. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l'atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell'atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l'esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

Art. 4

Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali

1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l'intervento della Giunta regionale.

2. L'intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta per cento dei componenti del CAL.

3. Alla Conferenza di cui al comma 1, prendono parte i componenti della

Giunta e i componenti del CAL.

4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.

5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto approvato dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può procedere all'approvazione definitiva dell'atto solo a seguito dell'avvenuta intesa.

7. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia intervenuta l'intesa, la Giunta regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l'atto per l'approvazione al Consiglio regionale.

Art. 5

Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è una sezione del CAL, istituita e disciplinata dal titolo I della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419", d'integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

CAPO III

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6

Composizione e sede

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) i Presidenti delle Province della Regione;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono membri elettivi:

a) cinque Consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla Provincia di Terni;

b) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

c) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

d) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;

e) due Presidenti di Comunità montane eletti dall'assemblea dei Presidenti di Comunità montane di cui all'articolo 7, comma 4.

4. Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale dell'Umbria.

Art. 7

Modalità di elezione

1. I Consiglieri provinciali, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), sono eletti, con voto diretto e segreto, dai rispettivi Consigli provinciali con voto limitato a 2 nel caso del Consiglio provinciale di Perugia, a 1 nel caso del Consiglio provinciale di Terni. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

2. I Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettere b), c) e d), sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche. Ciascun Sindaco o Consigliere comunale, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. I Sindaci di cui all'articolo 6, comma 3, lettere c) e d) sono eletti, con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle due classi demografiche. Ciascun Sindaco, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all'interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I Presidenti delle Comunità montane, di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e) sono eletti, con voto diretto e segreto, da un'assemblea costituita dai Presidenti delle Comunità montane, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

5. Le liste elettorali di cui ai commi 1, 2 e 3:

a) sono presentate da un numero di elettori almeno pari a quello dei candidati da eleggere;

b) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

c) devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni;

d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

e) limitatamente alle liste di cui ai commi 2 e 3, assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

6. Le elezioni di cui al presente articolo sono convocate nello stesso giorno con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Le modalità del loro

svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza. Tale deliberazione è adottata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

7. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 8

Nomina e costituzione

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 7 il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Art. 9

Elezione degli organi e funzionamento

1. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta all'anno in seduta congiunta per l'esame dello stato delle autonomie locali e delle prospettive del decentramento amministrativo.

Art.10

Rinnovo e decadenza

1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'art. 6, comma 3, secondo le procedure di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione.

2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente di Comunità Montana, Consigliere provinciale e Consigliere comunale.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Sindaco, se di Comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o Presidente della Provincia. Negli altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti della lista di appartenenza.

4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.

Art. 11

Deleghe

1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2 possono delegare

componenti delle rispettive giunte, anche in ragione delle materie trattate. Per i membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3, la delega è vietata.

CAPO IV STRUTTURA DI SUPPORTO E FINANZIAMENTO

Art. 12 Struttura di supporto

1. La Regione assicura il funzionamento del CAL, assegnando le necessarie risorse materiali e umane.
2. In sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica di personale dedicato all'assistenza al CAL resta quella attualmente assegnata.
3. La Regione, sentito il Presidente del CAL, definisce l'entità del contingente di personale di cui al comma 1. Al tal fine, l'eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale.

Art. 13 Gettone di presenza e rimborso spese

1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza.
2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o delegati un gettone di presenza di euro cinquanta, rivalutato annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione.

Art. 14 Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata "Funzionamento del Consiglio regionale" (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell'unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15

Norma transitoria

1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni e delle Province della Regione.
2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16

Abrogazioni

1. L'articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e l'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2000, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell'articolo 15, comma 1.
2. Dall'abrogazione di cui al comma 1, ogni rinvio all'articolo 15 della l.r. 34/1998, operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.

BIBLIOGRAFIA

La Costituzione della Repubblica Italiana nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, Discussioni 12- 31 gennaio 1948, Camera dei Deputati, Roma, 1970

AA. VV., *Il sistema delle autonomie territoriali dopo la legge sul federalismo fiscale*, atti del convegno, Roma, 1 marzo 2010, in www.cal.regione.lazio.it

AA. VV., *Legge "La Loggia". Commento alla legge 5 giugno 2003, n.131 di attuazione del Titolo V della Costituzione*, Rimini, 2003

AA. VV., *Bilancio di legislatura. L'attività del Consiglio delle autonomie locali dalla sua istituzione al termine della VI legislatura regionale*, Firenze, 2000

AA. VV., *I precedenti storici della Costituzione, studi e lavori preparatori*, in AA.VV., *Raccolta di scritti sulla Costituzione*, Vol. IV, Milano, 1958

S. AGOSTA, *Dall'intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla luce di una più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità*, in *Quaderni regionali*, 2004, 703ss

A. AMBROSI, *I consigli delle autonomie locali nelle Regioni e Province speciali: la questione della fonte competente*, in www.forumcostituzionale.it nonché in *Le Regioni*, 2/2007, 370ss

G. AMBROSINI, *Relazione alla II Sottocommissione sulle autonomie regionali in La nuova costituzione italiana*, Roma, 1947, 217ss

G. AMBROSINI, *Autonomia regionale e federalismo*, Roma, 1944

A. AMMANNATI - S. GAMBINO, (a cura di), *Deleghe amministrative e riassetto dei poteri locali nel quadro della Legge 142/90*, Rimini, 1992

A. ANDREANI, *Artt. 66 e 67*, in P. CARETTI - M. CARLI - E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana. Commentario*, Torino, 2005, 343ss

W. ANELLO - G. CAPRIO, *I difficili rapporti tra centro e periferia. Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-città-autonomie locali e Conferenza unificata*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1998, 47ss

P. ANTONELLI, *Gli statuti regionali: Carte autonomistiche. Verso la Camera degli enti locali e delle Regioni*, in F. GALILEI (a cura di), *I Consigli delle autonomie locali e le conferenze Regioni-enti locali nel quadro della riforma federalista e della concreta attuazione del titolo V della Costituzione*, *Atti del convegno di Perugia del 25 marzo 2002*, in *Nuova Rassegna*, 8/2002, 857ss

V. ANTONELLI, (a cura di), *Città, Province, Regioni, Stato. I luoghi delle decisioni condivise*, Roma, 2009

N. ANTONETTI - U. DE SIERVO (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni*, Bologna, 1998

A. ANZON, *Un passo indietro verso il regionalismo "duale"*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2003

A. ANZON, *I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime ed il modello originario a confronto*, Torino, 2002

A. ANZON, *Flessibilità dell'ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Regioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2782ss

E. BALBONI, *La potestà statutaria delle Regioni nella prospettiva della riforma costituzionale*, in *La potestà statutaria regionale nella riforma della costituzione: temi rilevanti e profili comparati*, materiali della Commissione di studio e atti del Seminario, Roma, 29 marzo 2001, Milano, 2001, 8ss

D. BALDAZZI, *Gli organi di garanzia statutaria: arbitri o vittime della politica regionale*, in *Le Istituzioni del federalismo*, 5/2005, 855ss

V. BALDINI, *La sussidiarietà: un principio vecchio e nuovo*, in V. BALDINI (a cura di), *Sussidiarietà e diritti*, Napoli, 2007

G. BALSAMO, *La legge La Loggia e i nodi dell'autonomia normativa*, in *Amministrazione Civile*, 10-11/2003

G. BALSAMO, *Le garanzie di legalità tra federalismo e riforme: appare problematico l'adeguamento del Testo unico alle disposizioni costituzionali che hanno abrogato le norme in materia di controlli sugli atti amministrativi delle regioni e degli enti locali*, in *Amministrazione Civile*, 2/2003

B. BARANNAU, *Un intervento su riforma del Parlamento e autonomie locali: un Senato delle Regioni?*, in *Rinascita*, 9/1987, 16ss

A. BARBERA, *Il rimedio a regionalismo, bicameralismo e parlamentarismo*, in www.federalismi.it, 16/2006

A. BARBERA - C. FUSARO, *Corso di Diritto pubblico*, Bologna, 2001

A. BARBERA, *Chi è il custode dell'interesse nazionale?* in *Quaderni costituzionali*, 2001, 345s

A. BARBERA, *Oltre il bicameralismo*, in *Democrazia e diritto*, 3/1981, 43ss

- A. BARBERA, *La regione come ente di governo*, in *Politica del diritto*, 1973, 741ss
- M. BARBERO, *La Corte costituzionale interviene sulla legge “La Loggia”*, in www.giurcost.it
- P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova, 2005
- S. BARTOLE - R. BIN - G. FALCON - R. TOSI, *Diritto regionale. Dopo le riforme*, Bologna, 2003
- S. BARTOLE, *Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale*, in *Le Regioni*, 2003, 578ss
- S. BARTOLE, *L’unità dell’ordinamento statale e la cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali*, in AA.VV., *Regioni ed enti locali. Il ruolo regionale di coordinamento del governo locale*, Milano, 1992, 35ss
- S. BARTOLE - M. SCUDIERO - A. LOIODICE (a cura di), *Regioni e Corte Costituzionale*, Milano, 1988, 103ss
- S. BARTOLE, *Le autonomie territoriali. Ordinamento delle Regioni e degli enti locali*, Bologna 1984
- F. BASSANINI - L. CASTELLI (a cura di), *Semplificare l’Italia. Stato, Regioni, enti locali*, Firenze, 2008
- F. BASSANINI, *Sussidiarietà e riforme costituzione*, in www.astrid-online.it, 21/2007
- F. BASSANINI, *La Repubblica della sussidiarietà. Riflessioni sugli articoli 114 e 118 della Costituzione*, in www.astrid-online.it, 12/2007
- F. BASSANINI, *La “manutenzione straordinaria” del “nuovo” titolo V*, in www.astrid-online.it, 7/2007
- F. BASSANINI, *Le riforme istituzionali nella XV legislatura: metodo e obiettivi*, in www.astrid-online.it, 15/2005
- F. BASSANINI - C. CITTADINO (a cura di), *Legge “La Loggia”. Commento alla Legge 5 Giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della costituzione*, Rimini, 2003
- C. BASSU, *La conferenza Stato-Regioni nella riforma costituzionale*, Siena, 2005, in www.federalismi.it

M. BELLETTI, *Potere sostitutivo “straordinario” ed “ordinario” dopo la sentenza n. 43 del 2004. La Corte propone la quadratura del cerchio della riforma del Titolo V*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2004

F. BENELLI - C. MAINARDIS, *La cooperazione Stato-Regioni e il seguito giurisprudenziale (con particolare riferimento alla c.d. negoziazione delle competenze)*, in *Le Regioni*, 6/2007

F. BENVENUTI, *Funzione amministrativa, procedimento, processo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952, 118ss

G. BERTI - G. C. DE MARTIN, *Il sistema amministrativo dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Roma, 2002

G. BERTI - G.C. DE MARTIN (a cura di), *Le autonomie territoriali: dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale*, Milano, 2001

G. BERTI, *Amministrazione comunale e provinciale*, Padova, 1996

G. BERTI, *Enti locali*, in *Nuovissimo Digesto Italiano, Appendice, Vol.III* Torino, 1982

G. BERTI, *Procedimento, procedura, partecipazione*, in AA. VV., *Studi in memoria di Enrico Guicciardi*, Padova, 1975, 779ss

G. BERTI, *Art.5 Cost., Commento*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della costituzione, Principi fondamentali, artt .1- 12*, Bologna - Roma 1975

M. BERTOLISSI, (a cura di) *L'ordinamento degli enti locali. Commento al testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali del 2000 alla luce delle modifiche costituzionali del 2001*, Bologna, 2002

M. BERTOLISSI, *Art. 5*, in V. CRISAFULLI - L. PALADIN - (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, 41ss

A. BIANCO, *Guida all'applicazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, Rimini, 2001

R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa. Tre diverse forme di democrazia?*, in U. ALLEGRETTI (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze 2010, 65ss

R. BIFULCO (a cura di), *Gli Statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia*, Torino, 2006

- R. BIFULCO, *Commento all'articolo 5 della Costituzione*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Artt. 1- 54, 2006, 133ss
- R. BIFULCO, voce *Leale collaborazione (principio di)*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di Diritto pubblico*, vol. IV, Milano, 2006, 3356ss
- R. BIFULCO, *Senato federale: dov'è finita la contestualità affievolita?*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2004
- R. BIFULCO, *Le Regioni*, Bologna, 2004
- R. BIFULCO, *La cooperazione nello Stato unitario composto*, Padova, 1995
- F. BILANCIA, *La riforma del titolo V della Costituzione e la "perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari"*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2004, 137ss
- P. BILANCIA (a cura di), *Modelli innovativi di governance territoriale. Profili teorici e applicativi*, Milano, 2011
- R. BIN, *Le prassi della cooperazione nel sistema italiano di multilevel government*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2007
- R. BIN - I. RUGGIU, *La rappresentanza territoriale in Italia. Una proposta di riforma del sistema delle Conferenze, passando per il definitivo abbandono del modello Camera delle Regioni*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2006, 903ss
- R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2005
- R. BIN, *Il Consiglio delle autonomie locali nello Statuto regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 4/2004, 595ss
- R. BIN, *L'amministrazione coordinata ed integrata*, in *Le regioni*, 5/2002, 1009ss
- R. BIN, *La funzione amministrativa nel nuovo titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, n. 2-3/2002, 365ss
- R. BIN, *Nuovo titolo V: cinque interrogativi (e cinque risposte) su sussidiarietà e funzioni amministrative*, in www.forumcostituzionale.it, 2001
- R. BIN, *Grandi riforme, piccole virtù*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1999, 253ss
- R. BIN, *Commento al decreto legislativo 112/1998 - Titolo I - Disposizioni generali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1998, 448ss

- R. BIN, *La legge regionale*, in A. BARBERA - L. CALIFANO, *Saggi e materiali di diritto regionale*, Rimini, 1997, 59ss
- L. BOBBIO, *Dilemmi della democrazia partecipativa*, in *Democrazia e diritto*, 2006, 15ss
- L. BOBBIO, *La democrazia deliberativa nella pratica*, in *Stato e mercato*, 2005, 67ss
- L. BOBBIO (a cura di), *A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali inclusivi*, Napoli, 2004
- L. BOBBIO, *I governi locali nelle democrazie contemporanee*, Bari, 2002, 132ss
- L. BOBBIO, *Le arene deliberative*, in *Rivista italiana pol. pubblica*, 2002, 5ss
- L. BOBBIO, *I processi decisionali nei comuni italiani*, in *Stato e mercato*, 1997, 62ss
- N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, 1977
- S. BOCCALATTE, *La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali*, Padova, 2008
- G. BOGNETTI, voce *Federalismo*, in *Digesto Pubblico*, VI, Torino, 1995, 35ss
- L. BRUNORI, *Il Consiglio delle Autonomie Locali*, in M. CARLI - G. CARPANI - A. SINISCALCHI (a cura di), *I nuovi statuti delle Regioni ordinarie, problemi e prospettive*, Bologna, 2006, 249ss
- L. BUFFONI, *Il Consiglio delle Autonomie locali nelle Regioni speciali tra concezione garantistica e concezione democratica dell'autonomia*, in P. PINNA - O. CHESSA (a cura di), *La riforma della Regione. Dalla Legge statutaria al nuovo Statuto speciale*, Torino, 2008
- G. CALAMANDREI, *Il consiglio delle autonomie locali: poteri e limiti - Pareri obbligatori e facoltativi*, in *Nuova rassegna*, 2007, 135ss
- S. CALZOLAIO, *Le fonti "rinforzate" e "specializzate" negli statuti regionali*, in G. DI COSIMO (a cura di), *Statuti Atto II. Le Regioni e la nuova stagione statutaria*, Macerata, 2007 nonché su www.forumcostituzionale.it
- Q. CAMERLENGO, *Dall'amministrazione alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it

- M. CAMMELLI, *Considerazioni minime in tema di arene deliberative*, in *Stato e mercato*, 2005, 89ss
- M. CAMMELLI, *Le autonomie tra sistemi locali e reti: profili istituzionali*, in M. CAMMELLI (a cura di), *L'innovazione tra centro e periferia. Il caso di Bologna*, Bologna, 2004, 9ss
- M. CAMMELLI, *Dopo il titolo V: quali poteri locali?*, in *Le Regioni*, 1/2002, 3ss
- M. CAMMELLI, *I raccordi tra i livelli istituzionali*, in *Le Istituzioni del federalismo*, 6/2001, 1079ss
- M. CAMMELLI, *Intervento*, in A. FERRARA - L. R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 27ss
- M. CAMMELLI, *La Conferenza Stato-città: partenze false e problemi veri*, in *Le Regioni*, 1996, 421ss
- P. A. CAPOTOSTI, voce *Regione*, IV) *Conferenza Stato-Regioni*, in *Enciclopedia Giuridica*, XXVI, Roma 1991, 1ss
- P. A. CAPOTOSTI, *Tendenze e prospettive dei rapporti fra Regioni e Governo*, in *Quaderni regionali*, 1990, 1083ss
- P. A. CAPOTOSTI, *La conferenza Stato-Regioni tra garantismo e cogestione*, in *Le Regioni*, 1987, 351ss
- P. A. CAPOTOSTI, *La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni: una tendenza verso il regionalismo cooperativo*, in *Le Regioni*, 1981, 896ss
- L. CAPPUCCIO, *Leale cooperazione e sussidiarietà: affermazione di un modello nel diritto interno e comunitario*, in V. COCOZZA - S. STAIANO (a cura di), *I rapporti tra Parlamento e governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale*, vol. 1, Torino, 2001, 342ss
- R. CARANTA, *Dall'amministrazione autoritaria e unilaterale all'amministrazione partecipata e paritaria*, in R. CARANTA - L. FERRARIS - S. RODRIQUEZ, *La partecipazione al procedimento amministrativo*, Milano, 2005, 1ss
- B. CARAVITA DI TORITTO, *Lineamenti di diritto costituzionale, federale e regionale*, Torino, 2006

- B. CARAVITA DI TORITTO, *Le sedi della concertazione*, in www.federalismi.it, 2006
- B. CARAVITA DI TORITTO, *Federalismo, federalismi, Stato federale*, in www.federalismi.it, 21/2005
- B. CARAVITA DI TORITTO, *Federalismo, modelli istituzionali, sussidiarietà*, in www.federalismi.it, 5/2005
- V. CARDINALE - C. GAZZETTA, *Il raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e il Consiglio regionale del Lazio: ipotesi di riforma del regolamento consiliare in prospettiva comparata*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 1-2/2010, 191ss
- A. CARDONE, *Art. 11. Funzioni del Consiglio*, in P. CARETTI - M. CARLI - E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana. Commentario*, Torino, 2005, 85ss
- P. CARETTI - G. TARLI BARBIERI, *Diritto regionale*, Torino, 2007
- P. CARETTI - M. CARLI - E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana. Commentario*, Torino, 2005.
- P. CARETTI, *Stato, Regioni, enti locali tra innovazione e continuità. Scritti sulla riforma del Titolo V della Costituzione*, Torino, 2003
- P. CARETTI, *Il contenzioso costituzionale. Commento all'art. 9*, in G. FALCON (a cura di), *Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131*, Bologna, 2003, 183ss
- P. CARETTI - U. DE SIERVO, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 2002
- P. CARETTI, *Il sistema delle Conferenze e i suoi riflessi sulla forma di governo nazionale e regionale*, in *Le Regioni*, 3-4/2000, 547ss
- P. CARETTI, *Partecipazione, iniziativa e referendum*, in E. CHELI - U. DE SIERVO - G. STANCANELLI - D. SORACE - P. CARETTI (a cura di), *Commento allo Statuto della Regione Toscana*, Milano, 1972, 475ss
- A. CARIOLA (a cura di), *I percorsi delle riforme. Le proposte di revisione costituzionale da Bozzi a D'Alema*, Catania, 1997
- M. CARLI, *I nuovi statuti delle regioni ordinarie: pochi e dimenticati*, in www.federalismi.it, 2006
- M. CARLI - G. CARPANI - A. SINISCALCHI (a cura di), *I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive*, Bologna, 2006

M. CARLI, *I rapporti Regione-enti locali come problema di organizzazione e funzionamento della Regione*, in P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali*, Torino, 2006, 171ss

M. CARLI, *Il Consiglio delle Autonomie Locali*, versione breve presentata al convegno *Il mondo delle seconde Camere*, Torino, 2005 in www.astrid-online.it

M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive*, Vol. III, *I rapporti tra regione, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali*, Torino, 2001

M. CARLI, *Commento all'art. 121*, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della costituzione*, , Bologna-Roma, 1990, 1ss

R. CARPINO, *Evoluzione del sistema delle Conferenze*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2006

R. CARPINO (a cura di), *Testo unico degli enti locali e legge "La Loggia". L. 5 giugno 2003, n. 131; D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267*, Rimini, 2003

P. CARROZZA, *Per un diritto costituzionale delle autonome locali*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1/2008, 219ss

P. CARROZZA, *Art. 65. Concorso degli enti locali*, in P. CARETTI, M. CARLI, E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana. Commentario*, Torino, 2005, 332ss

P. CARROZZA, *La riforma del potere locale 1999-2000: dal comune ordinamento, al comune-azienda, al comune-sistema*, in A. AZZENA (a cura di), *Il nuovo corso dell'amministrazione locale. Dal comune ordinamento al comune-azienda al comune-sistema: sinergie e semplificazioni*, Pisa, 1999, 37ss

P. CARROZZA, *Commento sub art. 24 della legge n. 142/1990*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione. Ordinamento delle autonomie locali (art. 128 supplemento. Legge 8 giugno 1990, n. 142)*, Bologna, 1996, 304ss

P. CARROZZA, *Principio di collaborazione e sistema delle garanzie procedurali (la via italiana al regionalismo cooperativo)*, in *Le Regioni*, 1989, 473ss

F. CASSELLA, *Rappresentanza politica*, voce in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 2000

S. CASSESE, *L'amministrazione nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2001, 1193ss

S. CASSESE, *Tendenze dei poteri locali in Italia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1973, 283ss

L. CASSETTI, *Il regionalismo italiano e la multilevel dopo le recenti riforme istituzionali*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 1/2004

L. CASTELLI - M. DI FOLCO, *Regioni e autonomie locali*, in www.astrid-online.it, 2011

L. CASTELLI, *L'organizzazione amministrativa delle regioni*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *The italian regionalism in the path of the federal State*, Heidelberg, 2011

L. CASTELLI, *Il senato delle autonomie*, Padova, 2010

L. CASTELLI, *L'amministrazione regionale*, in ISSIRFA - CNR, *Quinto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2007

L. CASTELLI, *La leale collaborazione fra Regione ed enti locali: il Consiglio delle autonomie locali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 12/2006, 1291ss

L. CASTELLI, *Enti locali e Regioni speciali: un rapporto immutato? Nota a Corte Cost. 48/03*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2003

M. CAUSI, *Dagli Enti locali la strada per lo sviluppo*, in *Governare il territorio*, 6/2004

P. CAVALERI – E. LAMARQUE (a cura di), *L'attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge "La Loggia" (Legge 5 giugno 2003, n. 131)*, Torino, 2004

P. CAVALIERI, *Diritto regionale*, Padova, 2003

P. CAVALIERI, *Il potere sostitutivo sui Comuni e sulle Province*, in *Le Regioni*, 5/2003, 846ss

M. CECCHETTI, *Le intese tra Stato e Regioni su atti necessari. Come preservare il valore della «codecisione paritaria» evitandone gli effetti perversi*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 1045ss

M. CECCHETTI - S. PAJINO, *Il diritto delle autonomie territoriali negli apporti "conformativi" della giurisprudenza costituzionale: la difficile ricerca del migliore equilibrio tra soluzioni del caso concreto e coerenze di sistema*, in www.federalismi.it

M. CECCHETTI - G.L. CONTI - F. SCIOLA, *Il ruolo delle Commissioni e del Consiglio*, in P. CARETTI (a cura di), *Il procedimento legislativo regionale*, Padova, 1997, 29ss

A. CELOTTO, *La consultazione dei destinatari delle norme*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2004, 55ss

A. CELOTTO, *Il trasferimento delle funzioni amministrative ai Comuni*, in www.federalismi.it

A. CERRI, *Corso di Giustizia costituzionale*, Milano, 2004

V. CERULLI IRELLI, *Il nuovo assetto dell'amministrazione*, relazione presentata al Convegno *L'attuazione del Titolo V della Costituzione*, Varenna, 16-18 settembre 2004, in www.federalismi.it, 19/2004

A. A. CERVATI, *Art. 72*, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna - Roma, 1985, 61ss

E. CHELI - U. DE SIERVO - G. STANCANELLI - D. SORACE - P. CARETTI (a cura di), *Commento allo Statuto della Regione Toscana*, Milano, 1972

A. CHELLINI, *Sussidiarietà istituzionale, rapporti regione-enti locali, Consiglio delle autonomie locali*, in AA.VV., *I nuovi statuti regionali: lo stato dell'arte*, Consiglio regionale della Toscana, Firenze, 2005, 467ss

A. CHELLINI, *L'esperienza attuale dei Consigli delle autonomie locali e delle conferenze Regioni-enti locali nelle Regioni italiane*, in F. GALILEI (a cura di), *I Consigli delle autonomie locali e le conferenze Regioni-enti locali nel quadro della riforma federalista e della concreta attuazione del titolo V della Costituzione*, *Atti del convegno di Perugia del 25 marzo 2002*, in *Nuova Rassegna*, 8/2002, 866ss

A. CHELLINI, *Il Consiglio delle autonomie locali nel dibattito nazionale e nell'esperienza della Regione Toscana*, in *Le Regioni*, 3/2001, 587ss

A. CHELLINI, *La partecipazione degli enti locali alla funzione legislativa regionale*, relazione presentata al convegno su "*Le funzioni dei parlamenti nazionali e regionali in Italia e Spagna*", Siena, 21-22 luglio 2000, ora in F. PAU I VALL (a cura di), *Las funciones de los parlamentos en Italia y en España*, Aranzadi, Elcano, 2001, 33 e ss.

A. CHELLINI, *Analisi degli strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra le Regioni e gli enti locali*, in M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive*, volume III, *I rapporti tra Regioni, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali*, Torino, 2001, 13ss

L. CHIEFFI - G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), *Regioni ed enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, Torino, 2004

- O. CHESSA, *Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto*, in *Le Regioni*, 2004, 941ss
- P. CIARLO, *Governo forte versus Parlamento debole: ovvero del bilanciamento dei poteri*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2-3/2002, 17ss
- L. CIAURRO - D. NOCILLA, *Rappresentanza politica*, voce in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 543ss
- F. CINTIOLI, *Le forme dell'intesa e il controllo sulla leale collaborazione dopo la sentenza 303 del 2003*, in www.forumcostituzionale.it, 2003
- C. CITTADINO, *I percorsi del "federalismo amministrativo" e lo stato della sua attuazione*, in www.astrid-online-it, 15/2005
- C. CITTADINO, *I rapporti Stato-Regioni. Prospettive di federalismo*, Torino, 1998
- S. CIVITARESE MATTEUCCI, *L'autonomia istituzionale e normativa degli Enti locali dopo la revisione del Titolo V, parte II, della Costituzione. Il caso dei controlli*, in *Le Regioni*, 2-3/2002, 445ss
- G. CLEMENTE DI SAN LUCA, *Titolarità ed esercizio della funzione amministrativa nel nuovo assetto del sistema autonomistico locale*, in www.federalismi.it, 18/2007
- M. COCCONI, *L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi generali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2009, 707ss
- F. COCOZZA, *Collaborazioni preliminari al procedimento legislativo*, Milano, 1988
- D. CODUTI, *Il Consiglio delle autonomie locali nella recente normativa regionale*, in www.rivistaaic.it, 4/2011
- D. CODUTI, *Il Consiglio delle autonomie locali*, in J.M.^a CASTELLÀ ANDREU - M. OLIVETTI (a cura di), *Nuevos Estatutos y reforma del Estado*, Barcelona, 2009, 313ss
- D. CODUTI, *Consiglio delle autonomie locali (dir. cost.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, agg.***, tomo I, Torino, 2008, 15ss
- D. CODUTI, *Il Consiglio delle autonomie locali e il necessario raccordo tra regione ed enti locali sub-regionali nell'esperienza italiana*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 2008, 124ss

- D. CODUTI, *Appunti sul nuovo Statuto della Regione Puglia*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 2-3/2004, 481ss
- F. COCOZZA, *Collaborazioni preliminari al procedimento legislativo*, Milano, 1988
- G. D. COMPORTI, *Note minime in tema di conferenze di servizi nella babele della semplificazione amministrativa*, in A. AZZENA (a cura di), *Il nuovo corso dell'amministrazione locale. Dal comune ordinamento, al comune-azienda al comune-sistema: sinergie e semplificazioni*, Pisa, 1999, 181ss
- A. CORPACI, *Attribuzione delle funzioni amministrative e titolarità della potestà legislativa di disciplina delle stesse*, in *Le Regioni* 2-3/2004, 423ss
- A. CORPACI, *Gli organi di governo e l'autonomia organizzativa degli enti locali. Il rilievo della fonte statutaria*, in *Le Regioni*, 5/2002, 1015ss
- A. CORPACI, *Sistema amministrativo regionale ed enti locali*, in *Le Regioni*, 3-4/2000, 509ss
- A. CORSI - F. INNAMORATI - O. ROSELLI, *Spunti per un'indagine sul sistema ed il ruolo delle consultazioni nel procedimento legislativo regionale*, in P. CARETTI (a cura di), *Il procedimento legislativo regionale*, Padova, 1997, 51ss
- P. COSTANZO - G.F. FERRARI - G.G. FLORIDIA - R. ROMBOLI - S. SICARDI (a cura di), *La Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali. I progetti, i lavori, i testi approvati*, Padova, 1998
- M. COSULICH, *Il Consiglio delle autonomie locali come strumento di raccordo fra Regione ed enti locali: un possibile modello?*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, nonché in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, 2010, 117ss
- M. COSULICH, *La rappresentanza degli enti locali. Conferenza o consiglio?*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2001, 216ss
- M. COSULICH, *Le altre Conferenze. L'esperienza delle Conferenze permanenti Regione-autonomie locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/1998, 67ss
- V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale - Vol. II / Tomo I: L'ordinamento costituzionale italiano (le fonti normative)*, Padova, 1993
- S. CRUCIANI, *Le autonomie locali nella storia politica dell'Italia repubblicana*, in V. ANTONELLI (a cura di), *Il cantiere federale*, Roma, 2011, 3ss

- C. CUDIA, *La partecipazione ai procedimenti di pianificazione territoriale tra chiunque è interessato*, in *Diritto pubblico*, 2008, 263ss
- T. DAL BOSCO, *Una Conferenza per il federalismo e la riforma della rappresentanza delle autonomie*, in *Governare il territorio*, 1/2008
- F. DAL CANTO, *Art. 61. Conferenza permanente delle autonomie sociali*, in P. CARETTI - M. CARLI - E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana. Commentario*, Torino, 2005, 311ss
- G. D'ALESSANDRO, *Statuti regionali*, in S. CASSESE (diretto da) *Dizionario di Diritto Pubblico*, vol. VI, 5751ss
- A. D'ALI', *Il ruolo di cerniera istituzionale dell'alta dirigenza locale*, in www.federalismi.it, 21/2005
- A. D'ANDREA, *Lo Statuto regionale nel sistema delle fonti e le scelte organizzative delle Regioni dopo la modifica dell'art. 123 Cost.*, in www.federalismi.it, 15/2007
- A. D'ANDREA, *La prospettiva della Costituzione italiana ed il principio di sussidiarietà*, in *Jus*, 2000, 235ss
- E. D'ARPE, *La Consulta censura le norme statali "cedevoli" ponendo in crisi il sistema: un nuovo aspetto della Sentenza 303/2003* in www.forumcostituzionale.it
- A. D'ATENA (a cura di), *Sesto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2011
- A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010
- A. D'ATENA (a cura di), *I nuovi statuti delle regioni ad autonomia ordinaria*, Milano, 2008
- A. D'ATENA (a cura di), *Quinto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2008
- A. D'ATENA, *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Torino, 2007
- A. D'ATENA (a cura di), *Quarto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2007
- A. D'ATENA, *Lezioni di diritto costituzionale*, Torino, 2006
- A. D'ATENA (a cura di), *Terzo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2006

- A. D'ATENA, *Le regioni speciali ed i "loro" enti locali*, in *Studi in onore di G. Ferrara*, Torino, 2005, 147ss
- A. D'ATENA, *Le Regioni dopo il Big Bang. Il viaggio continua*. Milano, 2005
- A. D'ATENA, *Il principio unitario nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Livio Paladin*, Vol.II, Napoli, 2004
- A. D'ATENA (a cura di), *Secondo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2004
- A. D'ATENA, *L'allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzionale, nota a sent. Corte cost. n. 303/2003*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2776ss
- A. D'ATENA (a cura di), *Primo rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia*, Milano, 2003
- A. D'ATENA, *La difficile transizione: in tema di attuazione della riforma del Titolo V*, in *Le Regioni*, 2-3/2002, 305ss
- A. D'ATENA, *La consulta parla...e la riforma del Titolo V entra in vigore*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2002, 2027ss
- A. D'ATENA, *Il nodo delle funzioni amministrative*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2002
- A. D'ATENA, *Intervento*, in A. FERRARA – L.R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 34ss.
- A. D'ATENA, *L'Italia verso il federalismo. Taccuini di viaggio*. Milano, 2001
- A. D'ATENA, *Sussidiarietà e sovranità*, in *Annuario 1999. La costituzione europea*, atti del convegno AIC, Perugia, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, 2000, 17ss
- A. D'ATENA, *In tema di presidi procedimentali del principio di sussidiarietà*, in AA.VV., *Sopranazionalità europea: posizioni soggettive e normazione*, Quaderni del Consiglio di Stato, 7, Torino, 2000, 173ss
- A. D'ATENA, *Costituzione e Regioni*, Milano, 1991
- A. D'ATENA, *Regione (in generale)*, voce in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XXXIX, Milano, 1988, 317ss
- A. D'ATENA, *L'autonomia legislativa delle Regioni*, Roma, 1974

G. D'AURIA, *Appunti sui controlli amministrativi dopo il nuovo Titolo V (II parte) della Costituzione*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2/2002

L. DE ANGELIS - D. MORANA, (a cura di): *Materiali sulla attuazione della riforma delle autonomie locali: la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale*, Milano, 1999

A. DE CHIARA, *Il TUEL e la funzione normativa degli enti locali*, in www.federalismi.it, 16/2006

A. DEFFENU, *Forme di governo e crisi del parlamentarismo*, Torino, 2006

R. DEHOUSSE, *Il paradosso di Madison: riflessioni sul ruolo di Camere alte nei sistemi federali*, in *Le Regioni*, 5/1989, 1365ss

R. DE LISO, *Lo scenario istituzionale nuovo aperto dalle elezioni regionali*, in www.federalismi.it, 8/2006

M. DELLA MORTE, *Profili ordinari del potere di sostituzione regionale nei confronti degli enti locali*, in S. STAIANO (a cura di), *Le funzioni amministrative nel sistema delle autonomie locali*, Napoli, 2006, 125ss

L. DE LUCIA - F. LUCIANI, *Contributo allo studio della conferenza di servizi decisoria*, in AA. VV., *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Padova, 1998, 16ss

E. DE MARCO, *Lo Stato istituzionalmente decentrato tra Costituzione e realtà*, in *Percorsi del "nuovo costituzionalismo"*, Milano, 2008, 211ss

E. DE MARCO, *Gli Statuti regionali dopo il nuovo art. 123 della Costituzione e la loro collocazione nel sistema delle fonti*, in AA.VV., *I nuovi Statuti delle Regioni*, Milano, 2000, 39ss

G. C. DE MARTIN, *Le tendenze centralistiche nella organizzazione amministrativa delle Regioni prima e dopo le recenti riforme costituzionali*, in A. ROMANO - E. CASETTA - F. G. COCA (a cura di), *Studi in onore di Leopoldo Mazza*, Vol. II, Padova, 2007, 275ss

G. C. DE MARTIN, *Le funzioni comunali tra sussidiarietà e adeguatezza*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 12 giugno 2007

G. C. DE MARTIN, *Il sistema delle autonomie locali dopo il titolo V: quali prospettive?*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 31 gennaio 2007

G. C. DE MARTIN, *Attuazione del Titolo V della Costituzione: assetto delle autonomie e dei controlli*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 18 dicembre 2006

G. C. DE MARTIN, *La funzione amministrativa tra Regioni ed enti locali*, in *Diritto pubblico*, 3/2005, 986ss nonché in www.issirfa.cnr.it, 2005

G. C. DE MARTIN, *Il processo di riassetto dei ruoli istituzionali dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali*, in *Studi in onore di Giorgio Berti*, Napoli, 2005

G. C. DE MARTIN, *Il sistema degli enti locali e le riforme istituzionali*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2004

G. C. DE MARTIN, *Funzioni fondamentali degli Enti, matrici per l'attuazione dell'art. 118: valorizzazione delle autonomie e principio di sussidiarietà*, in *Anci Rivista*, 1/2003, 57ss

G. C. DE MARTIN, *I principi dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione regionale*, in A. FERRARA (a cura di), *Verso una fase costituente delle regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, Milano, 2001

G. DEMURO, *Commento all'art. 114 della Costituzione*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Vol. III, artt.101-139, 2006, 2160ss

V. DE SANTIS, *La spinta partecipativa negli Statuti delle Regioni italiane*, in U. ALLEGRETTI (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze, 2010, 219ss

V. DE SANTIS, *Il referendum nei nuovi Statuti regionali: molti elementi di continuità e qualche tentativo di innovazione*, in *Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi*, Napoli, 2010, 420ss

V. DE SANTIS, *Il referendum regionale, IV Appendice di aggiornamento del Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, Torino, 2010, 481ss

V. DE SANTIS, *Il referendum approvativo nel nuovo Statuto della Regione Campania*, in www.federalismi.it, 10/2009

V. DE SANTIS, *La potestà regolamentare statale in materia regionale esclusiva: un caso di attrazione in sussidiarietà...senza sussidiarietà (note a margine della sentenza n. 88 del 2007)*, in *Le Regioni*, 5/2007, 164ss

V. DE SANTIS, *Commento alla IX disposizione di attuazione alla Costituzione*, in *Commentario alla Costituzione italiana*, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. III, Torino, 2006, 2778ss

V. DE SANTIS, *Il raccordo istituzionale tra Regione ed enti locali: Il Consiglio delle autonomie locali*, in R. BIFULCO (a cura di), *Gli Statuti di*

seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, Torino, 2006, 329ss

V. DE SANTIS, *Comitato delle regioni*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006

V. DE SANTIS, *Nota redazionale alla sentenza della Corte Cost. n. 47 del 2003* in *Giurisprudenza Italiana*, 2004, 485ss

V. DE SANTIS, *Nota redazionale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 324 del 2003* in *Giurisprudenza Italiana*, 2004, 2021ss

V. DE SANTIS, *I principi di struttura del diritto dell'Unione Europea e Stati membri: primazia, attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione*, in *Diritto e cultura*, 1-2/2003, 1ss

V. DE SANTIS, *Fallito il tentativo di istituire il Parlamento della Regione Liguria*, nota a sent. Corte cost. n. 106/2002, in *Giurisprudenza Italiana*, 2002, 2228ss

U. DE SIERVO, *Luigi Sturzo di fronte alle autonomie sancite dalla Costituzione italiana*, in N. ANTONETTI - U. DE SIERVO (a cura di), *Ambrosini e Sturzo. La nascita delle Regioni*, Bologna, 1998, 71ss

G. DE VERGOTTINI, *Stato federale*, voce in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XLIII, Milano, 1990, 831ss

G. DI COSIMO, *Gli organi di raccordo fra Regioni ed enti locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1998, 1013ss

G. DI COSIMO, *Dalla conferenza Stato-Regioni alla Conferenza unificata (passando per lo Stato-città)*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1998, 11ss

R. DICKMANN, *Note sul potere sostitutivo nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in www.federalismi.it, Ottobre 2004

R. DICKMANN, *La Corte riconosce la legittimità dei poteri sostitutivi regionali (osservazioni a Corte cost., 27 gennaio 2004, n. 43)*, in www.federalismi.it, Febbraio 2004

A. DI GIOVINE, *Note sui rapporti fra Regione ed enti locali nell'ordinamento italiano*, in *Notiziario giuridico nazionale*, 1987, 7ss

C. DI MARCO, *Controlli e partecipazione popolare nel sistema delle autonomie locali*, in www.federalismi.it, 20/2008

C. DI MARCO, *I rapporti Stato-Regioni-enti locali nel sistema dell'amministrazione pattizia*, in *Le Regioni*, 1999, 471

L. DOMENICI - L. RIA - E. BORGHI - O. GIOVANNELLI, *Dal serrato confronto delle idee arriverà una maggiore spinta verso il federalismo: volontà comune delle associazioni degli Enti locali*, in *Anci Rivista*, 1/2003

G. M. DONATO - R. MASTROFINI, *Riflessioni sul principio di separazione delle competenze nell'ente locale, tra apparati politico e gestionale. Il potere derogatorio delle norme dello statuto sulle norme TUEell*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 9 marzo 2007

S. DOTA - A. RUGHETTI, *Revisione del Titolo V, un pluralismo istituzionale paritario. La modifica costituzionale e la legge Bassanini: le differenze di due fra i più importanti processi riformatori della storia della nostra Repubblica*, in *Anci Rivista*, 6/2002

F. DRAGO, *L'incerta qualificazione giuridica dello Statuto regionale: atto avente forza di legge della Regione?*, in www.federalismi.it, 6/2006

D. J. ELAZAR, *Idee e forme del federalismo*, Milano, 1998

L. ELIA, voce *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. XIX, Milano, 1970, 658ss

F. M. E. EMMANUELE, *La sfida della sussidiarietà ed il nuovo assetto istituzionale*, in www.federalismi.it, 4/2006

A. ERSPAMER, *La disciplina degli enti locali negli statuti regionali: il riparto delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo*, Intervento al Seminario SSPAL *I raccordi istituzionali e le garanzie delle autonomie locali. Nodi e prospettive*, Roma, 2009

C. ESPOSITO, *Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'articolo 5 della Costituzione in La Costituzione italiana*. Saggi, Padova, 1954

M. ESPOSITO, *Qualche considerazione sul D.d.l. n. 1464 di delega al Governo per l'attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001*, in *Giustizia amministrativa*, 5/2007, 1019ss

D. FALCON, *Regolamenti statali e leggi regionali. Riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionali 376/2002*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 1/2003

G. FALCON (a cura di), *Stato, Regioni ed enti locali nella legge 5 Giugno 2003 n° 131*, Bologna, 2003

G. FALCON, *Il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Le Regioni* 1/2001, 3ss

G. FALCON, *Lo Stato autonomista: funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997*, Bologna, 1998

G. FALCON, *Il coordinamento regionale degli enti locali. Gli strumenti consensuali*, in *Regione e governo locale*, 1990, 213ss

P. FAVA, *La consultazione degli interessati nella multilevel governance*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

G. FERRAIUOLO, *Leale collaborazione: un principio costituzionale supremo?*, in A. STAIANO (a cura di), *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, Quaderni del "Gruppo di Pisa", atti del seminario di Capri, 3-4 giugno 2005, Torino, 2006, 694ss

G. FERRAIUOLO, *Brevi note sulla recente produzione normativa della Regione Campania*, in www.federalismi.it, 15/2006

G. FERRAIUOLO, *Il consiglio delle autonomie locali nelle previsioni dei nuovi Statuti delle Regioni ordinarie*, in www.federalismi.it, 23/2006

A. FERRARA - A. STERPA (a cura di), *Primo rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà nella Regione Lazio*, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2011

A. FERRARA, *Gli statuti e la normativa istituzionale delle regioni ordinarie* in AA.VV. *Quarto rapporto annuale dello stato del regionalismo in Italia* in www.issirfa.cnr.it, 2007

A. FERRARA, *Il Consiglio delle autonomie locali (CAL)*, in AA.VV., *Rapporto 2006 sulla legislazione*, Camera dei Deputati, 2006, 68ss

A. FERRARA, *Il nuovo ordinamento degli enti locali tra riforme costituzionali tra reali e virtuali*, in www.federalismi.it, 23/2005

A. FERRARA, *Intervento*, in A. FERRARA - L. R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 72ss

A. FERRARA, *L'incerta collocazione dell'ordinamento degli enti locali tra federalismo e municipalismo e il nodo delle "funzioni fondamentali"* in www.federalismi.it

A. FERRARA - L.R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al Titolo V, parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001

L. FERRARO, *La Conferenza dei Presidenti delle Regioni tra la materia comunitaria e le altre novità di sistema*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 6/2007

M. FILIPPESCHI - G. SCARAFIOCCA, *Coordinare i CAL delle regioni: una proposta per il federalismo italiano*, in www.federalismi.it, 11/2011

A. FLORIDIA, *Le buone ragioni per una legge regionale sulla partecipazione: alcune riflessioni su teoria modelli e pratiche della democrazia deliberativa*, consultabile sul sito istituzionale del Consiglio Regionale della Toscana nella sezione dedicata al tema della partecipazione (maggio 2006)

E. FOLLIERI, *Le funzioni amministrative del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2-3/2003

G. FONTANA, *I poteri sostitutivi delle Regioni tra inevitabili forzature ed evitabili incoerenze*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2004, 609ss

M. FRACANZANI, *L'insidiosa sussidiarietà nella riforma del Titolo V della Costituzione*, in www.federalismi.it, 18/2006

S. A. FREGO LUPPI, *Il principio di consensualità nell'agire amministrativo alla luce della legislazione e della giurisprudenza più recenti*, in *Diritto amministrativo*, 2008, 691ss

T. E. FROSINI, *Quella leale collaborazione fra lo Stato e le Regioni*, in *Amministrazione civile*, 1/2005

C. FUSARO - M. RUBECCHI, *Le nuove leggi elettorali e i nuovi Statuti*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 6/2005

F. GALILEI (a cura di), *La tutela dell'autonomia degli enti locali dopo la riforma del titolo V della costituzione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale nel triennio 2002- 2004*, Milano 2005

F. GALILEI (a cura di), *I Consigli delle autonomie locali e le conferenze Regioni-enti locali nel quadro della riforma federalista e della concreta attuazione del titolo V della Costituzione*, *Atti del convegno di Perugia del 25 marzo 2002*, in *Nuova Rassegna*, 8/2002, 850ss

F. GALILEI, *Proposte per la disciplina dei consigli delle autonomie locali negli statuti regionali ai sensi dell'art. 123 Cost.*, in F. GALILEI (a cura di), *I Consigli delle autonomie locali e le conferenze Regioni-enti locali nel quadro della riforma federalista e della concreta attuazione del titolo V della*

Costituzione, Atti del convegno di Perugia del 25 marzo 2002, in *Nuova Rassegna*, 8/2002, 896ss

D. GALLIANI, *Riflessioni sul principio e sugli strumenti della collaborazione (costituzionale) tra Stato e Regioni*, in *Quaderni regionali*, 1/2005, 94ss

D. GALLIANI, *Il consiglio delle autonomie locali: problemi e prospettive statutarie*, in *Diritto e giustizia*, 5/2004, 104ss

S. GAMBINO, *Istituzioni territoriali e politica: ripensare il regionalismo politico in Italia*, in www.astrid-online.it, 1/2008

S. GAMBINO, *Legge elettorale e forma di governo regionale*, in www.federalismo.it, 15/2004

S. GAMBINO (a cura di), *Diritto regionale e degli enti locali*, Milano, 2003

S. GAMBINO (a cura di), *Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e diritti*, Milano, 2003

A. GARDINO CARLI, *La "rigidità" dello Statuto e la Consulta statutaria: dagli intenti iniziali alla attuazione concreta*, in *Quaderni regionali*, 3/2005, 835ss

O. GASPARI, *L'attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Una scheda informativa*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1998, 43ss

A. GENTILINI, *Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di legalità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2805ss

A. GENTILINI, *Sussidiarietà verticale e Consiglio delle autonomie locali*, in *Diritto pubblico*, 3/2003, 907ss

G. GERVASIO, *Il consiglio delle autonomie locali nella programmazione regionale*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2004, 607ss

S. GIACCHETTI, *Gli accordi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 tra realtà virtuale e realtà reale*, in *Diritto processuale amministrativo*, 1997, 513ss

E. GIANFRANCESCO, *Le Regioni italiane e la giurisdizione*, in www.issirfa.cnr.it, 2006

E. GIANFRANCESCO, *Il potere sostitutivo*, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2003, 183ss

- E. GIANFRANCESCO, *L'abolizione dei controlli sugli atti amministrativi e la scomparsa della figura del commissario del governo*, in T. GROPPPI - M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2001, 181ss
- E. GIANFRANCESCO, *Le Regioni italiane. Bibliografia giuridica, 1948-1996*, Milano, 2000
- M. S. GIANNINI (a cura di), *L'ordinamento comunale e provinciale – I – I Comuni*, Vicenza, 1967
- M. S. GIANNINI, *Il decentramento amministrativo nel quadro dell'ordinamento regionale*, in AA.VV., *Atti del III convegno di studi giuridici sulla Regione*, Milano, 1962, 185ss
- M. S. GIANNINI, *Autonomia (saggio sui concetti di autonomia)*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1951, 851ss
- G. GINESTRA, *Governance e sistema delle autonomie: l'apporto delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti*, in *Funzione pubblica*, 1/2005
- T. F. GIUPPONI, *Le Comunità montane tra legislazione statale, legislazione regionale e autonomia locale: il regime delle incompatibilità, nota a Corte cost. n. 456 del 2005*, in *Le Regioni*, 2006, 544ss
- E. GIZZI, *Il sistema delle autonomie nel rapporto Regione-Provincia-Comune*, in *Parlamento*, 1990, 24ss
- A. GRATTIERI, *La faticosa emersione del principio costituzionale di leale collaborazione*, in E. BETINELLI - F. RIGANO (a cura di), *La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale*, Quaderni del "Gruppo di Pisa", atti del seminario di Pavia, 6-7 giugno 2003, Torino, 2004, 423ss
- E. GRIGLIO, *Il nuovo regolamento consiliare lombardo: la riscoperta del ruolo delle commissioni consiliari quale antidoto alla «crisi» delle assemblee elettive regionali?*, in *Osservatorio sulle fonti on-line*, 1/2010, 27ss
- T. GROPPPI, *La Consulta dell'Emilia-Romagna nel quadro dei nuovi organi regionali di garanzia statutaria*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2005
- T. GROPPPI, *Nota alla sentenza n. 43 del 2004*, in www.forumcostituzionale.it
- T. GROPPPI, *I rapporti dello Stato e delle Regioni con gli enti locali nel nuovo titolo quinto*, in E. ROZO ACUNA, *Lo stato e le autonomie - Le regioni nel nuovo titolo quinto della Costituzione*, Torino, 2003, 177ss

T. GROPPPI, *Regioni ed enti locali. Organo regionale di garanzia statutaria*, in T. GROPPPI - E. ROSSI - R. TARCHI (a cura di), *Idee e proposte per il nuovo statuto della Toscana. Atti del Seminario (Pisa, 14 giugno 2001)*, Torino, 2002

T. GROPPPI, *Assemblee regionali e autonomie locali: verso una camera regionale delle autonomie?*, in V. ANGIOLINI - L. VIOLINI - N. ZANON (a cura di) *Le trasformazioni dello stato regionale italiano. In ricordo di Gianfranco Mor*, Milano, 2002, 115ss

T. GROPPPI, *Un nuovo organo regionale costituzionalmente necessario. Il Consiglio delle autonomie locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2001, 1057ss

T. GROPPPI, *Quale garante per lo Statuto regionale?*, in *Le Regioni*, 5/2001, 841ss

T. GROPPPI, *I rapporti Regioni-enti locali tra Corte costituzionale e giudici comuni*, in *Le Regioni* 1/2001, 121ss

T. GROPPPI - M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V*, Torino, 2001

T. GROPPPI, *Le régionalisme italien aujourd'hui: un état régional à tendance municipale?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2000, 481ss

T. GROPPPI, (a cura di) *Principio di autonomia e forma dello Stato. La partecipazione delle collettività territoriali alle funzioni dello stato centrale nella prospettiva comparata*, Torino, 1998

T. GROPPPI, *Autonomia costituzionale e potestà regolamentare degli enti locali* Milano, 1994

E. HAPPACHER BREZINKA, *Il Consiglio delle autonomie locali nell'Alto Adige-Südtirol e nel Trentino*, in *Informator*, 4/2006, 28ss

V. ITALIA, *Le autonomie locali nel titolo V della Costituzione. Posizione e contenuto dello statuto nel sistema delle fonti statali*, in *Nuova Rassegna*, 5/2006

V. ITALIA, *I rapporti tra Comuni, Province e Regioni*, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, 107ss

G. JELLINEK, *La dottrina del diritto dello Stato* (trad. it.), Milano, 1949

S. LABRIOLA (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano, Sovranità e democrazia*, Tomo II, Bari, 2006

- S. LABRIOLA, *Crisi della legge e principio di rappresentanza*, in *Diritto e società*, 1983, 723ss
- F. LACAVA, *I poteri di indirizzo e coordinamento: da figure organizzative a funzioni regolatrici del rapporto Stato-Regioni*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2008
- F. LACAVA, *La riforma della legge 241 tra consolidazione e codificazione dell'agire amministrativo procedimentalizzato. Le ragioni della novella e le novità in tema di principi generali*, in *Nuovo diritto*, 2006, 213ss
- M. G. LA FALCE, *La Conferenza Stato-Regioni: organizzazione e funzionamento*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 1998. 27ss
- E. LAMARQUE, *L'attuazione del nuovo Titolo V, Commento alla legge La Loggia*, Torino, 2004, 242ss
- A. LA PERGOLA, *Tecniche costituzionali e problemi delle "autonomie garantite"* Padova, 1987
- A. LA SPINA - S. CAVATORTO, *La consultazione nell'analisi di impatto della regolazione*, Soveria Mannelli, 2001
- F. LEOTTA, *La competenza legislativa nei sistemi autonomisti. Dalla crisi della sovranità statale all'affermarsi della sussidiarietà*, Milano, 2007
- F. LICHERI, *Non solo Regioni nel Senato delle autonomie*, in *Le Province*, 1/2001, 30ss
- V. LIPPOLIS, *Le dichiarazioni di principio degli statuti regionali*, in www.federalismi.it, 15/2005
- G. LOMBARDI, *Intervento*, in A. FERRARA - L. R. SCIUMBATA (a cura di), *La riforma dell'ordinamento regionale. Le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Milano, 2001, 2001, 88ss
- N. LOSANO - A. BOFFANO, *Relazione CAL, CREL - Istituzione e funzionamento del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell'economia e del lavoro: situazione e punti critici*, in OLI, 9 giugno 2011
- M. LOZZA, *Per un Senato in difesa delle autonomie locali*, in *Il potere locale*, 5-6/1988, 21ss
- V. LUCATELLO, *Lo Stato regionale quale nuova forma di Stato*, in *Atti del I convegno di studi regionali*, Padova, 1955

- M. LUCIANI, *Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali*, in A. D'ATENA (a cura di), *I nuovi statuti delle regioni ad autonomia ordinaria*, Milano, 2008, 165ss
- G. LUPI, *L'esperienza concertativa di CALER e CRAL nella Regione Emilia-Romagna*, in *Le istituzioni del federalismo*, 4/2004, 615ss
- G. LUPI, *Il rapporto tra enti locali e Consiglio regionale in Emilia-Romagna. Esperienze e proposte*, in *Le istituzioni del federalismo*, 6/2002, 1001ss
- L. LUPO, *Il CAL del Lazio tra Regione e Autonomie Locali*, Roma, 2010
- N. LUPO, *Le ragioni costituzionali che suggeriscono di integrare quanto prima la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali*, in www.federalismi.it, 3/2007
- N. LUPO, *Alla ricerca della motivazione delle leggi*, in U. DE SIERVO (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2000*, Torino, 2001, 67ss
- J. LUTHER, *Le competenze regionali in materia di funzioni giudiziarie e le esperienze di giudici "regionali" nel diritto comparato. La giustizia al confronto con il cambiamento*, Firenze 28-29 gennaio 2005, in www.federalismi.it, 7/2005
- A. MAGNAGHI, *Dalla partecipazione all'autogoverno della comunità locale: verso il federalismo municipale solidale*, in *Democrazia e diritto*, 2006, 134ss
- A. MAGRO - M. PIREDDA, *Materiali sulla attuazione della riforma delle autonomie locali. Itinerari bibliografici*, Milano, 1999
- C. MAINARDIS, *Poteri di ingerenza statale e autonomia degli enti locali: si può rimuovere un Sindaco senza leale collaborazione?*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 2/2005
- C. MAINARDIS, *Quale spazio per la leale collaborazione fra Regioni ed enti locali?*, in *Le Regioni*, 1/2002, 150ss
- E. MALFATTI - P. PASSAGLIA (a cura di), *Principio cooperativo e sistema delle autonomie: attività normative e rapporti organici*, in www.federalismi.it, 9/2006
- E. MALFATTI - S. PANIZZA - R. ROMBOLI, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2003, 163ss
- P. MALTESE, *I controlli sugli atti e i controlli sulla gestione dopo il nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 6/2002

A. MANGIA, *Consigli regionali e partecipazione politica nei nuovi statuti*, in E. CATELANI - E. CHELI (a cura di), *I principi negli statuti regionali*, Bologna, 2008, 117ss

A. MANGIA, *Il federalismo della “descrizione” e il federalismo della “prescrizione”*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 6/2007

S. MANGIAMELI, *Lecture sul regionalismo italiano. Il Titolo V tra attuazione e riforma della riforma*, Torino, 2011

S. MANGIAMELI, *Considerazioni sullo schema di disegno della legge delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica*, in www.issirfa.cnr.it, 2011

S. MANGIAMELI, *Il nuovo assetto degli enti locali nella riforma della riforma costituzionale*, in www.issirfa.cnr.it, 2011

S. MANGIAMELI, *Il principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del secondo regionalismo*, Roma, 2008

S. MANGIAMELI, *Lo Statuto della Regione Abruzzo al vaglio della Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it nonché in *Le Regioni*, 4/2006, 778ss

S. MANGIAMELI, *Il ruolo delle collettività regionali e locali nella governance europea*, in www.issirfa.cnr.it, 2005

S. MANGIAMELI, *Titolo V, ordinamento degli enti locali e Comunità montane, nota a Corte cost. n. 244 del 2005*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 122ss

S. MANGIAMELI, *L’attuazione della riforma del Titolo V Cost. L’Amministrazione: tra Stato, Regioni ed Enti locali* in www.issirfa.cnr.it, 2004

S. MANGIAMELI, *La riforma del regionalismo italiano*, Torino, 2002

A. MANZELLA, *La legge sul federalismo architrave per la Repubblica*, in *La Repubblica* del 1° marzo 2001

G. MARCHETTI, *Il governo sul territorio attraverso il principio di collaborazione tra Regione ed Enti Locali* in *Centro studi sul federalismo*, 2010

G. MARCHETTI, *Strumenti e modalità di cooperazione tra Regione ed Enti Locali*, in *Centro studi sul federalismo*, 2010

G. MARCHETTI, *Le autonomie locali tra Stato e regioni*, Milano, 2002

- G. MARCHETTI, *La costituzionalizzazione del Consiglio delle autonomie locali e i suoi riflessi sul sistema dei rapporti Regioni-enti locali*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 371ss
- F. S. MARINI, *La "pseudocollaborazione" di tipo organizzativo: il caso della Conferenza Stato-Regioni*, in *Rassegna parlamentare*, 2001, 649ss
- L. MARIUCCI, *Il federalismo preso sul serio - Una proposta di riforma per l'Italia*, Bologna, 1996
- M. MARTINAZZOLI, *Quale garanzia per lo Statuto regionale*, in www.federalismi.it, 2002
- T. MARTINES - A. RUGGERI - C. SALAZAR, *Lineamenti di diritto regionale*, Milano, 2002
- T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, 2001
- G. MARTINI, *Il TUEL e la funzione amministrativa degli enti locali: la sussidiarietà e la definizione delle materie e dei compiti*, in www.federalismi.it, 16/2006
- C. MARZUOLI, *I Consigli per le autonomie locali*, in P. CARETTI - E. ROSSI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2009. L'attuazione degli statuti regionali*, Torino, 103ss
- C. MARZUOLI, *Attuazione del Titolo V e Consiglio delle Autonomie Locali*, in *Il nuovo Codice delle Autonomie Locali (esperienze a confronto)*, Atti del Convegno di Carrara del 15 novembre 2007, in www.consiglioautonomie.it
- I. MASSA PINTO, *Il principio di sussidiarietà, profili storici e costituzionali*, Napoli, 2003
- A. MASUCCI, *Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa: alcuni «punti fermi» per una loro integrazione*, in U. ALLEGRETTI (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze, 2010, 357ss
- S. MATTARELLA, *Il bicameralismo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1983, 1161ss
- L. MELICA, *La soggettività costituzionale degli enti locali nel processo di attuazione del Titolo V della Costituzione*, in www.federalismi.it, 19/2008
- F. MELILLI, *Federalismo: una strada in salita per le province italiane*, in *Governare il territorio*, 3/2005

- G. MELONI, *Funzioni amministrative e autonomia costituzionalmente garantita di comuni, Province e città metropolitane nel d.d.l. delega per la Carta delle autonomie locali*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2007
- G. MELONI, *L'amministrazione locale come amministrazione generale*, Luiss University Press, Roma, 2005
- F. MERLONI, *Il riordino del sistema istituzionale e l'individuazione delle funzioni delle autonomie locali*, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2008
- F. MERLONI, *Riflessioni sull'autonomia normativa degli enti locali*, in *Le Regioni*, 1/2008
- F. MERLONI, *Le funzioni sovracomunali tra Provincia e Regione*, in *Le Istituzioni del federalismo*, supplemento 5/2006
- F. MERLONI, *I rapporti tra regione ed enti locali del nuovo Statuto della Regione Emilia Romagna*, in *Le istituzioni del federalismo*, 1/2005, 95ss
- F. MERLONI, *Una definitiva conferma della legittimità dei poteri sostitutivi regionali (commento alla sentenza n. 43 del 2004)*, in www.forumcostituzionale.it
- F. MERLONI, *Il destino dell'ordinamento degli enti locali (e del relativo Testo unico) nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, 2-3/2002
- F. MERLONI, *Gli strumenti di raccordo tra regioni ed enti locali*, in A. FERRARA (a cura di), *Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*, Milano, 2001, 56ss
- C. MIGNONE, *Commento all'art. 3*, in C. MIGNONE - P. VIPIANA – M. P. VIPIANA, *Il nuovo ordinamento delle autonomie locali*, Torino, 1993, 20ss
- G. MIELE, *La Regione*, in P. CALAMANDREI - A. LEVI (a cura di), *Commentario sistematico della Costituzione italiana. Vol. II*, Firenze, 1950
- F. MISCIOSCIA, *Flessibilità del modello organizzatorio delle Comunità montane. Quale futuro nel nuovo Titolo V della Costituzione?*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 1/2004
- G. MOR, *Tra Stato-Regioni e Stato-Città*, in *Le Regioni*, 1997, 513ss
- G. MOR, *Profili dell'amministrazione regionale*, Milano, 1973

A. MORELLI, *Il problematico “bilanciamento” tra stabilità di governo e rappresentanza delle minoranze nella legislazione regionale sui sistemi elettorali*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 2/2005

A. MORRONE: *La Corte Costituzionale riscrive il Titolo V? nota alla sentenza n. 303 del 2003*, in www.forumcostituzionale.it

C. MORTATI, *Lezioni sulle forme di governo*, Padova, 1973

A. MOSCARINI, *Sussidiarietà e Supremacy Clause sono davvero perfettamente equivalenti?*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 3/2003, 2791ss

A. MOZZATI, *I controlli sugli atti degli Enti locali dopo la modifica del Titolo V della Costituzione: problemi attuali e prospettive di riforma*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 6/2002

P. NACCARATO, *Le Autonomie locali nel quadro delle riforme istituzionali*, in www.federalismi.it, 2/2007

R. NANIA, *Il diritto regionale oggi*, in www.federalismi.it, 3/2005

M. NIGRO, *Il nodo della partecipazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1980, 225ss

M. OCCHIENA, *Partecipazione al procedimento amministrativo*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 4128ss

N. OCCHIOCUPO, *La Camera delle Regioni oggi*, in *Studi parmensi*, 1990, 179ss

N. OCCHIOCUPO, *La Camera delle Regioni*, in *Scritti in onore di Costantino Mortati*, Milano, 1977, 383ss

N. OCCHIOCUPO, *La Camera delle Regioni*, Milano, 1975

M. OLIVETTI, *Nuovi organi regionali “non necessari”*, in R. BIFULCO (a cura di), *Gli statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia*, Torino, 2006, 353ss

M. OLIVETTI, *Nuovi Statuti e forma di governo delle regioni: verso le Costituzioni regionali*, Bologna, 2002

M. OLIVETTI, *Lo Stato policentrico delle autonomie*, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2001, 37ss

M. OLIVETTI, *Autonomia statutaria e forma di governo regionale*, Roma, 2000, 296ss

- L. OLIVIERI, *Prime riflessioni sulle influenze della riforma costituzionale sull'ordinamento degli enti locali*, in www.lexitalia.it
- V. ONIDA, *La riforma dei Comuni e delle Province e il difficile rapporto fra Regioni ed enti locali*, in *Quaderni costituzionali*, 1986, 53ss
- A. PACCHIAROTTI, *Federalismo amministrativo e riforma costituzionale delle autonomie*, Rimini, 2004, 356ss
- M. C. PACINI, *Nuovi sistemi elettorali regionali: meccanismi e rendimento*, in M. CARLI - G. CARPANI - A. SINISCALCHI (a cura di), *I nuovi statuti delle regioni ordinarie. Problemi e prospettive*, Bologna, 2006, 576ss
- C. PADULA, *Principio di sussidiarietà verticale ed interesse nazionale: distinzione teorica, sovrapposizione pratica*, in www.federalismi.it, 14/2006
- C. PADULA, *L. cost. n. 3/2001 e statuti speciali: dal confronto fra norme al (mancato) confronto fra "sistemi"*, in *Le Regioni*, 2004, 682ss
- C. PADULA, *La problematica legittimazione delle Regioni ad agire a tutela della propria posizione di "enti esponenziali"*, in *Le Regioni*, 2003, 676ss
- C. PADULA, *Il problema della rappresentanza dello Stato nei conflitti di attribuzione tra enti*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2000, 3031ss
- L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 2000
- L. PALADIN, *Le fonti del diritto*, Bologna, 1996
- L. PALADIN, *Fondamento costituzionale e natura del ruolo regionale di coordinamento del governo locale*, in AA.VV., *Regioni ed enti locali. Il ruolo regionale di coordinamento del governo locale*, Milano, 1992, 21ss
- C. PALAZZOLI, *Partis politiques et Régions autonomes*, in G. MARANINI (a cura di), *La Regione e il governo locale*, Milano, 1965, 312ss
- G. PALMA, *Riforma del Titolo V della Costituzione ed evoluzione del quadro istituzionale: il problema dell'adeguamento del sistema delle garanzie*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 6/2004
- S. PALOMBO, *Il laboratorio costituente dei poteri locali*, in *Guida agli enti locali. Il Sole 24 Ore*, 25/2000, 13ss
- F. PASQUALUCCI, *I controlli nel regime delle autonomie*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 1/2002

- F. PASTORE, *Evoluzione della forma di governo parlamentare e ruolo del Capo dello Stato*, Torino, 2003
- G. PASTORI, *I nuovi statuti regionali e le autonomie locali*, in *Amministrare*, 3/2004, 473ss
- G. PASTORI, *Le trasformazioni dell'amministrazione e il principio di sussidiarietà*, in *Quaderni regionali*, 1/2002
- G. PASTORI, *I rapporti fra Regioni ed enti locali nella recente riforma costituzionale*, in AA.VV., *Problemi del federalismo*, Milano, 2001, 217ss
- G. PASTORI, *La conferenza Stato-Regioni fra strategia e gestione*, in *Le Regioni*, 1994, 1261ss
- G. PASTORI, *Le forme di coordinamento regionali del governo locale*, in AA.VV., *Regioni ed enti locali. Il ruolo regionale di coordinamento del governo locale*, Milano, 1992, 525ss
- M. PICCHI, *L'obbligo di motivazione delle leggi*, Milano, 2011
- M. PICCHI, *L'autonomia amministrativa delle Regioni*, Milano 2005
- C. PINELLI, *Quali controlli per gli enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione?* in *Le Regioni*, 2005, 165ss
- P. PINNA, *Il diritto costituzionale della Sardegna*, Torino, 2003
- F. PINTO, *Diritto degli enti locali, I, parte generale*, Torino, 2003
- F. PINTO, *Regioni ed Enti Locali nella Costituzione novellata*, in L. CHIEFFI - G. CLEMENTE DI SAN LUCA (a cura di), *Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione. Fra attuazione ed ipotesi di ulteriore revisione*, Torino 2004 e in www.astrid-online.it, 2003
- A. PIOGGIA – L. VANDELLI, *La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale*, Bologna 2007
- A. PIRAINO (a cura di), *Verso la Carta delle autonomie locali. Novità. Limiti, proposte*, Roma, 2007
- A. PIRAINO, *La costituzionalizzazione (diretta e indiretta) del sistema delle conferenze (art. 118.3)*, in www.federalismi.it, 2/2006
- A. PIRAINO, *Dal Testo unico ad una "Carta di Principi" per le Autonomie Locali*, in www.federalismi.it, 16/2006

- A. PIRAINO, *Strumenti di coordinamento e sedi di raccordo nella prospettiva federale*, in *Nuove autonomie*, 6/2005, 929ss
- A. PIRAINO - F. TERESI (a cura di), *La riforma del rapporto Regioni-Istituzioni locali. Gli strumenti di raccordo alla luce dei nuovi indirizzi costituzionali*, Soveria Mannelli, 2004
- A. PIRAINO, *Dalla sovranità dello Stato al principio di autonomia: il significato della parificazione tra diversi ambiti istituzionali*, in *Anci rivista*, 1/2003
- G. PISANU, *Le Autonomie locali sedi di effettiva amministrazione. Il messaggio del Ministro dell'Interno Pisanu*, in *Le Province*, 3/2003
- F. PITERA', *Evoluzione dei controlli negli enti territoriali in attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 6/2002
- G. PITRUZZELLA, *Quali poteri normativi per l'autonomia locale?*, in *Le Regioni*, 1/2008
- G. PITRUZZELLA, *Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Commento all'art. 10* in *Le Regioni*, 1998, 518ss
- G. PITRUZZELLA, *Municipalismo versus neoregionalismo*, in *Le Regioni*, 4/1995, 641ss
- F. PIZZETTI - A. M. POGGI, *Il sistema "instabile" delle autonomie locali*, Torino, 2007
- F. PIZZETTI, *Il sistema costituzionale delle autonomie locali (tra problemi ricostruttivi e problemi attuativi)*, in *Le Regioni*, 1-2/2005, 49ss
- F. PIZZETTI, *La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001*, in *Le Regioni*, 4/2003
- F. PIZZETTI, *I nuovi elementi "unificanti" del sistema costituzionale italiano*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, 2/2002, 221ss
- F. PIZZETTI, *Il sistema delle Conferenze e la forma di governo italiana*, in *Le Regioni*, 3-4/2000, 473ss
- F. PIZZETTI, *Federalismo, regionalismo e riforma dello Stato*, Torino, 1998

F. PIZZETTI, *La Conferenza Stato-Città e autonomie locali*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1997, 668ss

F. PIZZETTI, *Autonomie funzionali e riforme istituzionali*, in *Impresa e Stato*, 1996, 33ss

A. PIZZORUSSO, *Commento all'art. 3 della legge n. 142 del 1990*, in G. BRANCA - A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario alla Costituzione. Art. 128 - Supplemento*, Bologna-Roma, 1996, 41ss

A. M. POGGI, *Il principio di sussidiarietà e il "ripensamento" dell'amministrazione pubblica. Spunti di riflessione sul principio di sussidiarietà nel contesto delle riforme amministrative e istituzionali*, in www.astrid-online.it, 4/2005

A. M. POGGI, *Le autonomie funzionali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale*, Milano, 2001

A. M. POGGI, *La revisione degli Stati regionali e il modello di amministrazione regionale. Alcune considerazioni e molti nodi da sciogliere*, in AA.VV., *I nuovi Statuti delle Regioni*, Milano, 2000, 71ss

U. POTOTSCHNIG, *L'amministrazione regionale*, in AA. VV., *Le Regioni. Bilancio di vent'anni. Atti del Convegno di Genova, 9-10 febbraio 1990*, Napoli, 1991

A. PUBUSA, *Sovranità popolare ed autonomie locali*, Milano, 1983

E. C. RAFFIOTTA, *Problemi in tema di potestà normativa degli enti locali*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2/2007

M. RENNA, *Brevi considerazioni su province e altri enti "intermedi" o di area vasta*, in www.astrid-online.it, 16/2006

S. RICCI, *Riflessioni su buon andamento e principio di sussidiarietà anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in www.federalismi.it, 9/2005

G. RIZZONI, *La riforma del sistema delle autonomie locali nella XIII legislatura*, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2001, 23ss

F. RESCIGNO, *La prospettiva «federalista» italiana: ruolo ed esperienza della Conferenza Stato-Regioni*, in *Studi parlamentari e politica costituzionale*, 2000, 43ss

G. U. RESCIGNO, *Sull'attuazione del principio di sussidiarietà*, note per l'audizione dell'11 dicembre 2006 presso le Commissioni Affari costituzionali congiunte di Camera e Senato, in www.astrid-online.it, 2006

G. U. RESCIGNO, *Sul fondamento (o sulla mancanza di fondamento) costituzionale delle Comunità montane*, nota a Corte cost. n. 244 del 2005, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, 2120ss

G. U. RESCIGNO, *Consiglio delle Autonomie locali e Costituzione*, in *Politica del Diritto*, 2/2003, 231ss

M. RICCA - A. PATRONI GRIFFI (a cura di), *Gli enti locali nello scenario federalista*, Roma, 2006

A. RINELLA - L. COEN - R. SCARCIGLIA (a cura di), *Sussidiarietà ed ordinamenti costituzionali*, Padova, 1999

G. RIVOSECCHI, *Consigli regionali e raccordi intergovernativi*, in *Il Filangieri, Quaderno 2009* in www.arsae.it

G. RIZZONI, *La riforma del sistema delle autonomie locali nella XIII legislatura*, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2001, 23ss

S. RODRIQUEZ, *Il rapporto tra la l. 7 agosto 1990, n. 241 come legge di principi generali e le forme di partecipazione previste da disposizioni speciali*, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, 1266ss

G. ROLLA, *La costruzione dello Stato delle Autonomie. Considerazioni sintetiche alla luce dell'esperienza italiana e spagnola*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 5/2005

G. ROLLA, *L'autonomia dei comuni e delle province*, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Torino, 2001, 166ss

G. ROLLA, *Evoluzione del sistema delle autonomie territoriali e nuove relazioni tra i livelli istituzionali. Prospettive Costituzionali e profili problematici*, in *Le Regioni*, 6/2000, 995ss

G. ROLLA - T. GROPPI, *L'ordinamento del Comuni e delle Province*, Milano, 2000

M. C. ROMANO, *Spazi e confini dell'autonomia regolamentare: i regolamenti dei Comuni nell'art. 117, VI comma, Cost.*, in *Diritto amministrativo*, 4/2007

- S. ROMANO, *Decentramento amministrativo*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, IV, parte I. 1897, e in S. ROMANO, *Scritti di diritto amministrativo*, II, Milano, 1990, 12ss
- R. ROMBOLI, *Art. 57*, in P. CARETTI - M. CARLI - E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana, Commentario*, Torino, 2005, 283ss
- O. ROSELLI, *Articoli 19, 20, 21. Commissioni consiliari. Poteri delle commissioni permanenti. Commissioni d'inchiesta*, in P. CARETTI - M. CARLI - E. ROSSI (a cura di), *Statuto della Regione Toscana. Commentario*, Torino, 2005, 108ss
- E. ROTELLI (a cura di), *Dal regionalismo alla regione*, Bologna, 1973
- E. ROTELLI, *L'avvento della Regione in Italia*, Milano, 1967
- A. RUGGERI, *Regione (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, aggiornamento III, 2008
- A. RUGGERI, *La Corte, la clausola di "maggior favore" e il bilanciamento mancato tra autonomia regionale e autonomie locali (a margine della sent. n. 370 del 2006)*, in www.forumcostituzionale.it, 2006
- A. RUGGERI., *Riforme costituzionali e decentramento di poteri alle autonomie territoriali in Italia, dal punto di vista della teoria della Costituzione*, in www.federalismi.it, 22/2006
- A. RUGGERI, *Lineamenti del Consiglio delle autonomie locali, alla luce dello statuto della Regione Lazio e secondo le proposte di legge di attuazione (Gennaio 2006)*, in www.issirfa.cnr.it, 2006
- A. RUGGERI, *Quale "sistema" delle fonti dopo la riforma del titolo V?*, in www.federalismi.it, 2006
- A. RUGGERI, *Teoria e prassi dell'autonomia locale (notazioni di ordine generale ed introduttivo)*, in www.federalismi.it, 19/2005
- A. RUGGERI, *Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro (nota a Corte cost. nn. 372, 378 e 379 del 2004)*, in www.forumcostituzionale.it, 2004
- A. RUGGERI, *La legge La Loggia e le Regioni ad autonomia differenziata, tra "riserva di specialità" e clausola di maggior favore*, in *Le Regioni*, 2004, 781ss
- A. RUGGERI, *Il parallelismo "redivivo" e la sussidiarietà legislativa (ma non regolamentare...) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia*, in www.forumcostituzionale.it, 2003

- A. RUGGERI, *Riforma del Titolo V della Costituzione e autonomie locali (notazioni introduttive)*, in *Nuove Autonomie*, 2002, 545ss
- A. RUGGERI - G. SILVESTRI (a cura di), *Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Milano, 2001
- A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2001
- A. RUGGERI, *La Costituzione allo specchio: linguaggio e "materia" costituzionale nella prospettiva della riforma*, Torino, 1999
- I. RUGGIU, *Conferenza Stato-Regioni: un istituto del federalismo «sommerso»*, in *Le Regioni*, 2000, 853ss
- G. SCACCIA, *Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa*, Teramo, 2009
- F. SACCO, *Il nuovo assetto della potestà regolamentare dopo la riforma del Titolo V: i pareri del Consiglio di Stato*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2003
- G. A. SALA, *Sui caratteri dell'amministrazione comunale e provinciale dopo la riforma del titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, 1/2004, 11ss
- G. M. SALERNO, *Le autonomie e la Repubblica*, in www.federalismi.it, 3/2006
- P. SALVATELLI, *I nuovi Statuti regionali e gli organi di garanzia statutaria*, in P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali*, Torino, 2006, 75ss
- L. SAMBUCCI, *Riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e controlli di legittimità sugli atti*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2/2004
- M. A. SANDULLI, *Commento sub art. 1*, in V. ITALIA - M. BASSANI (a cura di), *Le autonomie locali*, Milano, 1990, 20ss
- G. SATERIALE, *Regioni e autonomie locali: il federalismo all'emiliana*, in *Governare il territorio*, 1/2005
- G. SAVINI, *Strumenti e procedure di consultazione nei procedimenti normativi*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2002, 61ss
- C. SCAJOLA, *Coordinare le nuove potestà amministrative e legislative: il mutato assetto dei poteri e la centralità degli Enti locali*, in *Anci Rivista*, 1/2003

- G. SCALA, *Le leggi statutarie delle Regioni Speciali*, in P. CARETTI (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali*, Torino, 2006, 336ss
- A. SCALONE, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Milano, 1996
- F. SCARLATTI, *La cooperazione tra Regione ed enti locali: il ruolo del Consiglio delle autonomie locali*, in E. MALFATTI - P. PASSAGLIA (a cura di), *Principio cooperativo e sistema delle autonomie: attività normative e rapporti organici*, in www.federalismi.it, 9/2006, 40ss
- G. SCIULLO, *Il federalismo amministrativo e l'attribuzione di funzioni*, in www.federalismi.it, 11/2005
- A. SCRIMALI, *La partecipazione degli enti infraregionali all'elaborazione delle scene nazionali in materia comunitaria. Note minime al d.d.l. Buttiglione*, in *Le istituzioni del Federalismo*, 1/2004
- M. A. SCUDERI, *La tutela degli enti locali dinanzi alla Corte Costituzionale: un problema ancora aperto*, in *Annali del Seminario giuridico*, Volume VIII (2006- 2007), Milano, 2008, 217ss
- M. SCUDIERO (a cura di), *Le autonomie al centro*, Napoli, 2007
- M. SCUDIERO, *La legislazione: interessi unitari e riparto della competenza*, in AA. VV., *Studi in onore di G. Ferrara*, vol. III, Torino, 2005, 575ss
- M. SCUDIERO, *Conclusioni*, in AA.VV., *La riforma costituzionale*, atti del convegno dell'A.I.C., Roma, 6-7 novembre 1998, Padova 1999, 503ss
- M. SCUDIERO, *La legislazione regionale in tema di deleghe: inquadramento generale, esperienze e nuovi profili*, in A. AMMANNATI - S. GAMBINO (a cura di), *Deleghe amministrative e riassetto dei poteri locali nel quadro della Legge 142/90*, Rimini, 1992, 41ss
- G. SGUEO, *La partecipazione alle procedure regolatorie generali di competenza regionale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2008, 941ss
- M. T. SERRA, *Il sistema autonomistico locale nell'ordinamento regionale. Le ragioni della riforma*, Milano, 1999
- V. SICA, *Contributo alla teoria dell'autonomia costituzionale*, Napoli, 1951, 208ss

- P. SILENZIO, *Il principio di sussidiarietà: riferimenti legislativi e giurisprudenziali. Incidenza sull'autonomia normativa degli enti locali*, in *Nuova rassegna*, 7/2006
- G. SILVESTRI, *In tema di rapporti tra Regioni ed enti locali territoriali*, in *Rassegna di diritto pubblico*, 1968, 566ss
- A. SIMONCINI, *La leale collaborazione dopo la riforma: prime osservazioni e tendenze*, in L. VIOLINI - Q. CAMERLENGO (a cura di), *Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano: primo incontro di studio "Gianfranco Mor" sul diritto regionale*, Milano, 2005, 163ss
- G. SMURRA, *Il Senato delle Regioni nell'evoluzione storica del dibattito parlamentare*, Soveria Mannelli, 2001
- G. SORICELLI, *Dal decentramento al federalismo a Costituzione invariata: il conferimento di funzioni e compiti nel quadro del riordino dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali alla luce del nuovo diritto*, *Le Regioni*, 6/2000, 1029ss
- M. SORRENTI, *Controlli e poteri locali*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 4/2003
- F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, in G. AMATO - A. BARBERA (a cura di), *Manuale di Diritto pubblico*, vol. I, Bologna, 1997, 181ss
- L. SPADACCINI, *Integrazione europea e ordinamenti regionali: la debolezza dei Consigli*, in *Le istituzioni del federalismo*, 3-4/2007
- A. SPADARO, *I "contenuti" degli statuti regionali (con particolare riguardo alle forme di governo)*, in A. RUGGERI - G. SILVESTRI (a cura di), *Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Milano, 2001, 78ss
- A. SPADARO, *Il limite costituzionale dell'«armonia con la Costituzione» e i rapporti tra lo statuto e le altre fonti del diritto*, in *Le Regioni*, 3/2001, 453ss
- A. SPADARO, *Sui principi di continuità dell'ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e Regioni*, in *Rivista Trimestrale di diritto pubblico*, 1994, 1042ss
- F. STADERINI, *Come è cambiato il controllo su regioni e autonomie nel nuovo ordinamento*, in *Amministrazione civile*, 4/2004, 8ss
- F. STADERINI, *Diritto degli enti locali*, Padova, 2003
- F. STADERINI, *Il controllo sulle Regioni e gli enti locali nel nuovo sistema costituzionale italiano*, in *Rivista della Corte dei Conti*, 2/2003

- S. STAIANO (a cura di), *Le funzioni amministrative nel sistema delle autonomie locali*, Napoli, 2006
- S. STAIANO, *La sussidiarietà orizzontale: profili teorici*, in www.federalismi.it, 5/2006
- S. STAIANO, *Le culture dell'autonomia locale in tempo di riforme*, in www.federalismi.it, 18/2004 ora anche in AA. VV., *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. III, Torino, 2005, 633ss
- A. STERPA, *Il Cal e le istituzioni della sussidiarietà nel sistema laziale degli enti locali*, in A. FERRARA - A. STERPA (a cura di), *Primo rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà nella Regione Lazio*, Soveria Mannelli, 2011, 63ss
- A. STERPA, *Il principio di sussidiarietà nel diritto comunitario e costituzionale*, in www.federalismi.it, 15/ 2010
- V. TAMBURRINI, *In tema di istituzioni del Consiglio delle Autonomie Locali nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome (Nota a Corte cost., 14 novembre 2006, n. 370, Pres. Cons. c. Prov. auton. Trento)*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2006, 3888ss
- G. TARLI BARBIERI, *Le fonti del diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale sugli statuti regionali*, in www.forumcostituzionale.it, ora anche in *Le Regioni*, 4/2005
- L. TENTORI, *La Camera delle Regioni nel dibattito alla terza Commissione bicamerale per le riforme (1996-1998)*, in *Funzione Pubblica*, 2/1998, 39ss
- F. TERESI, *Giustizia costituzionale regionale*, Palermo, 1995
- V. TONDI DELLE MURA, *Sussidiarietà ed Enti locali: le ragioni di un percorso innovativo*, in www.federalismi.it, 19/2007
- R. TONIATTI, *Il regionalismo relazionale e il governo delle reti: primi spunti ricostruttivi*, in S. GAMBINO (a cura di), *Il «nuovo» ordinamento regionale. Competenze e diritti*, Milano, 2003, 167ss
- L. TORCHIA, *Cooperazione e concertazione tra livelli di governo nel nuovo titolo V*, in C. BOTTARI (a cura di), *Riforma del titolo V, parte II, della Costituzione*, Rimini, 2003, 351ss
- L. TORCHIA, *La conferenza di servizi e l'accordo di programma, ovvero della difficile semplificazione*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1997, 675ss

- L. TORCHIA, *Gli accordi di programma tra regioni ed enti locali. Una ipotesi di lavoro*, in *Regione e governo locale*, 1990, 220ss
- R. TOSI, *Sui rapporti tra fonti regionali e fonti locali*, in *Le Regioni*, 5/2002, 963ss
- R. TOSI, *La revisione dello statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia: una disciplina incerta tra omologazione e differenziazione*, in *Le Regioni*, 2001, 529ss
- R. TOSI, *Le "leggi statutarie" delle Regioni ordinarie e speciali: problemi di competenza e di procedimento*, in A. RUGGERI - G. SILVESTRI (a cura di), *Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Milano, 2001, 58ss
- R. TOSI, *I nuovi statuti delle Regioni ordinarie: procedimento e limiti*, in *Le Regioni*, 2000, 535ss
- R. TOSI, *La seconda Camera*, in *Le Regioni*, 1997, 1002ss
- G. TROIANI, *Per una nuova armonia tra Stato ed enti locali*, in *Amministrazione civile*, 2007
- A. TROJSI, *Dirigenza regionale e dirigenza locale: il riparto di potestà normativa*, in *Le Regioni*, 2/2008
- R. URSI, *La disciplina generale dell'azione amministrativa nel prisma della potestà normativa degli enti locali*, in *Diritto amministrativo*, 3/2006
- A. VALASTRO, *Gli strumenti e le procedure di partecipazione nella fase di attuazione degli statuti regionali*, in *Le Regioni*, 2009, 79ss
- A. VALASTRO, *La valutazione e i molteplici volti della partecipazione nell'ordinamento italiano. Quale ruolo per la consultazione in una governance problematica?*, in M. RAVERAIRA (a cura di), *«Buone» regole e democrazia*, Soveria Mannelli, 2007, 153ss
- R. VALENTINO, *I poteri sostitutivi regionali adesso sono una realtà*, in *Amministrazione civile*, 6/2004
- L. VANDELLI, *Il sistema delle autonomie locali*, Bologna, 2004
- L. VANDELLI, *Considerazioni sui rapporti tra Regioni ed enti locali nella prospettiva dei nuovi Statuti*, in *Le Regioni*, 3-4/2000, 611ss
- L. VANDELLI, *Forme di indirizzo e di controllo nei rapporti tra Regioni e autonomie locali*, in AA.VV., *Regioni ed enti locali. Il ruolo regionale di coordinamento del governo locale*, Milano, 1992, 643ss

L. VANDELLI, *La Regione come “centro propulsore e di coordinamento delle autonomie locali” e le funzioni delle Province (osservazioni a Cort. Cost. 15 luglio 1991, n. 343)*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1991, 2738ss

F. VARRIALE, *Gli istituti di raccordo e collaborazione tra istituzioni: il comitato di conciliazione previsto dall’articolo 251 del Trattato di Amsterdam*, in M. CARLI (a cura di), *Il ruolo delle assemblee elettive, volume III, I rapporti tra Regioni, enti locali e società civile nei nuovi statuti regionali*, Torino, 2001, 43ss

G. VESPERINI, *Le autonomie locali nello Stato regionale*, in *Le Regioni*, 5/2007

G. VESPERINI, *I poteri locali*, Vol. I, Roma, 1999

N. VICECONTE, *La Corte chiarisce sulle comunità montane*, in www.rivistaaic.it, 2/2011

N. VICECONTE, *Consiglio delle autonomie locali e forma di governo*, in R. BALDUZZI (a cura di), *Annuario DRASD 2010*, Milano, 2010, 145ss

N. VICECONTE, *Riflessioni sulla forma di governo nei nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria*, in *Quaderni regionali*, 1/2006, 113ss

L. VIOLINI, *I confini della sussidiarietà: potestà legislativa «concorrente» leale collaborazione e strict scrutiny*, in *Le Regioni*, 2003, 579ss

L. VIOLINI, *Il Consiglio delle autonomie, organo di rappresentanza permanente degli enti locali presso la Regione*, in *Le Regioni*, 5/2002, 989ss

L. VIOLINI, *Considerazioni sui nuovi Statuti regionali alla luce della legge costituzionale n. 1 del 1999*, in AA. VV., *I nuovi Statuti delle Regioni*, Milano, 2000, 81ss

P. VIRGA, *L’amministrazione locale*, Milano, 2003

P. VIRGA, *La Regione*, Milano, 1949

N. VIZIOLI, *Lo strano caso del Consiglio dei Comuni della Provincia di Bolzano*, in www.forumcostituzionale.it, 2011

P. ZAMPETTI, *Autonomie e partecipazione*, in AA.VV., *Luigi Sturzo e lo Stato delle autonomie: atti del IV corso della cattedra Sturzo 1984*. Caltagirone, 1988, 9ss

G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, I, Milano, 1958

BIBLIOGRAFIA

N. ZANON - A CONCARO, *L'incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 2005

P. ZUDDAS, *I Consigli delle autonomie locali istituiti dai nuovi Statuti regionali*, in *Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005*, in www.issirfa.cnr.it